

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	SESSIONE 2002-2003	
	Sedute del 29 e 30 maggio 2002	
	Mercoledì 29 maggio 2002	
(2003/C 187 E/01)	PROCESSO VERBALE	
	SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	1
	1. Ripresa della sessione	1
	2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	1
	3. Benvenuto	1
	4. Presentazione di documenti	2
	5. Storno di stanziamenti	8
	6. Ordine del giorno	10
	7. Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)	11
	8. Politica comune della pesca (dichiarazione seguita da discussione)	11
	9. Industria automobilistica (discussione)	12
	10. Vertice UE/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002) (dichiarazioni seguite da discussione)	12
	11. Sicurezza privata (rete di punti di contatto)* — Istituto europeo di studi di polizia * — Protezione delle personalità (rete europea) * — Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) */ Futuro sviluppo di Europol * — Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol * (discussione)	13
	12. Agenda 2000: riforma delle OCM — Agenda 2000: sviluppo rurale (discussione)	14
	13. Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (comunicazioni elettroniche) ***II (discussione)	14

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
14. Accesso al pubblico all'informazione ambientale ***II (discussione)	14
15. Prodotti fitosanitari (discussione)	15
16. Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ***III (discussione)	15
17. Veicoli a motore a due o tre ruote ***III (discussione)	15
18. Situazione del settore europeo delle costruzioni navali — Costruzione navale (discussione)	15
19. Ordine del giorno della prossima seduta	16
20. Chiusura della seduta	16
 ELENCO DEI PRESENTI	 17

Giovedì 30 maggio 2002

(2003/C 187 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	18
1. Apertura della seduta	18
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	18
3. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	18
4. Composizione delle commissioni	19
5. Aiuti di Stato all'industria carboniera * (discussione)	19
6. Rete transeuropea di trasporto ***I (discussione)	19
7. Responsabilità sociale delle imprese (discussione)	20
8. BRS 2/2002, modificato dal Consiglio (discussione)	20
 TURNO DI VOTAZIONI	
9. Sostanze e preparati pericolosi ***III (procedura senza discussione) (votazione)	20
10. Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ***III (votazione)	21
11. Veicoli a motore a due o a tre ruote ***III (votazione)	21
12. Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (comunicazioni elettroniche) ***II (votazione)	21
13. Accesso al pubblico all'informazione ambientale ***II (votazione)	21
14. BRS 2/2002, modificato dal Consiglio (votazione)	21
15. Rete transeuropea di trasporto ***I (votazione)	22
16. Sicurezza privata (Rete di punti di contatto) * (votazione)	22
17. Istituto europeo di studi di polizia * (votazione)	22
18. Protezione delle personalità (rete europea) * (votazione)	22
19. Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)/Futuro sviluppo di Europol * (votazione)	23
20. Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol * (votazione)	23
21. Aiuti di Stato all'industria carboniera * (votazione)	23
22. Industria automobilistica (votazione)	24
23. Vertice UE/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002) (votazione)	24
24. Agenda 2000: riforma delle OCM (votazione)	24
25. Agenda 2000: sviluppo rurale (votazione)	24
26. Prodotti fitosanitari (votazione)	24
27. Costruzioni navali (votazione)	25
28. Responsabilità sociale delle imprese (votazione)	25
 FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
29. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta	27
30. Calendario delle prossime sedute	28
31. Interruzione della sessione	28
 ELENCO DEI PRESENTI	 29
 ALLEGATO I	
RISULTATI DELLE VOTAZIONI	30
1. Sostanze e preparati pericolosi	30
2. Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente	30
3. Veicoli a motore a due o a tre ruote	30
4. Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (comunicazioni elettroniche)	31
5. Accesso del pubblico all'informazione ambientale	33
6. BRS 2/2002, modificato dal Consiglio	33
7. Rete transeuropea di trasporto	34
8. Sicurezza privata (Rete di punti di contatto)	37
9. Istituto europeo di studi di polizia	37
10. Protezione delle personalità (rete europea)	37
11. Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)/Futuro sviluppo di Europol	38
12. Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol	38
13. Aiuti di Stato all'industria carboniera	38
14. Industria automobilistica	39
15. Vertice UE/America latina	41
16. Agenda 2000: riforma delle OCM	41
17. Agenda 2000: sviluppo rurale	44
18. Prodotti fitosanitari	45
19. Costruzioni navali	46
20. Responsabilità sociale delle imprese	47
 ALLEGATO II	
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	
Raccomandazione Cappato A5-0130/2002 – Emendamento 2	49
Raccomandazione Cappato A5-0130/2002 – Emendamento 47	50
Raccomandazione Cappato A5-0130/2002 – Emendamento 20	51
Raccomandazione Cappato A5-0130/2002 – Emendamento 46, prima parte	53
Raccomandazione Cappato A5-0130/2002 – Emendamento 46, seconda parte	54
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 5	55
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 11	57
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 53	58
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 20, prima parte	60
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 20, seconda parte	61
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 20, quinta parte	62
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 59	64
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 60	65
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 61	66
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 62	68
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 – Emendamento 54	69

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 — Emendamento 63	70
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 — Emendamento 64	72
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 — Emendamento 55	73
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 — Emendamento 56	74
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 — Emendamento 66	76
Relazione Bradbourn A5-0135/2002 — Risoluzione	77
Relazione Deprez A5-0173/2002 — Raccomandazione	79
Relazione Konrad A5-0144/2002 — Modifica 18	80
Relazione Konrad A5-0144/2002 — Emendamento 8	81
Relazione Konrad A5-0144/2002 — Modifica 28, prima parte	82
Relazione Konrad A5-0144/2002 — Modifica 28, seconda parte	84
Relazione Konrad A5-0144/2002 — Risoluzione	85
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Considerando N, prima parte	87
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Considerando N, seconda parte	88
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Emendamento 33	89
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Considerando AH	91
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Considerando AZ	92
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Considerando BI	93
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Emendamento 24	94
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Paragrafo 25	96
Relazione Fiori A5-0169/2002 — Paragrafo 41	97
B5-0319/2002 — Risoluzione comune — Costruzioni navali — Risoluzione	98

TESTI APPROVATI

P5_TA(2002)0258

Sostanze e preparati pericolosi ***III (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (PE-CONS 3617/2002 — C5-0138/2002 — 2000/0104(COD))

100

P5_TA(2002)0259

Programma comunitario di azione in materia di ambiente ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente (PE-CONS 3618/1/2002 — C5-0171/2002 — 2001/0029(COD))

101

P5_TA(2002)0260

Veicoli a motori a due o a tre ruote ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motori a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (PE-CONS 3615/2002 — C5-0136/2002 — 2000/0136(COD))

102

P5_TA(2002)0261

Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (15396/2/2001 – C5-0035/2002 – 2000/0189(COD)) 103

P5_TC2-COD(2000)0189

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche 103

P5_TA(2002)0262

Accesso del pubblico all'informazione ambientale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (11878/1/2001 – C5-0034/2002 – 2000/0169(COD)) 118

P5_TC2-COD(2000)0169

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio 118

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA 128

P5_TA(2002)0263

BRS 2/2002, modificato dal Consiglio

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (8605-2002 – C5-0218/2002 – 2002/2043(BUD)) 128

P5_TA(2002)0264

Orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (COM(2001) 544 – C5-0478/2001 – 2001/0229(COD)) 130

P5_TC1-COD(2001)0229

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 maggio 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto 130

ALLEGATO 138

P5_TA(2002)0265

Sicurezza privata (rete di punti di contatto) *

Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata (5135/2002 – C5-0052/2002 – 2002/0802(CNS)) 139

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna relativa all'istituzione di una rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata (5135/2002 – C5-0052/2002 – 2002/0802(CNS)) 139

P5_TA(2002)0266

Istituto europeo per gli studi di polizia *

Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per gli studi di polizia (5133/2002 – C5-0055/2002 – 2002/0803(CNS)) 140

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per gli studi di polizia (5133/2002 – C5-0055/2002 – 2002/0803(CNS)) 140

P5_TA(2002)0267

Protezione delle personalità (rete europea) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (5361/2002 – C5-0051/2002 – 2002/0801(CNS)) 140

P5_TA(2002)0268

Convenzione Europol *

Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (5455/2002 – C5-0053/2002 – 2002/0804(CNS)) 143

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (5455/2002 – C5-0053/2002 – 2002/0804(CNS)) 144

P5_TA(2002)0269

Futuro sviluppo di Europol

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea 144

P5_TA(2002)0270

Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol *

Iniziativa del Regno del Belgio per l'adozione della decisione del Consiglio concernente l'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol (14628/2001 – C5-0682/2001 – 2001/0830(CNS)) 147

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio per l'adozione della decisione del Consiglio concernente l'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol (14628/2001 – C5-0682/2001 – 2001/0830(CNS)) 147

P5_TA(2002)0271

Aiuti di Stato all'industria carboniera *

Proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (COM(2001) 423 – C5-0438/2001 – 2001/0172(CNS)) 148

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (COM(2001) 423 – C5-0438/2001 – 2001/0172(CNS)) 148

P5_TA(2002)0272

Industria automobilistica

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nell'industria automobilistica (2002/2046(INI)) 149

P5_TA(2002)0273

Vertice UE/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002)

Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito del secondo Vertice UE-America Latina 159

P5_TA(2002)0274

Agenda 2000: riforma delle OCM

Risoluzione del Parlamento europeo sul Bilancio intermedio della riforma delle OCM nel quadro dell'Agenda 2000 (2001/2127(INI)) 160

P5_TA(2002)0275

Agenda 2000: sviluppo rurale

Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo rurale nel contesto dell'Agenda 2000 – bilancio provvisorio nell'UE e nei paesi candidati (2001/2041(INI)) 168

P5_TA(2002)0276

Prodotti fitosanitari

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione Valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) (COM(2001) 444 – C5-0011/2002 – 2002/2015(COS)) 173

P5_TA(2002)0277

Costruzioni navali

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dell'industria della costruzione navale 179

P5_TA(2002)0278

Responsabilità sociale delle imprese

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001) 366 – C5-0161/2002 – 2002/2069(COS)) 180

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
** I	procedura di cooperazione, prima lettura
** II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
*** I	procedura di codecisione, prima lettura
*** II	procedura di codecisione, seconda lettura
*** III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET	commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG	commissione per i bilanci
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
LIBE	commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON	commissione per i problemi economici e monetari
JURI	commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE	commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
EMPL	commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI	commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH	commissione per la pesca
RETT	commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
DEVE	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO	commissione per gli affari costituzionali
FEMM	commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE	gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei
PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE	gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica
UEN	gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni
EDD	gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità
NI	non-iscritti

Mercoledì 29 maggio 2002

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO**

SESSIONE 2002-2003

Sedute del 29 e 30 maggio 2002
PALAZZO PAUL-HENRI SPAAK — BRUXELLES

(2003/C 187 E/01)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA DELL'ON. PAT COX

*Presidente***1. Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 15.00.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del parlamento brasiliano guidata da Jair Foscarini, presente nella tribuna d'onore.

*

* *

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a dei giovani del collegio Jean Zay de Lens (Francia) nonchè ai loro insegnanti e a Guy Delcourt, sindaco di Lens, i quali figurano sul Libro dei primati avendo creato un euro gigante.

Mercoledì 29 maggio 2002

4. Presentazione di documenti

Il Presidente ha ricevuto:

a) *dal Consiglio e dalla Commissione:*

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 9/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte A – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0209/2002 – 2002/2080(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (COM(2002) 54 – C5-0210/2002 – 2001/0165(COD))
deferimento merito: EMPL
parere: ENVI
base giuridica: articolo 137 paragrafo 2 del trattato CE
- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (COM(2002) 159 – C5-0211/2002 – 2002/0090(CNS))
deferimento merito: JURI
parere: LIBE
base giuridica: articolo 61 del trattato CE
- Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione destinato a integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (COM(2002) 43 – C5-0212/2002 – 2001/0122(CNS))
deferimento merito: ITRE
parere: BUDG, CONT, LIBE, AGRI, PECH, FEMM e commissioni interessate
base giuridica: articolo 166 del trattato CE
- Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione destinato a strutturare lo Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (COM(2002) 43 – C5-0213/2002 – 2001/0123(CNS))
deferimento merito: ITRE
parere: BUDG, AGRI e commissioni interessate
base giuridica: articolo 166 del trattato CE
- Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca (COM(2002) 43 – C5-0214/2002 – 2001/0124(CNS))
deferimento merito: ITRE
parere: BUDG, AGRI e commissioni interessate
base giuridica: articolo 166 paragrafo 4 del trattato CE
- Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare» (COM(2002) 43 – C5-0215/2002 – 2001/0125(CNS))
deferimento merito: ITRE
parere: BUDG, AGRI e commissioni interessate
base giuridica: articolo 7 paragrafo 1 del trattato EURATOM
- Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e formazione da attuarsi mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca per conto della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006) (COM(2002) 43 – C5-0216/2002 – 2001/0126(CNS))
deferimento merito: ITRE
parere: BUDG, AGRI e commissioni interessate
base giuridica: articolo 7 paragrafo 1 del trattato EURATOM

Mercoledì 29 maggio 2002

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 7/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0217/2002 – 2002/2076(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 emendato – Risultati delle deliberazioni del Consiglio del 21 maggio 2002 (8605/2002 – C5-0218/2002 – 2002/2043(BUD))
deferimento merito: BUDG
parere: commissioni interessate
- Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC (7756/2002 – C5-0219/2002 – 2002/0808(CNS))
deferimento merito: LIBE
base giuridica: articolo 39 del trattato UE
- Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (COM(2002) 225 – C5-0220/2002 – 1999/0258(CNS))
deferimento merito: LIBE
parere: JURI
base giuridica: articolo 63 del trattato CE
- Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (COM(2002) 265 – C5-0221/2002 – 2001/0006(COD))
per informazione: EMPL
base giuridica: articolo 137 paragrafo 2 del trattato CE
- Proposta di storno di stanziamenti 16/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 605 – C5-0222/2002 – 2002/2098(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (COM(2002) 266 – C5-0223/2002 – 2000/0227(COD))
deferimento merito: ENVI
base giuridica: articolo 175 paragrafo 1 del trattato CE
- Proposta di storno di stanziamenti 15/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 609 – C5-0224/2002 – 2002/2099(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (8964/2002 – C5-0225/2002 – 2002/0807(AVC))
deferimento merito: AFCO
base giuridica: articoli 190 paragrafo 4, del trattato CE, 108 paragrafi 3 e 4 del trattato EURATOM
- Proposta di storno di stanziamenti 14/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 613 – C5-0231/2002 – 2002/2100(GBD))
deferimento merito: BUDG

Mercoledì 29 maggio 2002

- Proposta di storno di stanziamenti 17/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 614 — C5-0232/2002 — 2002/2110(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione (COM(2002) 259 — C5-0233/2002 — 2002/0112(COD))
deferimento merito: JURI
 parere: ECON
base giuridica: articolo 44 del trattato CE

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari (COM(2002) 222 — C5-0234/2002 — 2002/0110(CNS))
deferimento merito: LIBE
 parere: JURI, FEMM
base giuridica: articolo 61 e articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE

- Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'applicazione ai lavoratori autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro (COM(2002) 166 — C5-0235/2002 — 2002/0079(CNS))
deferimento merito: EMPL
base giuridica: articolo 308 del trattato CE

- Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (COM(2001) 823 — C5-0236/2002 — 2001/0327(CNS))
deferimento merito: ITRE
base giuridica: articolo 7 del trattato EURATOM

b) dalle commissioni parlamentari:**ba) le seguenti relazioni:**

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (COM(2001) 423 — C5-0438/2001 — 2001/0172(CNS)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (procedura Hughes rafforzata)
Relatore: on. Novelli
(A5-0162/2002)

- Relazione sullo sviluppo rurale nel contesto dell'Agenda 2000 — bilancio provvisorio nell'UE e nei paesi candidati — 2001/2041(INI) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatrice: on. Rodriguez Ramos
(A5-0164/2002)

- * Relazione sull'iniziativa del Regno del Belgio per l'adozione della decisione del Consiglio concernente l'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol (14628/2001 — C5-0682/2001 — 2001/0830(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatore: on. Deprez
(A5-0165/2002)

- * Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione che istituisce un Istituto europeo per gli studi di polizia (5133/2002 — C5-0055/2002 — 2002/0803(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatore: on. Sousa Pinto
(A5-0166/2002)

Mercoledì 29 maggio 2002

- * Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (5361/2002 — C5-0051/2002 — 2002/0801(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Stockton
(A5-0167/2002)

- * Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione relativa all'istituzione di una rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata (5135/2002 — C5-0052/2002 — 2002/0802(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: on. Cerdeira Morterero
(A5-0168/2002)

- Relazione sul bilancio intermedio della riforma delle OCM nel quadro dell'Agenda 2000 — 2001/2127(INI)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: on. Fiori
(A5-0169/2002)

- * Relazione su un progetto di decisione quadro del Consiglio relativo all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni e di sequestro probatorio (Nuova consultazione) (6980/2002 — C5-0152/2002 — 2001/0803(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatore: on. Marinho
(A5-0172/2002)

- * Relazione sull'iniziativa del Regno di Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (5455/2002 — C5-0053/2002 — 2002/0804(CNS)) e sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzione dell'Unione europea — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatore: on. Deprez
(A5-0173/2002)

- Relazione sulla relazione della Commissione sul controllo dell'attuazione della politica comune della pesca (COM(2001) 526 — C5-0008/2002 — 2002/2001(COS)) — commissione per la pesca
Relatore: on. Busk
(A5-0176/2002)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e nasello (COM(2001) 724 — C5-0693/2001 — 2001/0299(CNS)) — commissione per la pesca
Relatrice: on. Stihler
(A5-0177/2002)

- Relazione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (8605/2002 — C5-0218/2002 — 2002/2043(BUD)) — commissione per i bilanci
Relatore: on. Podestà
(A5-0179/2002)

- ***I Relazione sulla proposta direttiva del Parlamento europeo al Consiglio di direttiva recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione su mercato e d'uso di talune sostanze e preparati

Mercoledì 29 maggio 2002

pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) (COM(2002) 70 – C5-0063/2002 – 2002/0040(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: on. Schörling
(A5-0181/2002)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2007) (COM(2002) 10 – C5-0027/2002 – 2002/0015(COD)) – commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: on. García-Margallo y Marfil
(A5-0182/2002)

- * Relazione sull'iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (9230/2000 – C5-0416/2000 – 2000/0812(CNS)) – commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: on. Ingo Schmitt
(A5-0184/2002)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (COM(2002) 127 – C5-0187/2002 – 2002/0062(CNS)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatore: on. Sjöstedt
(A5-0185/2002)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2001) 335 – C5-0277/2001 – 2001/0140(COD)) – Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: on. Stockmann
(A5-0186/2002)

- ***I Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(2001) 0545 – C5-0633/2001 – 2001/0226(COD)) – commissione per i bilanci

Relatore: on. Turchi
(A5-0188/2002)

- * Relazione sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (COM(2001) 664 – C5-0689/2001 – 2001/0270(CNS)) – commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: on. Ceyhun
(A5-0189/2002)

- ***I Relazione sulla proposta di modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limiti alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali (COM(1998) 115 – C4-0345/1998 – 1998/0096(COD)) – commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: on. Savary
(A5-0191/2002)

- Relazione sulla comunicazione della Commissione: Far fede agli impegni presi, accelerare il passo (COM(2001) 0641 – C5-0075/2002 – 2002/2033(COS)) – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatrice: on. Vlasto
(A5-0192/2002)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2001) 732 – C5-0691/2001 – 2001/0284(CNS)) – commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: on. Marques
(A5-0193/2002)

Mercoledì 29 maggio 2002

bb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (15073/1/2001 – C5-0072/2002 – 2000/0077(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. Roth-Behrendt
(A5-0180/2002)
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (15121/1/2001 – C5-0115/2002 – 2000/0327(COD)) – commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: on. Mastorakis
(A5-0187/2002)
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (15079/1/2001- C5-0071/2002 – 1999/0269(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: on. Bakopoulos
(A5-0194/2002)

*c) dai deputati:**ca) le seguenti interrogazioni orali (articolo 42 del regolamento):*

- Barón Crespo, Westendorp y Cabeza, McNally, Erika Mann, Piecyk, Duin, Goebbels e Rapkay, a nome del gruppo PSE, alla Commissione, sulla situazione del settore della cantieristica navale europea (B5-0019/2002);
- Poettering, Jarzembowski, Langen, Schwaiger, Valdivielso de Cué, Langenhagen e Gomolka, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione, sulla cantieristica navale (B5-0020/2002).
- Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione, sulla situazione della cantieristica navale nella Comunità europea (B5-0251/2002)

cb) le seguenti proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento):

- Cappato, Bautista Ojeda, Bonde, Bonino, Borghezio, Boumediene-Thiery, Bowis, Breyer, Brienza, Casaca, Cashman, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Costa, Della Vedova, Dell'Alba, Di Pietro, Dupuis, Echerer, Färm, Fatuzzo, Ferri, Fiori, Gawronski, Hautala, Hudghton, Kauppi, Lipietz, Lisi, Ludford, Maaten, Mantovani, Markov, Mauro, Mennitti, Messner, Musotto, Newton Dunn, Nisticò, Ortuondo Larrea, Paciotti, Pannella, Pastorelli, Patrie, Perry, Piétrasanta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Raschhofer, Rühle, Sandbæk, Santini, Sbarbati, Staes, Thorning-Schmidt, Thors, Turco, Van der Laan, Vattimo, Wijkman e Wyn sulla «democrazia elettronica» e la «cittadinanza europea elettronica» (B5-0115/2002/riv.)
deferimento merito: AFCO, LIBE, PETI
- Muscardini sullo studio del latino (B5-0116/2002)
deferimento merito: CULT
- Garriga Polledo sulla tutela degli insegnanti contro la violenza scolastica (B5-0117/2002)
deferimento merito: CULT
- Hernández Mollar sulla creazione dell'Università di studi letterari García Lorca (B5-0308/2002)
deferimento merito: CULT
- Muscardini sul rispetto dei diritti umani e la cooperazione (B5-0309/2002)
deferimento merito: AFET

Mercoledì 29 maggio 2002

- cc) *la seguente dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento):*
- Isler Béguin, Piétrasanta, Flemming e Zorba, su un modulo scolastico comunitario di istruzione in materia di ambiente (P5_DCL(2002)0009).
- d) *dal Comitato di conciliazione:*
- progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motori a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (PE-CONS 3615/2002 – C5-0136/2002 – 2000/0136(COD))
 deferimento merito: ENVI
 base giuridica: articolo 95 del trattato CE
 - progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente per il periodo 2001-2010 (PE-CONS 3618/2002 – C5-0171/2002 – 2001/0029(COD))
 deferimento merito: ENVI
 base giuridica: articolo 175, paragrafo 3 del trattato CE
- e) *dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione:*
- ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motori a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (PE-CONS 3615/2002 – C5-0136/2002 – 2000/0136(COD)) – delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
 Relatore: M. Lange
 (A5-0163/2002)
 - ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (PE-CONS 3618/2002 – C5-0171/2002 – 2001/0029(COD)) – delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
 Relatrice: on. Riitta Myller
 (A5-0170/2002)
 - ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorate a catena corta) (PE-CONS 3617/2002 – C5-0138/2002 – 2000/0104(COD)) – delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
 Relatore: M. Nisticò
 (A5-0171/2002)

5. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 7/2002 (C5-0175/2002 – SEC(2002) 387).

Dopo aver preso conoscenza del parere del Consiglio, ha deciso di autorizzare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, il trasferimento secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 – Stanziamenti accantonati

- | | | |
|---|----|-----------------|
| – Stanziamenti accantonati – Articolo B5-825 Eurojust | SI | – 2 800 000 EUR |
| | SP | – 2 000 000 EUR |

Mercoledì 29 maggio 2002

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B5-82 Cooperazione giudiziaria e di polizia – lotta contro la criminalità

– Articolo B5-825 Eurojust	SI	2 800 000 EUR
	SP	2 000 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 8/2002 (C5-0176/2002 – SEC(2002) 388).

Ha deciso di autorizzare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, il trasferimento secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B040 – Stanziamenti accantonati

– Articolo B5-826A Azioni di cooperazione derivanti da iniziative degli Stati membri – Spese di gestione amministrativa	SI	- 90 000 EUR
	SP	- 90 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B5-82 Cooperazione giudiziaria e di polizia – lotta contro la criminalità

– Articolo B5-826 – Azioni di cooperazione derivanti da iniziative degli Stati membri		
– Voce B5-826 A – Azioni di cooperazione derivanti da iniziative degli Stati membri – Spese di gestione amministrativa	SI	90 000 EUR
	SP	90 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 9/2002 (C5-0177/2002 – SEC(2002) 389).

Ha deciso di autorizzare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, il trasferimento secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo A-95 Riserva globale per la riforma della Commissione

– Articolo A-950 Riserva globale per la riforma della Commissione	SND	- 3 500 000 EUR
---	-----	-----------------

Capitolo A-10 – Stanziamenti accantonati

– A-100 Stanziamenti accantonati		
– Voce A-7003 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	SND	- 1 000 000 EUR

Capitolo A-10 – Stanziamenti accantonati

– A-100 Stanziamenti accantonati		
– Voce A-7031 Spese per riunioni di comitati	SND	- 5 000 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo A-11 Personale in attività di servizio

– Articolo A-110 Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico		
– Voce A-1100 Stipendi base	SND	3 500 000 EUR

Mercoledì 29 maggio 2002

Capitolo A-70 Spese di personale di complemento e spese di funzionamento decentrate

– Articolo A-700 Spese di personale di complemento decentrate		
– Voce A-7003 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	SND	1 000 000 EUR
– Articolo A-703 Spese per riunioni e convocazioni		
– Voce A-7031 Spese per riunioni di comitati	SND	5 000 000 EUR
	*	
	* *	

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 11/2002 (C5-0193/2002 – SEC(2002) 516).

Ha deciso di autorizzare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, il trasferimento secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo 10 (*Membri dell'istituzione*)

– Articolo 102 (<i>Indennità transitorie</i>)	SI/SP	– 80 000 EUR
---	-------	--------------

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo 13 (*Missioni e trasferte*)

– Articolo 130 (<i>Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie</i>)	SI/SP	80 000 EUR
---	-------	------------

6. Ordine del giorno

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori (*vedi processo verbale del 13 maggio 2002, punto 10*).

Il Presidente comunica che sono state proposte o apportate le seguenti modifiche, che sono state comunicate ai deputati:

mercoledì 29 maggio

- Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Vertice UE/America latina sono state aggiornate alle 17.30, in quanto il Segretario di Stato per la cooperazione internazionale e l'America latina, Miguel Angel Cortès, non potrà essere presente prima;
- Il gruppo GUE/NGL ha presentato un'interrogazione orale sulla costruzione navale; la stessa sarà inserita nella discussione congiunta su tale argomento;
- Il termine per la presentazione di emendamenti alla relazione Podestà sul BRS n. 2/2002, modificato dal Consiglio (A5-0179/2002), che figura all'ordine del giorno del 30 maggio, è stato fissato alle 16.00 di oggi.

*
* *

Interviene l'on. Schulz il quale comunica che il suo gruppo, il gruppo PSE, ha chiesto che la dichiarazione della Commissione sulla politica comune della pesca prevista all'inizio dell'ordine del giorno della seduta odierna verta anche sulla maniera in cui le decisioni concernenti la riforma di tale politica comune sono state prese, ciò alla luce anche di alcune voci concernenti le pressioni che taluni governi avrebbero esercitato sui membri della Commissione.

Mercoledì 29 maggio 2002

Intervengono su tale richiesta e sulle proposte dell'on. Schulz gli onn. Poettering, presidente del gruppo PPE-DE, Watson, presidente del gruppo ELDR, Cohn-Bendit, copresidente del gruppo Verts/ALE, Crowley, Stevenson, presidente della commissione PECH, Frahm, Hudghton, Nogueira Román e Schulz, quest'ultimo per chiedere formalmente che sia posta in votazione la richiesta del gruppo PSE (Il Presidente, preso atto della richiesta del gruppo PSE, decide di non modificare l'ordine del giorno e di ritornare eventualmente sulla questione, sulla base di una relazione della commissione PECH che sarà presentata alla Conferenza dei presidenti, la quale deciderà successivamente sul seguito da dare).

L'ordine dei lavori è così fissato.

Interventi a titolo della procedura:

Intervengono gli onn:

- Klaß, la quale segnala di essere stata aggredita ieri sera insieme alla sua assistente all'entrata dei visitatori dell'edificio PHS e denuncia la circostanza che i servizi di sicurezza non siano intervenuti; chiede la creazione di una zona di sicurezza intorno all'edificio nonché intorno all'edificio Eastman (il Presidente risponde che sottoporrà la questione all'Ufficio di Presidenza nella riunione odierna e si impegna a tener informata l'oratrice del seguito della vicenda);
- Mombaur, per chiedere al Presidente di prendere delle misure disciplinari contro il personale del servizio di sicurezza presente al momento dell'aggressione e che non è intervenuto; egli chiede che sia sporta denuncia contro tali persone presso le autorità giudiziarie competenti;
- Ludford, la quale ritiene che, in considerazione della gravità della situazione il Parlamento avrebbe dovuto iscrivere all'ordine del giorno della presente tornata la questione del conflitto che si è riaperto tra l'India e il Pakistan (il Presidente riconosce la gravità della questione e afferma che sarà fatto il possibile affinché essa figuri nell'ordine del giorno della prossima sessione);
- MacCormick, relatore per parere della commissione JURI, sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio relativa all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola, che era stata respinta dal Parlamento nella seduta dell'11 aprile (*relazione Ayuso González A5-0073/2002 — processo verbale della seduta in tale data, punto 9*), il quale protesta contro il fatto che la commissione AGRICOLTA abbia appena adottato una seconda relazione su tale argomento senza aver consultato la commissione JURI sulla sua base giuridica; richiede parimenti, riferendosi all'articolo 63 del regolamento, che le questioni relative alla base giuridica sollevate dalla proposta di riforma della politica comune della pesca siano sottoposte sia alla commissione JURI sia alla commissione PECH (il Presidente risponde che la questione verrà esaminata prima della prossima sessione).

7. Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

Il Presidente comunica che la dichiarazione scritta n. 2/2002 non ha raccolto il numero di firme necessario e pertanto decade, a norma dell'articolo 521, paragrafo 5, del regolamento.

8. Politica comune della pesca (dichiarazione seguita da discussione)

Il commissario Fischler fa una dichiarazione sulla politica comune della pesca.

Intervengono gli onn. Stevenson, presidente della commissione PECH, a nome del gruppo PPE-DE, Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Attwooll, a nome del gruppo ELDR, Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE, Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Gallagher, a nome del gruppo UEN, e Farage, a nome del gruppo EDD.

Mercoledì 29 maggio 2002

PRESIDENZA DELL'ON. GIORGOS DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Holmes, non iscritto, Varela Suanzes-Carpegna, Miguélez Ramos, Vermeer, McKenna, Figueiredo, Souchet, Langenhagen, Stihler, Nogueira Román, Gorostiaga Atxalandabaso, Maat, Lage, Piétrasanta, Cunha, Gillig, Bautista Ojeda, Lisi, James Nicholson, Galeote Quecedo, Stevenson, per fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Barón Crespo, il commissario Fischler, e l'on. Hudghton, quest'ultimo per rivolgere una domanda alla Commissione.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES PROVAN

Vicepresidente

9. Industria automobilistica (discussione)

L'on. Konrad illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e prassi concertate dell'industria automobilistica (2002/2046(INI)) (A5-0144/2002).

Intervengono gli onn. Berger, relatore per parere della commissione JURI, Karas, a nome del gruppo PPE-DE, Rapkay, a nome del gruppo PSE, Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR, Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, Caullery, a nome del gruppo UEN, Della Vedova, non iscritto, Villiers, Berenguer Fuster, Harbour, Whitehead, Radwan, dos Santos, García-Margallo y Marfil, Skinner e Andria e il commissario Monti.

PRESIDENZA DELL'ON. ALONSO JOSÉ PUERTA

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punto 22.

10. Vertice UE/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002) (dichiarazioni seguite da discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio Miguel Angel Cortés e il commissario Vitorino fanno delle dichiarazioni sul Vertice UE/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002).

Intervengono gli onn. Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, Obiols i Germà, a nome del gruppo PSE, Malmström, a nome del gruppo ELDR, Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Maset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Queiró, a nome del gruppo UEN, Fernández Martín, Linkohr, Liese e Stenzel e il Presidente Cortés.

La Presidenza comunica che sono state presentate 5 proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

- Salafranca Sánchez-Neyra e Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE, sui risultati del II Vertice UE-America latina (B5-0318/2002);
- Alyssandrakis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Maset Campos, Schmid e Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi riuniti a Madrid il 17 e 18 maggio 2002 (B5-0320/2002);
- Queiró, a nome del gruppo UEN, sul Vertice UE/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002) (B5-0323/2002);

Mercoledì 29 maggio 2002

- Frassoni, Lipietz, Mayol i Raynal e Nogueira Román, a nome del gruppo Verts/ALE, sui risultati del II Vertice UE/America latina (B5-0324/2002);
- Sánchez García, Malmström e Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo ELDR, sulle conclusioni del Vertice UE-America latina (Madrid, 17-18 maggio 2002) (B5-0326/2002).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punto 23.

11. Sicurezza privata (rete di punti di contatto)* – Istituto europeo di studi di polizia * – Protezione delle personalità (rete europea) * – Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) */ Futuro sviluppo di Europol * – Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol * (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque relazioni, presentate a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

La on. Cerdeira Morterero illustra la sua relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata (5135/2002 – C5-0052/2002 – 2002/0802(CNS)) (A5-0168/2002).

PRESIDENZA DELL'ON. GERHARD SCHMID

Vicepresidente

L'on. Sousa Pinto illustra la sua relazione, sull'iniziativa del Regno di Spagna relativa alla creazione di un Istituto europeo per gli studi di polizia (5133/2002 – C5-0055/2002 – 2002/0803(CNS)) (A5-0166/2002).

L'on. Stockton illustra la sua relazione, sull'iniziativa del Regno di Spagna relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (5361/2002 – C5-0051/2002 – 2002/0801(CNS)) (A5-0167/2002).

L'on. Deprez illustra la sua relazione, sull'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (5455/2002 – C5-0053/2002 – 2002/0804(CNS)) e sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sullo sviluppo futuro di Europol e sull'integrazione di pieno diritto di quest'ultimo nel sistema istituzionale dell'Unione europea (A5-0173/2002).

L'on. Deprez illustra la sua relazione, sull'iniziativa del Regno del Belgio per l'adozione della decisione del Consiglio concernente l'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol (14628/2001 – C5-0682/2001 – 2001/0830(CNS)) (A5-0165/2002).

Intervengono l'on. Naranjo Escobar, relatore per parere della commissione BUDG, il commissario Vitorino e gli onn. Hernández Mollar, a nome del gruppo PPE-DE, Ceyhun, a nome del gruppo PSE, Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, Berthu, non iscritto, Pirker, Borghezio, Coelho e Paisley.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punti da 16 a 20.

(La seduta è sospesa alle 19.55, e ripresa alle 21.00)

Mercoledì 29 maggio 2002

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

12. Agenda 2000: riforma delle OCM – Agenda 2000: sviluppo rurale (discussione)

L'ordine del giorno reca in discussione congiunta, due relazioni, presentate a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

L'on. Fiori, illustra la sua relazione, sul bilancio intermedio della riforma delle OCM nel quadro dell'Agenda 2000 (2001/2127(INI)) (A5-0169/2002).

La on. Rodríguez Ramos, illustra la sua relazione, sullo sviluppo rurale nel quadro dell'Agenda 2000 – bilancio intermedio nell'UE e nei paesi candidati (2001/2041(INI)) (A5-0164/2002).

Intervengono gli onn. Schierhuber, a nome del gruppo PPE-DE, Garot, a nome del gruppo PSE, Olsson, a nome del gruppo ELDR, Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Mathieu, a nome del gruppo EDD, Jeggle, Fruteau, Pesälä, Fiebiger, Van Dam, Redondo Jiménez, Alyssandrakis e McCartin e il commissario Fischler.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punti 24 e 25.*

13. Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (comunicazioni elettroniche) *II (discussione)**

L'on. Cappato illustra la sua raccomandazione per la seconda lettura, presentata a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (15396/2/2001 – C5-0035/2002 – 2000/0189(COD)) (A5-0130/2002).

Intervengono gli onn. Von Boetticher, a nome del gruppo PPE-DE, Paciotti, a nome del gruppo PSE, Ludford, a nome del gruppo ELDR, Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilka Schröder, a nome del gruppo GUE/NGL, Cederschiöld, Cashman, Plooij-van Gorsel, Santini e Paasilinna e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punto 12.*

14. Accesso al pubblico all'informazione ambientale *II (discussione)**

La on. Korhola illustra la sua raccomandazione per la seconda lettura, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (11878/1/2001 RIV 1 – C5-0034/2002 – 2000/0169(COD)) (A5-0136/2002).

Intervengono gli onn. Ludford, relatrice per parere della commissione LIBE, Malliori, a nome del gruppo PSE e Schörling, a nome del gruppo Verts/ALE e il commissario sig.ra Wallström.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punto 13.*

Mercoledì 29 maggio 2002

15. Prodotti fitosanitari (discussione)

L'on. Lannoye illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla relazione della Commissione relativa alla valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) (COM(2001) 444 — C5-0011/2002 — 2002/2015(COS)) (A5-0155/2002).

Intervengono gli onn. Redondo Jiménez, a nome del gruppo PPE-DE, Van Brempt, a nome del gruppo PSE, Hans Blokland, a nome del gruppo EDD, il quale segnala un errore nella versione olandese, e Whitehead e il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punto 26.

16. Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ***III (discussione)

La on. Myller illustra la relazione della delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione, sul progetto comune di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente per il periodo 2001-2010 (PE-CONS 3618/1/2002 — C5-0171/2002 — 2001/0029(COD)) (A5-0170/2002).

Intervengono gli onn. Gutiérrez-Cortines, a nome del gruppo PPE-DE e Schörling, a nome del gruppo Verts/ALE e il commissario sig.ra Wallström.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punto 10.

17. Veicoli a motore a due o tre ruote ***III (discussione)

L'on. Lange illustra la relazione della delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione, sul progetto comune di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote che modifica la direttiva 97/24/CE (PE-CONS 3615/2002 — C5-0136/2002 — 2000/0136(COD)) (A5-0163/2002).

Interviene il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punto 11.

18. Situazione del settore europeo delle costruzioni navali — Costruzione navale (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre interrogazioni orali.

La on. Erika Mann svolge l'interrogazione orale che, unitamente agli onn. Barón Crespo, Westendorp y Cabeza, McNally, Piecyk, Duin, Goebbels e Rapkay, ha presentato alla Commissione, sulla situazione del settore europeo delle costruzioni navali (B5-0019/2002).

L'on. Valdivielso de Cué svolge l'interrogazione orale che, unitamente agli onn. Jarzembowski, Langen, Schwaiger, Poettering, Langenhagen e Gomolka, ha presentato alla Commissione, sulla costruzione navale (B5-0020/2002).

L'on. Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, svolge l'interrogazione orale che ha presentato alla Commissione sulla situazione della costruzione navale nella Comunità europea (B5-0251/2002).

Mercoledì 29 maggio 2002

Il commissario Liikanen risponde alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Gomolka, a nome del gruppo PPE-DE, Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR, Pérez Álvarez e Langenhagen.

La Presidenza comunica che sono state presentate quattro proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

- Wurtz e Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla costruzione navale (B5-0319/2002)
- Langen e Valdivielso de Cué, a nome del gruppo PPE-DE, sulla situazione dell'industria delle costruzioni navali (B5-0321/2002)
- Muscardini, a nome del gruppo UEN, sulla cantieristica (B5-0322/2002)
- Erika Mann e Duin, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dell'industria cantieristica (B5-0325/2002)

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 30 maggio 2002, punto 27.*

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che è stato fissato l'ordine del giorno della seduta di domani (documento «Ordine del giorno» PE 316.576/OJJE).

20. Chiusura della seduta

La Presidenza dichiara chiusa la seduta alle 00.05.

Julian Priestley
Segretario generale

Ingo Friedrich
Vicepresidente

Mercoledì 29 maggio 2002

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Belder, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Brie, Brienza, Brok, Buitengeweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Camre, Cappato, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corrie, Cossutta, Costa Paolo, Costa Raffaele, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, De Clercq, Decourrière, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Ducarme, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Elles, Esclopé, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flemming, Fleisch, Florenz, Folias, Fontaine, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Gallagher, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Gorostiaga Atxalandabaso, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Holmes, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hulthén, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jackson, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perrière, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mantovani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Moraes, Moreira Da Silva, Morgan, Morgantini, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Nair, Napolitano, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nobilia, Nogueira Román, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patrie, Paulsen, Peijs, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirkker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rovsing, Rübig, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sørensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vander Taelen, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, Veltroni, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zissener, Zorba, Zrihen

Giovedì 30 maggio 2002

(2003/C 187 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELL'ON. INGO FRIEDRICH

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 9.00.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

La on. Uca ha fatto sapere di essere stata presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura nella lista di presenza.

Interviene l'on. Mombaur sul suo intervento del giorno precedente (*vedi processo verbale della seduta del 29 maggio 2002, punto 6*) (la Presidenza risponde che nella riunione di ieri pomeriggio l'Ufficio di presidenza si è occupato della questione chiedendo un rapporto scritto sull'accaduto).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alle relative posizioni della Commissione su:

- una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (C5-0183/2002 – 2001/0107(COD) – SEC(2002) 423 – 5117/1/2002)
deferimento merito: ENVI
competenti per parere in prima lettura: ITRE, JURI, RETT
- una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (C5-0226/2002 – 2000/0262(COD) – SEC(2002) 436 – 15546/1/2001)
deferimento merito: ENVI
competenti per parere in prima lettura: ITRE, JURI
- una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio (C5-0227/2002 – 2000/0331(COD) – SEC(2002) 581 – 5475/1/2002)
deferimento merito: ENVI
competenti per parere in prima lettura: LIBE, PETI
- una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (C5-0228/2002 – 2000/0237(COD) – SEC(2002) 615 – 7473/1/2002)
deferimento merito: RETT
competenti per parere in prima lettura: EMPL, ENVI, ITRE

Giovedì 30 maggio 2002

- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Comitato per la sicurezza marittima e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (C5-0229/2002 — 2000/0236(COD) — SEC(2002) 615 — 7100/1/2002)
deferimento merito: RETT
competenti per parere in prima lettura: EMPL, ENVI, ITRE
- una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita (rifusione) (C5-0230/2002 — 2000/0162(COD) — SEC(2002) 627 — 7328/1/2002)
deferimento merito: JURI
competente per parere in prima lettura: ECON

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 31 maggio 2002.

4. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE-DE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione DEVE

- on. Bowis, come membro titolare in sostituzione dell'on. Balfe
- on. Balfe come membro titolare in sostituzione dell'on Bowis.

5. Aiuti di Stato all'industria carboniera * (discussione)

L'on. Novelli illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (COM(2001) 423 — C5-0438/2001 — 2001/0172(CNS)) (A5-0162/2002).

Intervengono gli onn. Rapkay, relatore per parere della commissione ECON, Valdivielso de Cué, a nome del gruppo PPE-DE, Westendorp y Cabeza, a nome del gruppo PSE, Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Mombaur, Adam, González Álvarez e Chichester e la Vicepresidente della Commissione Loyola de Palacio.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 21.*

6. Rete transeuropea di trasporto ***I (discussione)

L'on. Bradbourn illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (COM(2001) 544 — C5-0478/2001 — 2001/0229(COD)) (A5-0135/2002).

Intervengono gli onn. Flemming, relatrice per parere della commissione ENVI, Peijs, a nome del gruppo PPE-DE, Savary, a nome del gruppo PSE, Sterckx, a nome del gruppo ELDR, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, e Van Dam, a nome del gruppo EDD.

Giovedì 30 maggio 2002

PRESIDENZA DELLA ON. CHARLOTTE CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Cocilovo, Piecyk, Ortuondo Larrea, Rack, Watts e Carraro e la Vicepresidente della Commissione Loyola de Palacio.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 15.*

7. Responsabilità sociale delle imprese (discussione)

L'on. Howitt illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sul Libro verde della Commissione: «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001) 366 – C5-0161/2002 – 2002/2069(COS)) (A5-0159/2002).

Intervengono gli onn. Kratsa-Tsagaropoulou, relatrice per parere della commissione FEMM, Westendorp y Cabeza, relatore per parere della commissione ITRE, Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, Thorning-Schmidt, a nome del gruppo PSE, Jensen, a nome del gruppo ELDR, Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Pronk, Hans-Peter Martin e Pérez Álvarez e il commissario sig.ra Diamantopoulou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 28.*

8. BRS 2/2002, modificato dal Consiglio (discussione)

L'on. Podestà illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo 2/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002, modificato dal Consiglio (8605/2002 – C5-0218/2002 – 2002/2043(BUD)) (A5-0179/2002).

Intervengono gli onn. Walter, a nome del gruppo PSE, e Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, e il commissario sig.ra Diamantopoulou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 14.*

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD ONESTA

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale, e i risultati delle votazioni per AN nell'allegato 2, pubblicato separatamente, e al seguente indirizzo elettronico: www.europarl.eu.int.

9. Sostanze e preparati pericolosi *III (procedura senza discussione) (votazione)**

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorate a catena corta) (PE-CONS 3617/2002 – C5-0138/2002 – 2000/0104(COD)) (relatore: on. Nisticò) – (A5-0171/2002)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROGETTO COMUNE PE-CONS 3617/2002 – C5-0138/2002 – 2000/0104(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (P5_TA(2002)0258).

Giovedì 30 maggio 2002

10. Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente *III** (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione (relatrice: on. Riitta Myller) — (A5-0170/2002)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROGETTO COMUNE PE—CONS 3618/1/2002 — C5-0171/2002 — 2001/0029(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (P5_TA(2002)0259).

11. Veicoli a motore a due o a tre ruote *III** (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione (relatore: on. Lange) — (A5-0163/2002)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROGETTO COMUNE PE—CONS 3615/2002 — C5-0136/2001 — 2001/0136(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (P5_TA(2002)0260).

12. Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (comunicazioni elettroniche) *II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Cappato — A5-0130/2002

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 15396/2/2001 — C5-0035/2001 — 2000/0189(COD):

Interviene, conformemente all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento, il commissario sig.ra Diamantopoulou per far conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti.

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune quale emendata (P5_TA(2002)0261).

13. Accesso al pubblico all'informazione ambientale *II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Korhola — A5-0136/2002

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 11878/1/2001 — C5-0034/2002 — 2000/0169(COD):

Interviene, conformemente all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento, il commissario sig.ra Diamantopoulou per far conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti.

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune quale emendata (P5_TA(2002)0262).

14. BRS 2/2002, modificato dal Consiglio (votazione)

Relazione Podestà — A5-0179/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0263).

Giovedì 30 maggio 2002

15. Rete transeuropea di trasporto *I (votazione)**

Relazione Bradbourn — A5-0135/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2001) 544 — C5-0478/2001 — 2001/0229(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0264).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0264).

16. Sicurezza privata (Rete di punti di contatto) * (votazione)

Relazione Cerdeira Morterero — A5-0168/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

INIZIATIVA DEL REGNO DI SPAGNA 5135/2002 — C5-0052/2002 — 2002/0802(CNS):

Il Parlamento respinge l'iniziativa (P5_TA(2002)0265).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0265).

17. Istituto europeo di studi di polizia * (votazione)

Relazione Sousa Pinto — A5-0166/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

INIZIATIVA DEL REGNO DI SPAGNA 5133/2002 — C5-0055/2002 — 2002/0803(CNS):

Il Parlamento respinge l'iniziativa (P5_TA(2002)0266).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0266).

18. Protezione delle personalità (rete europea) * (votazione)

Relazione Stockton — A5-0167/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

INIZIATIVA DEL REGNO DI SPAGNA 5361/2002 — C5-0051/2002 — 2002/0801(CNS):

Il Parlamento approva l'iniziativa quale emendata (P5_TA(2002)0267).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0267).

Giovedì 30 maggio 2002

19. Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)/Futuro sviluppo di Europol * (votazione)

Relazione Deprez — A5-0173/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

1. INIZIATIVA DEL REGNO DEL BELGIO E DEL REGNO DI SPAGNA 5455/2002 — C5-0053/2002 — 2002/0804(CNS):

Il Parlamento respinge l'iniziativa (P5_TA(2002)0268).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0268).

2. PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE:

Il Parlamento adotta la raccomandazione (P5_TA(2002)0269).

20. Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol * (votazione)

Relazione Deprez — A5-0165/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

INIZIATIVA DEL REGNO DEL BELGIO 5455/2002 — C5-0053/2002 — 2002/0804(CNS):

Il Parlamento respinge l'iniziativa (P5_TA(2002)0270).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0270).

21. Aiuti di Stato all'industria carboniera * (votazione)

Relazione Novelli — A5-0162/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2001) 423 — C5-0438/2001 — 2001/0172(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (P5_TA(2002)0271).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0271).

Giovedì 30 maggio 2002

22. Industria automobilistica (votazione)

Relazione Konrad — A5-0144/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0272).

23. Vertice UE/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002) (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0318, 0320, 0323, 0324 e 0326/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0318/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0318, 0323 e 0326/2002):

presentata dagli onn.:

- Salafranca Sánchez-Neyra e Oostlander, a nome del gruppo PPE-DE
- Obiols i Germà e Linkohr, a nome del gruppo PSE
- Malmström, a nome del gruppo ELDR
- Queiró, a nome del gruppo UEN

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0273).

(Le proposte di risoluzione B5-0320 e 0324/2002 decadono).

24. Agenda 2000: riforma delle OCM (votazione)

Relazione Fiori — A5-0169/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0274).

25. Agenda 2000: sviluppo rurale (votazione)

Relazione Rodríguez Ramos — A5-0164/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0275).

26. Prodotti fitosanitari (votazione)

Relazione Lannoye — A5-0155/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0276).

Giovedì 30 maggio 2002

27. Costruzioni navali (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0319, 0321, 0322 e 0325/2002

*(Richiesta la maggioranza semplice)**(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0319/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0319, 0321, 0322 e 0325/2002):

presentata dagli onn.:

- Valdivielso de Cué e Langen, a nome del gruppo PPE-DE
- Erika Mann e Duin, a nome del gruppo PSE
- Wurtz e Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL
- Muscardini, a nome del gruppo UEN

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0277).

28. Responsabilità sociale delle imprese (votazione)

Relazione Howitt — A5-0159/2002

*(Richiesta la maggioranza semplice)**(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0278).

*

* *

PRESIDENZA DELLA ON. CATHERINE LALUMIÈRE

*Vicepresidente**Dichiarazioni di voto orali:*

Relazione Riitta Myller — A5-0170/2002: on. Ahern

Raccomandazione per la seconda lettura Cappato — A5-0130/2002: onn. Ahern, Fatuzzo, e Cashman a nome dei deputati britannici del gruppo PSE

Raccomandazione per la seconda lettura Korhola — A5-0136/2002: onn. Ahern e Fatuzzo

Relazione Podestà — A5-0179/2002: on. Fatuzzo

Relazione Bradbourn — A5-0135/2002: on. Fatuzzo

Relazione Cerdeira Morterero — A5-0168/2002: on. Fatuzzo

Relazione Sousa Pinto — A5-0166/2002: on. Fatuzzo

Relazione Stockton — A5-0167/2002: on. Fatuzzo

Relazione Deprez — A5-0165/2002: on. Fatuzzo

Relazione Novelli — A5-0162/2002: on. Fatuzzo

Relazione Konrad — A5-0144/2002: onn. Fatuzzo, Ebner

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Fiori — A5-0169/2002: onn. Fatuzzo, Doyle (la quale chiede altresì che il regolamento del Parlamento sia modificato al fine di impedire che un deputato possa presentare più di una dichiarazione di voto orale per seduta (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata nel corso della prossima tornata nel quadro della relazione Corbett) e Adam.

Relazione Rodriguez Ramos — A5-0164/2002: Adam, Fatuzzo, quest'ultimo anche sull'intervento della on. Doyle.

Relazione Lannoye — A5-0155/2002: onn. Ahern, Fatuzzo

Relazione Howitt — A5-0159/2002: onn. Ahern, Fatuzzo, Purvis

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale della presente seduta.

Correzioni di voto:

Raccomandazione seconda lettura Cappato — A5-0130/2002

- emendamento 2
contrari: onn. Kratsa-Tsagaropoulou, Radwan, Barón Crespo, Sauquillo Perez del Arco
- emendamento 20
favorevole: on. Korakas
- emendamento 46, seconda parte
contrari: onn. Krarup, Bonde
- emendamento 47
favorevole: on. Radwan

Relazione Bradbourn — A5-0135/2002

- emendamento 5
contraria: on. Cederschiöld
- emendamento 6
contraria: on. McNally
- emendamento 10
favorevole: on. Cederschiöld
- emendamento 11
contraria: on. Cederschiöld
- emendamento 20, parte corrispondente all'art. 8, paragrafo 1, comma 1
astenuto: on. Wurtz
- emendamenti 53, 54, 55, 56
favorevole: on. Smet
- emendamento 60
favorevole: on. Raymond
contrari: onn. Cederschiöld, Hughes
- risoluzione legislativa
favorevole: on. Matikainen-Kallström

Relazione Deprez — A5-0173/2002

- raccomandazione
contraria: on. Jackson

Relazione Konrad — A5-0144/2002

- emendamento 8
favorevole: on. Doyle
contrari: onn. Mastorakis, Zrihen
- modifica 6
contraria: on. Erika Mann
- modifica 28, prima e seconda parte
favorevole: on. Radwan
contraria: on. Scallon
- votazione finale
favorevoli: onn. Radwan, Zrihen, Scallon, Menrad
contraria: on. Villiers
astenuta: on. Riis-Jørgensen

Relazione Fiori — A5-0169/2002

- considerando N, prima parte
favorevole: on. Kratsa-Tsagaropoulou
astenute: onn. Doyle, Scallon
- considerando N, seconda parte
astenuta: on. Scallon
- considerando AF
astenuta: on. Scallon
- considerando AH
astenuta: on. Scallon
- considerando AZ
favorevole: on. Doyle
contraria: on. Cederschiöld
- considerando BI
favorevoli: onn. Cederschiöld, Chichester
- paragrafo 25
contrarie: onn. Doyle, Scallon
- paragrafo 41
contraria: on. Cederschiöld
- emendamento 24
contrario: on. Pirker
- emendamento 33
contraria: on. Kratsa Tsagaropoulou

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**29. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta**

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

Giovedì 30 maggio 2002

30. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 10 al 13 giugno 2002.

31. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta è tolta alle 13.15.

Julian Priestley
Segretario generale

Pat Cox
Presidente

Giovedì 30 maggio 2002

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Ahern, Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Atkins, Attwooll, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Belder, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Camre, Cappato, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Corrie, Costa Paolo, Costa Raffaele, Cox, Cunha, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Elles, Esclopé, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flemming, Fleisch, Folia, Fontaine, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Holmes, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Iivari, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jackson, Jean-Pierre, Jeggel, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, McCormick, McMillan-Scott, McNally, Madelin, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mantovani, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Moraes, Moreira Da Silva, Morgan, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Musotto, Musumeci, Myller, Nair, Napolitano, Naranjo Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nobilia, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Okking, Olsson, Onesta, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patrie, Paulsen, Peijs, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Píscarreta, Pisicchio, Pittella, Plooi-j-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Prets, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübige, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vander Taelen, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, Veltroni, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Giovedì 30 maggio 2002

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN	votazione per appello nominale
VE (... , ... , ...)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune

1. Sostanze e preparati pericolosi

Progetto comune: NISTICÒ (A5-0171/2002) [***III]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
progetto comune		<i>testo originale</i>		+	

2. Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

Progetto comune: MYLLER (A5-0170/2002) [***III]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
progetto comune		<i>testo originale</i>		+	

3. Veicoli a motore a due o a tre ruote

Progetto comune: LANGE (A5-0163/2002) [***III]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
progetto comune		<i>testo originale</i>		+	

Giovedì 30 maggio 2002

4. Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (comunicazioni elettroniche)

Raccomandazione per la seconda lettura: CAPPATO (A5-0130/2002) [***II]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/ Osservazioni
<i>emendamenti della commissione competente – votazione in blocco</i>	1	commissione		-	
	3				
	5-7				
	10				
	12				
	21				
<i>emendamenti della commissione competente – votazioni distinte</i>	9	commissione	vd	+	
	13	commissione	vd	+	
cons. 11	2	commissione	AN	-	
	47	PPE-DE+PSE	AN	+	
cons. 25	4	commissione		-	
	26	PPE-DE		+	
cons. 41	29	PPE-DE	vs		
			1	+	
			2	-	modifica orale von Boetticher
			3	-	
	4	-	89, 360, 29		
8	commissione		↓		
dopo il cons. 44	45	PPE-DE+PSE		+	
art. 5	11	commissione		-	
	25	PPE-DE		+	
art. 12, § 2	14	commissione		-	
	35	PPE-DE		-	
art. 12, § 3	24*	ELDR		+	
	36*	PPE-DE			
art. 13, § 1	40	GUE/NGL		-	
	15	commissione		-	
art. 13, § 2	41S	GUE/NGL		-	
	16	commissione		-	
	44	PPE-DE+PSE	vs		
1			+		
			2	-	302, 154, 14

Giovedì 30 maggio 2002

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/ Osservazioni
art. 13, § 3	42S	GUE/NGL		-	
	17	commissione		-	
	28	PPE-DE		+	
art. 13, § 4	43	GUE/NGL		-	
art. 14, § 3	19	commissione		-	
	38	PPE-DE		+	
art. 15, § 1	20	commissione	AN	-	
	46	PPE-DE+PSE	vs/AN		
			1	+	
2	+				
art. 15, dopo il § 2	39/riv.	PPE-DE		R	
art. 16, § 2	22	commissione		-	
	37	PPE-DE		+	
art. 17	48	PPE-DE+PSE		+	
dopo l'art. 17	18	commissione		+	
	23	commissione		-	
	49	PPE-DE+PSE		+	
art. 18	50	PPE-DE+PSE		+	

Gli emendamenti 27 e da 30 a 34 (incluso) sono ritirati

Gli emendamenti 18 e 23 formano un insieme e devono essere posti in votazione insieme

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR em. 2, 47, 46, 20

Verts/ALE em. 20, seconda parte dell'em. 46

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 9, 13, 18

PSE emm. 9, 13, 18

Richieste di votazione per parti separate

PSE, ELDR

em. 29

prima parte: insieme del testo tranne i termini «o impresa» e «analoghi»

seconda parte: tali termini modificati oralmente dall'on. von Boetticher («entità» invece di «impresa»)

terza parte: i termini «o impresa»

quarta parte: soppressione del termine «analoghi»

em. 44

prima parte: insieme del testo tranne i termini «di tipo analogo»

seconda parte: tali termini

Giovedì 30 maggio 2002

Relatore, GUE/NGL, Verts/ALE, ELDR

em. 46

prima parte: insieme del testo tranne i termini «A tal fine gli Stati membri ... per i motivi enunciati nel presente paragrafo»

seconda parte: tali termini

Varie

Il PPE-DE ritira il suo emendamento 39/riv.

Interventi:

- l'on. von Boetticher, prima della votazione sull'emendamento 29, per presentare un emendamento orale volto a sostituire il termine «impresa» con il termine «entità»
- la on. Ludford, sulla procedura di votazione sugli emendamenti 29 e 44
- l'on. Cappato, relatore, dopo la votazione sulla prima parte dell'emendamento 46, per raccomandare la reiezione della seconda parte di tale emendamento
- la on. Frassoni per sostenere la proposta del relatore
- l'on. Cappato, relatore, dopo la votazione sulla raccomandazione per la seconda lettura, per indicare che i risultati della votazione non riflettono la sua posizione sulla posizione comune e si è quindi dissociato dal testo così modificato
- la on. Frassoni, la quale protesta contro il fatto che il Parlamento non si sia pronunciato sulla ricevibilità della seconda parte dell'em. 46 (la Presidenza risponde di essersi già occupata, assieme ai servizi competenti, della questione della ricevibilità).

5. Accesso del pubblico all'informazione ambientale

Raccomandazione per la seconda lettura: KORHOLA(A5-0136/2002) [***II]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-34 36-47	commissione		+	
art. 5	48	ELDR+Verts+GUE		-	
	35	commissione		+	

Interventi:

- la on. Korhola, relatrice, prima della votazione sull'em. 48, per sostenere tale emendamento

6. BRS 2/2002, modificato dal Consiglio

Relazione: PODESTÀ (A5-0179/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
relazione Podestà (A5-0179/2002)					
cons. B	1	commissione		+	

Giovedì 30 maggio 2002

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
dopo il cons. B	2	commissione		+	
§ 1	3	commissione		+	
§ 2	4	commissione		+	
dopo il § 2	5	commissione		+	richiesta maggioranza qualificata
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

7. Rete transeuropea di trasporto

Relazione: BRADBURN (A5-0135/2002) [***I]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1	commissione		+	
	4				
	7-9				
	15				
	18-19				
	23				
	25-26				
28-29					
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	2	commissione	vs		
			1	+	
			2	+	
	5	commissione	AN	+	
	10	commissione	vd	+	317, 164, 10
	11	commissione	AN	+	
	21	commissione	vd	+	294, 185, 12
	24	commissione	vs		
			1	+	
		2	-		
cons. 2	31	BRADBURN ea		-	
	3	commissione		+	
dopo il cons. 3	53	ELDR+EDD	AN	+	
cons. 4	6	commissione		+	
	33	BRADBURN ea		-	
dopo il cons. 4	48	ELDR		+	
cons. 6	44	PSE		+	
dopo il cons. 7	45	PSE		-	227, 257, 7
cons. 13	47	CARRARO ea		+	

Giovedì 30 maggio 2002

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
art. 2, § 2	34	BRADBURN ea		R	
	12	commissione	vs		
			1	+	
			2	+	
art 5, lettera a)	49	ELDR		+	313, 174, 4
	13	commissione		↓	
art. 5, dopo la lettera a)	50	ELDR ea		+	
art 5, lettera b)	52	ELDR	vs		
			1	+	
			2	-	
	14	commissione		+	
art 5, lettera d)	35	BRADBURN ea		-	
	16	commissione		+	
art 5, lettera e)	36	BRADBURN ea		-	
	17	commissione		+	
art. 8, § 1, alinea 1	20pc	commissione	AN	+	
art. 8, § 2, alinea 1	40	EDD		-	
	20 pc	commissione	AN	+	
art. 8, § 1, dopo l'alinea 2)	41	EDD		+	
	20 pc	commissione	AN	↓	
art. 8, § 2	42	EDD		+	
	20 pc	commissione	AN	↓	
art. 8, dopo il § 2	43	EDD		-	
	20 pc	commissione	AN	+	
art. 9	37	BRADBURN ea		-	
art. 10, § 2, dopo l'alinea 2)	57	Verts/ALE		-	
art 10, punto 4, parte introduttiva e trattini 1-4	22 pc	commissione	vs		
			1	+	
			2	+	
	51	ELDR		+	275, 196, 7
art 10, punto 4, trattino 6	38	BRADBURN ea		-	
	22 pc	commissione		+	
art. 13, § 3	39	BRADBURN ea		-	
	27	commissione		+	

Giovedì 30 maggio 2002

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
art. 18, § 1	58	Verts/ALE		-	
art. 21	46	PSE		+	
	30	commissione		↓	
allegato 1	59	Verts/ALE	AN	-	
	60	Verts/ALE	AN	-	
allegato 3, punti 1 e 3 (parti introduttive)	61	Verts/ALE	AN	-	
	62	Verts/ALE	AN	-	
allegato 3, punto 3	54	ELDR+EDD	AN	-	
allegato 3, punti 4 e 6	63	Verts/ALE	AN	-	
	64	Verts/ALE	AN	-	
allegato 3, dopo il punto 14	55	ELDR + EDD	AN	-	
allegato 3, punti da 15 a 20	56	ELDR + EDD	AN	-	
	65	Verts/ALE		-	
	66	Verts/ALE	AN	-	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	

L'emendamento 32 è annullato

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 5, 11, votazione finale
 ELDR emm. 53, 54, 55
 Verts/ALE emm 20, 59, 60, 61, 62, 64, 63, 66
 GUE/NGL emm. 56, 66
 EDD em. 56

Richieste di votazione distinta

PSE emm. 10, 24
 Verts/ALE em. 21
 EDD em. 11

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 12

prima parte: insieme del testo tranne la lettera c)
seconda parte: lettera c)

em. 52

prima parte: insieme del testo tranne i termini «come lunghe distanze, barriere naturali»
seconda parte: tali termini

Giovedì 30 maggio 2002

Verts/ALE

em. 24*prima parte:* insieme del testo tranne il termine «stradale»*seconda parte:* tale termine

EDD

em. 2*prima parte:* «Conformemente all'articolo 154 del trattato ... e del fondo di coesione»*seconda parte:* resto**em. 22***prima parte:* «La rete ferroviaria»*seconda parte:* resto

Varie

L'emendamento 34 è stato ritirato

8. Sicurezza privata (Rete di punti di contatto)

Relazione: CERDEIRA MORTERERO (A5-0168/2002) [*]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
votazione: testo dell'iniziativa				-	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Interventi:

- la on. Cerdeira Morterero, relatrice, per chiedere che sia posta in votazione la proposta di risoluzione legislativa che conferma la reiezione del testo.

9. Istituto europeo di studi di polizia

Relazione: SOUSA PINTO (A5-0166/2002) [*]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
votazione: testo dell'iniziativa				-	
votazione: risoluzione legislativa				+	

La commissione per le libertà propone la reiezione del testo dell'iniziativa.

Interventi:

- l'on. Sousa Pinto, relatore.

10. Protezione delle personalità (rete europea)

Relazione: STOCKTON (A5-0167/2002) [*]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-10	commissione:		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Giovedì 30 maggio 2002

11. Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)/Futuro sviluppo di Europol

Relazione: DEPREZ (A5-0173/2002) [*]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
1. iniziativa					
votazione: testo dell'iniziativa				-	
votazione: risoluzione legislativa				+	
2. raccomandazione					
insieme del testo		testo originale	AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale della raccomandazione

Interventi:

- l'on. Terence Wynn, presidente della commissione BUDG, per presentare un emendamento orale al considerando H, volto a inserire i termini «una parte del» prima dei termini «bilancio dell'Europol», e alla raccomandazione 2, volto a inserire i termini «una parte dei» prima dei termini «contributi degli Stati membri»
- l'on. Deprez, relatore, il quale indica che il testo segue la linea di altri testi già approvati in passato e si dichiara d'accordo a seguire la proposta della commissione BUDG.

12. Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol

Relazione: DEPREZ (A5-0165/2002) [*]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
votazione: testo dell'iniziativa				-	
votazione: risoluzione legislativa				+	

13. Aiuti di Stato all'industria carboniera

Relazione: NOVELLI (A5-0162/2002) [*]

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
insieme del testo	3	Verts/ALE		-	
	4	Verts/ALE		-	
	5	Verts/ALE		-	
	6	Verts/ALE		-	
votazione: proposta				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Gli emendamenti 1 e 2 sono annullati

Giovedì 30 maggio 2002

14. Industria automobilistica

Relazione: KONRAD (A5-0144/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
cons A	13	PPE-DE		R	
modifica 1		<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 2	4	ELDR		-	
	§	<i>testo originale</i>	vd	+	
dopo la modifica 3	5	ELDR		+	
modifica 4	14	PPE-DE		R	
	§	<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 5		<i>testo originale</i>	vd	-	
modifica 6	6	ELDR		-	149, 291, 5
modifica 7		<i>testo originale</i>	vd	+	313, 106, 8
modifica 8		<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 9		<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 10		<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 11		<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 14		<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 15		<i>testo originale</i>	vd	+	
dopo la modifica 15	18	PSE		-	
modifica 16		<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 17	1	VILLIERS ea	vs		
			1	-	
			2	+	278, 153, 9
	§	<i>testo originale</i>	vd	↓	
modifica 18	modifica 18S	<i>commissione</i>	AN	-	
	10	PPE-DE		+	
	2	VILLIERS ea		↓	
	7	ELDR	AN	↓	
modifica 19	3	VILLIERS ea		-	
	§	<i>testo originale</i>	vd	+	
modifica 21		<i>testo originale</i>	vd	+	

Giovedì 30 maggio 2002

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
modifica 22	15	PPE-DE		R	
	modifica 22	commissione	vs		
			1	-	
	2	-	186, 239, 11		
9	PPE-DE		+	257, 181, 7	
dopo la modifica 22	8	ELDR	AN	+	
modifica 23	11	PPE-DE		+	246, 200, 8
modifica 24		testo originale	vd	+	
modifica 25		testo originale	vd	+	
modifica 28	16	PPE-DE		R	
	modifica 28	commissione	vs/AN		
			1	+	
	2	+			
12	PPE-DE		R		
dopo la modifica 28	17	PPE-DE		R	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale
PSE modifica 28
ELDR modifica 18, emm. 7, 8, votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE modifiche 5, 9, 17, 28
PSE modifiche 9, 11
ELDR modifiche 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 25, 28
Verts/ALE modifiche 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 24, 25

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 1

prima parte: insieme del testo tranne la lettera b)
seconda parte: lettera b)

PSE

modifica 22

prima parte: «la restrizione della facoltà ... di stabilimento del riparatore autorizzato»
seconda parte: resto

modifica 28

prima parte: «Il divieto di cui all'articolo 81 ... a partire dal 1° ottobre 2003»
seconda parte: resto

Varie

Il PPE-DE ritira i suoi emendamenti 12, 13, 14, 15, 16, 17

Giovedì 30 maggio 2002

Interventi:

- l'on. Konrad, relatore, prima della votazione sulla modifica 1 per indicare che la versione inglese fa fede
- la on. Peijs, la quale ha segnalato, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di avere un interesse finanziario e che pertanto si sarebbe astenuta durante la votazione
- l'on. Rapkay, prima della votazione sulla modifica 22, sulla procedura di votazione su tale modifica.

15. Vertice UE/America latina

Proposte di risoluzione (B5-0318/2002, B5-0320/2002, B5-0323/2002, B5-0324/2002, B5-0326/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune n. 1 (PPE-DE, PSE, ELDR, UEN)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposta di risoluzione comune n. 2 (Verts/ALE, GUE/NGL)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)				↓	a

16. Agenda 2000: riforma delle OCM

Relazione: FIORI (A5-0169/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/ Osservazioni
cons. A	4	EDD		+	
	§	testo originale	vd	+	
cons. B		testo originale	vd	+	
cons. D		testo originale	vd	+	
cons. E	5	EDD		-	
cons. F		testo originale	vd	+	
cons. I	17	FIORI ea		+	204, 172, 6
cons. N	6	EDD		-	
	30	FIORI ea		-	
	§	testo originale	vs/AN		
			1	+	
		2	+		
cons. Q		testo originale	vd	+	
cons. R		testo originale	vd	+	
cons. S		testo originale	vd	-	
cons. T			vd	-	

Giovedì 30 maggio 2002

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/ Osservazioni
cons. V	31	FIORI ea		-	
	§	<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	+	
cons. W	12	ELDR		+	
cons. X	7S	EDD		-	
cons. Y		<i>testo originale</i>	vd	-	
cons. Z	32	FIORI ea		-	191, 224, 4
AA		<i>testo originale</i>	vd	+	
AB	13	ELDR		-	185, 236, 13
AD		<i>testo originale</i>	vd	+	
AF	33	FIORI ea	AN	-	
AG	18S	FIORI ea		-	
AH		<i>testo originale</i>	AN	+	
AI	19S	FIORI ea		-	
AK		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	+	
AL	20S	FIORI ea		-	
AN		<i>testo originale</i>	vd	+	
AO		<i>testo originale</i>	vd	+	
AR	8	EDD		-	
AS	21S	FIORI ea		-	
AU	34	FIORI ea		-	158, 251, 6
AV		<i>testo originale</i>	vd	+	
AY		<i>testo originale</i>	vd	+	
AZ		<i>testo originale</i>	AN	+	
BB		<i>testo originale</i>	vd	+	
BI		<i>testo originale</i>	AN	+	
§ 1	1	PSE		+	
§ 2	2	PSE		+	
§ 3	3	PSE		+	
	22	FIORI ea		↓	
§ 5	9S	EDD		-	
§ 7		<i>testo originale</i>	vd	+	

Giovedì 30 maggio 2002

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/ Osservazioni
dopo il § 7	10	EDD		+	
§ 10		testo originale	vd	+	
§ 11	23	FIORI ea		-	
	§	testo originale	vs		
				1	+
			2	+	
dopo il § 11	14	ELDR		+	
§ 12	24	FIORI ea	AN	-	
§ 14	16	PPE-DE		-	
§ 15	25 S	FIORI ea		-	180, 216, 10
§ 20		testo originale	vd	+	
§ 22		testo originale	vd	+	
§ 25		testo originale	AN	+	
§ 28	26 S	FIORI ea		-	
§ 30	27 S	FIORI ea		+	
§ 31		testo originale	vd	+	
§ 32	15	ELDR		+	
	§	testo originale	vd	↓	
§ 34	28	FIORI ea		-	
dopo il § 35	29	FIORI ea		-	
§ 36		testo originale	vd	+	
§ 37	11	EDD		R	
	35	FIORI ea		+	
	§	testo originale		↓	
§ 38		testo originale	vd	+	
§ 41		testo originale	AN	+	
§ 42		testo originale	vd	+	
§ 43		testo originale	vd	+	
§ 44		testo originale	vd	+	
§ 45		testo originale	vd	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR cons. AZ, § 25, 41

Verts/ALE emm. 24, 33

GUE/NGL cons. N, AH, BI, § 25

Giovedì 30 maggio 2002*Richieste di votazione distinta*

PSE cons. B, R, S, T, Y, AI [richiesta irricevibile, emendamento 19S] § 25, 30 [richiesta irricevibile, emendamento 27S]

ELDR cons. A, D, F, Q, S, R, AA, AD, AO, AV, AY, BB, § 7, 10, 20, 22, 31, 32, 36, 42, 43, 44, 45
 Verts/ALE § 25

GUE/NGL cons. AN, § 30 [richiesta irricevibile, em. 27S], 37, 38

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 37

prima parte: insieme del testo tranne i termini «in caso di rinuncia al premio per il mais insilato»

seconda parte: tali termini

GUE/NGL

cons N

prima parte: insieme del testo tranne i termini «o una degressività degli aiuti»

seconda parte: tali termini

cons V

prima parte: «considerando che l'esperienza ... strutturale dello spazio rurale»

seconda parte: «tutto ciò supponendo ... dello sviluppo rurale e dell'ambiente»

AK

prima parte: insieme del testo tranne i termini «alla scadenza dell'Agenda 2000 deve essere ulteriormente svincolata dalla produzione»

seconda parte: tali termini

§ 11

prima parte: «auspica uno sviluppo equilibrato degli aiuti»

seconda parte: «indipendentemente dagli orientamenti produttivi»

Varie

I servizi linguistici hanno segnalato un errore nelle versioni EN e DE del paragrafo 13. Tutte le versioni linguistiche saranno verificate e allineate alla versione approvata in commissione.

Interventi:

Gli onn. Cunha e Herman Schmid sulla velocità eccessiva con la quale la Presidenza conduce la votazione.

17. Agenda 2000: sviluppo rurale

Relazione: RODRIGUEZ RAMOS (A5-0164/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
cons. F		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
cons. G		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
dopo il cons. G	1	PPE-DE:		+	
dopo il § 7	2	PPE-DE:		+	
§ 17	3	PPE-DE:		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Giovedì 30 maggio 2002

Richieste di votazione per parti separate

GUE/NGL

cons F

prima parte: insieme del testo tranne i termini «senza il vincolo con la produzione»

seconda parte: tali termini

cons G

prima parte: insieme del testo tranne i termini «rigorosamente»

seconda parte: tale termine

18. Prodotti fitosanitari

Relazione: LANNOYE (A5-0155/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
cons. E	1	PPE-DE	vs		
			1	-	
			2	+	
cons F	13	Verts/ALE		+	203, 151, 8
cons. I	2	PPE-DE		+	
cons. J		testo originale	vd	+	
§ 1	3/riv.	PPE-DE		+	
§ 3	4	PPE-DE		+	
§ 4	5	PPE-DE:	vs		
			1	+	
			2	-	
	14	Verts/ALE	vs		
			1	+	206, 156, 10
2	+				
dopo il § 4	15	Verts/ALE		+	
§ 5	6S	PPE-DE		-	
dopo il § 8	16	Verts/ALE		+	
§ 9	7	PPE-DE		-	
§ 10	17	PPE-DE		-	
	8	PPE-DE		+	
§ 14	18	PPE-DE		-	
§ 15	10	PPE-DE		+	
§ 17	11	PPE-DE		+	
§ 19	12	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Giovedì 30 maggio 2002

L'emendamento 9 è annullato

Il gruppo Verts/ALE segnala un errore nel testo dell'emendamento 14. Il testo dovrebbe essere il seguente:

- presente/i in un elenco prioritario fissato dai pertinenti trattati internazionali ratificati dall'Unione europea o nell'elenco delle sostanze **pericolose** prioritarie per la politica in materia di acque allegata alla direttiva 2000/60/CE.

Richieste di votazione distinta

PSE cons J

Richieste di votazione per parti separate

PSE, Verts/ALE

em. 5

prima parte: insieme del testo tranne i termini del trattino 7 «risulti esclusa o proibita ... dall'Unione europea (soppressione)»

seconda parte: tali termini

Verts/ALE

em. 1

prima parte: trattino 4

seconda parte: trattino 5

em. 14

prima parte: trattino 4

seconda parte: trattino 7

19. Costruzioni navali

Proposte di risoluzione (B5-0319/2002, B5-0321/2002, B5-0322/2002, B5-0325/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune (PPE/DE, PSE, GUE/NGL, UEN)					
cons. D	1	ELDR		+	
§ 1	2	ELDR		-	
§ 2		testo originale	vd	+	
§ 3	3	ELDR		-	
§ 4	4	ELDR		-	
§ 5	5	ELDR		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite			AN	+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0319/2002		GUE/NGL		↓	
B5-0321/2002		PPE-DE		↓	
B5-0322/2002		UEN		↓	
B5-0325/2002		PSE		↓	

Giovedì 30 maggio 2002

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale della PRC

ELDR votazione finale della PRC

Richieste di votazione distinta

ELDR § 2

20. Responsabilità sociale delle imprese

Relazione: HOWITT (A5-0159/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
dopo il visto 26	14	Verts/ALE		-	
cons. J	8	GUE/NGL		-	
§ 2	1/riv2	PPE-DE		+	
§ 4		commissione	vd	-	159, 183, 4
§ 6		testo originale	vd	-	
§ 8	9	GUE/NGL		-	
§ 9		commissione	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 10		commissione	vd	-	
§ 20		commissione	vs		
			1	+	
			2	-	
§ 27		commissione	vd	-	
§ 31	10	GUE/NGL		-	
§ 33		commissione	vs		
			1	+	
			2	-	148, 171, 4
§ 41	2/riv.	PPE-DE+ELDR		+	
§ 45	3/riv.	PPE-DE+ELDR		+	
§ 47	4/riv.	PPE-DE+ELDR		+	
§ 48		commissione	vs		
			1	+	
			2	-	
§ 50	11	Verts/ALE		-	
dopo il § 50	12	Verts/ALE		-	

Giovedì 30 maggio 2002

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/Osservazioni
§ 51	5/rivS	PPE-DE+ELDR		+	166, 144, 1
§ 56		testo originale	vs		
			1	+	
			2	-	
			3	+	
§ 57	13	Verts/ALE		-	
	6/riv.	PPE-DE+ELDR		+	
	§	testo originale		↓	
§ 59		testo originale	vs		
			1	+	
			2	-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

L'emendamento 7 è annullato

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 4, 6, 10, 27

ELDR § 6, 56

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 9

prima parte: «chiede alla Commissione ... con i rappresentanti dei lavoratori»

seconda parte: resto

§ 20

prima parte: «osserva che il dialogo ... per l'Unione europea»

seconda parte: resto

§ 33

prima parte: «invita la Commissione ... sulle responsabilità delle imprese»

seconda parte: resto

§ 48

prima parte: «chiede a tutte le grandi imprese ... e condizioni di lavoro»

seconda parte: resto

§ 56

prima parte: «chiede alla Commissione ... sociale delle imprese»

seconda parte: «e, in seguito, alla futura direttiva su tale argomento»

terza parte: resto

§ 59

prima parte: «invita la Commissione a presentare ... partecipare agli appalti pubblici»

seconda parte: resto

ELDR

§ 59

prima parte: «invita la Commissione a presentare ... partecipare agli appalti pubblici»

seconda parte: resto

Giovedì 30 maggio 2002

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Raccomandazione Cappato A5-0130/2002

Emendamento 2

Favorevoli: 126**EDD:** Bonde, Krarup, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz**NI:** Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco**PPE-DE:** Fatuzzo, Gutiérrez-Cortines, Radwan, Redondo Jiménez, Sumberg, Van Hecke**PSE:** Carnero González, Carrilho, Cerdeira Morterero, Corbey, Dührkop Dührkop, Ford, Glante, Jöns, Mendiluce Pereiro, Piecyk, Poos, Sauquillo Pérez del Arco**Verts/ALE:** Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori**Contrari: 300****EDD:** Belder, Blokland, Butel, van Dam, Raymond**ELDR:** Caveri, Dybkjær, Sbarbati**NI:** Berthu, Garaud, Souchet**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Marini, Marinos, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wiermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Casaca, Cashman, Caudron, Colom i Naval, De Keyser, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson,

Giovedì 30 maggio 2002

Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 14

EDD: Coûteaux, Farage, Mathieu, Titford

ELDR: Formentini

NI: Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Martens

UEN: Angelilli, Berlato, Caullery

Raccomandazione Cappato A5-0130/2002

Emendamento 47

Favorevoli: 419

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jean-Pierre, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wiermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,

Giovedì 30 maggio 2002

Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Angelilli, Camre, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 49

EDD: Abitbol, Kuntz

ELDR: van der Laan

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Hannan, Radwan

PSE: Barón Crespo, Haug, Schulz

UEN: Caullery, Pasqua

Astensionisti: 6

EDD: Coûteaux, Farage, Titford

NI: Borghezio, Holmes

UEN: Berlato

Raccomandazione Cappato A5-0130/2002

Emendamento 20

Favorevoli: 150

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Värynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Brie, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

Giovedì 30 maggio 2002

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Cesaro, Decourrière, Fatuzzo, Korhola, Lulling, Marinos

PSE: Berès, van den Burg, Carrilho, Corbey, Désir, Dührkop Dührkop, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Lalumière, Leinen, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Nair, Patrie, Poos, Roure, Savary, Scarbonchi, Van Lancker

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 340

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Titford

ELDR: Dybkjær, Sbarbati

NI: Berthu, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Píscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Dehousse, De Keyser, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kefler, Kindermann, Kinnoek, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lange, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Giovedì 30 maggio 2002

Astensioni: 4**NI:** Holmes**PPE-DE:** Costa Raffaele**PSE:** Mann Erika, Pittella**Raccomandazione Cappato A5-0130/2002****Emendamento 46, prima parte****Favorevoli: 450****EDD:** Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**NI:** Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Lang, Le Pen, Raschhofer, Turco, Vanhecke**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Boursanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaw, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pizarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rosing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wiermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souldakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen**UEN:** Angelilli, Camre, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Giovedì 30 maggio 2002

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 39

EDD: Farage, Kuntz, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

UEN: Caullery, Pasqua

Astensionni: 5

EDD: Coûteaux

NI: Garaud, Holmes

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Mann Erika

Raccomandazione Cappato A5-0130/2002

Emendamento 46, seconda parte

Favorevoli: 351

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond

ELDR: Di Pietro, Dybkjær, Formentini, Sbarbati

NI: Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folia, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,

Giovedì 30 maggio 2002

Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Celli

Contrari: 133

EDD: Abitbol, Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Cesaro, De Mita, Fatuzzo, Marini, Pastorelli, Stockton

PSE: Mendiluce Pereiro, Van Lancker

UEN: Queiró

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 13

NI: Garaud, Holmes

PPE-DE: Costa Raffaele, Pisicchio, Santini, Schleicher, Wijkman

PSE: Dehousse, McCarthy, Mann Erika, Napolitano, Pittella

UEN: Camre

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 5

Favorevoli: 285

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström,

Giovedì 30 maggio 2002

Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjøstedt, Vinci, Wurtz

NI: Kronberger

PPE-DE: Brok, Cederschiöld, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mantovani, Marini, Marinos, Pirker, Piscarreta, Pomés Ruiz, Sacrédeus, Thyssen, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Näir, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Queiró

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 186

EDD: Coûteaux, Kuntz

NI: Berthu, Garaud, Souchet

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Poettering, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rosing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumburg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Giovedì 30 maggio 2002

Astensioni: 18**EDD:** Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford**NI:** Cappato, Della Vedova, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Holmes, Ilgenfritz, Lang, Le Pen, Turco, Vanhecke**PPE-DE:** Costa Raffaele**Relazione Bradbourn A5-0135/2002****Emendamento 11****Favorevoli: 398****EDD:** Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond**ELDR:** Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz**NI:** Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Turco**PPE-DE:** Andria, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Bodrato, Böge, Brok, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushman, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klant, Klauß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen**UEN:** Berlato, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Turchi**Verts/ALE:** Ahern, Bautista Ojeda, Celli, Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Sørensen, Staes, Vander Taelen

Giovedì 30 maggio 2002

Contrari: 77

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Krarup, Kuntz, Sandbæk

NI: Berthu, Garaud, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferri, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Scarbonchi

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Frassoni, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori

Astensioni: 12

EDD: Farage, Titford

NI: Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Holmes, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele

Verts/ALE: Voggenhuber

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 53

Favorevoli: 257

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Meijer

NI: Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Cunha, Daul, De Sarnez, Ebner, Fontaine, Fourtou, Grossetête, Maat, Méndez de Vigo, Peijs, Pomés Ruiz, Roving, Sudre, Thyssen, Van Hecke

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnoek, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis,

Giovedì 30 maggio 2002

Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 196

EDD: Abitbol, Kuntz

GUE/NGL: Markov

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Foster, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Majj-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Duhamel, Fruteau

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensionari: 43

EDD: Coûteaux, Farage, Krarup, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele, Jean-Pierre

PSE: Nair

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Bradbourn A5-0135/2002
Emendamento 20, prima parte

Favorevoli: 477

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jęgle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Píscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallan, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Mortero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Giovedì 30 maggio 2002

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 7

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

Astensioni: 13

EDD: Coûteaux, Farage, Titford

NI: Borghezio, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Holmes, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 20, seconda parte

Favorevoli: 465

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fontaine, Foster, Fourtoul, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallan, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 30 maggio 2002

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop, Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 13

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

NI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

PPE-DE: Pisicchio

Astensioni: 11

EDD: Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

ELDR: Thors

NI: Borghezio, Dillen, Garaud, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Provan

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 20, quinta parte

Favorevoli: 476

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjaer, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marseet Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Turco

Giovedì 30 maggio 2002

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Píscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rosing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallan, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kefler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusi, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 14

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

NI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

PPE-DE: Hortefeux, Sacrédeus

Astensionari: 9

EDD: Farage, Titford

NI: Borghezio, Dillen, Garaud, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele, Rübzig

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 59

Favorevoli: 77

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Alvanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Borghezio

PPE-DE: Ebner, Flemming, Pomés Ruiz

PSE: Duhamel, Ford, Guy-Quint, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, dos Santos, Scarbonchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 400

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasóliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Cappato, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,

Giovedì 30 maggio 2002

Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 11

EDD: Farage

GUE/NGL: Ainardi, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Holmes, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Vairinhos

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 60

Favorevoli: 55

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu

GUE/NGL: Meijer, Miranda

PPE-DE: Ebner, Flemming, Garriga Polledo

PSE: Caudron, Cercas, Corbett, Dehousse, McNally, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, O'Toole, dos Santos, Scarbonchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 414

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marseet Campos, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Le Pen, Raschhofer, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brook, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt,

Giovedì 30 maggio 2002

Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rosing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensionioni: 8

EDD: Farage, Titford

NI: Borghezio, Garaud, Holmes

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Adam, Vairinhos

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 61

Favorevoli: 130

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marseet Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Ebner, Ferrer, Ferri, Flemming, Van Hecke

PSE: Dehousse, Ford, Poignant, Van Brempt, Van Lancker

Giovedì 30 maggio 2002

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenuber, Wuori

Contrari: 356

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Thors

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fiori, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensionis: 5

EDD: Farage, Titford

NI: Holmes

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Carrilho

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Bradbourn A5-0135/2002**Emendamento 62****Favorevoli: 131****EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond**ELDR:** Attwooll, Beysen, Caveri, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjøstedt, Vinci, Wurtz**NI:** Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer**PPE-DE:** Ebner, Ferrer, Flemming, Jackson, Pomés Ruiz, Van Hecke**PSE:** Caudron, Dehousse, Marinho, Mendiluce Pereiro, O'Toole, Van Brempt, Van Lancker**Verts/ALE:** Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori**Contrari: 343****EDD:** Coûteaux**ELDR:** Thors**NI:** Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Souchet, Turco, Vanhecke**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage,

Giovedì 30 maggio 2002

Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 4

EDD: Abitbol, Farage, Titford

NI: Holmes

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 54

Favorevoli: 135

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Daul, De Sarnez, Ebner, Flemming, Fontaine, Fourtou, Grossetête, Maat, Peijs, Pomés Ruiz, Sudre, Van Hecke, Wenzel-Perillo

PSE: Corbey, van Hulten, Mendiluce Pereiro, Paciotti, Sacconi, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Wiersma

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hudghton, Işler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 338

EDD: Abitbol, Coûteaux

ELDR: Gasòliba i Böhm, Thors

GUE/NGL: Meijer, Sjøstedt

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,

Giovedì 30 maggio 2002

Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wurmeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kefler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Poli Bortone, Queiró

Astensioni: 25

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Kuntz, Titford

NI: Dillen, de Gaulle, Holmes, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Le Pen, Raschhofer, Vanhecke

PPE-DE: Jean-Pierre

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Turchi

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 63

Favorevoli: 126

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Brie, Figueiredo, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Vinci

NI: Borghezio, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: De Sarnez, Ebner, Fatuzzo, Ferrer, Flemming, Pomés Ruiz, Van Hecke

PSE: Mendiluce Pereiro, Van Brempt, Van Lancker

Giovedì 30 maggio 2002

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 355

EDD: Coûteaux

ELDR: Thors

GUE/NGL: Ainardi, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferri, Fiori, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisciocchio, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sunberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensionni: 6

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Bertinotti

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Holmes

PSE: Caudron

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 64

Favorevoli: 127

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Borghezio, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Ebner, Ferrer, Flemming, Pomés Ruiz, Van Hecke

PSE: Caudron, Dehousse, Marinho, Mendiluce Pereiro, Moraes, Van Brempt, Van Lancker

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Vander Taelen, Vogenhuber, Wuori

Contrari: 349

EDD: Kuntz

ELDR: Thors

GUE/NGL: Ainardi, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,

Giovedì 30 maggio 2002

Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensionni: 8

EDD: Abitbol, Coûteaux, Farage, Titford

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 55

Favorevoli: 117

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, González Álvarez, Modrow, Seppänen

NI: Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Daul, Ebner, Flemming, Fontaine, Fourtou, García-Margallo y Marfil, Gil-Robles Gil-Delgado, Grossetête, Peijs, Salafranca Sánchez-Neyra, Stenmarck, Sudre, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman

PSE: van den Berg, van den Burg, Corbey, van Hulst, Imbeni, Mendiluce Pereiro, Paciotti, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Wiersma

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 328

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Lang, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,

Giovedì 30 maggio 2002

Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübige, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kefler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensionni: 40

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Titford

ELDR: Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Holmes, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele, Jean-Pierre

PSE: Caudron

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 56

Favorevoli: 92

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Meijer, Sjöstedt

PPE-DE: De Sarnez, Ebner, Flemming, Peijs, Thyssen, Van Hecke

PSE: van den Berg, Corbey, van Hulten, Mendiluce Pereiro, Morgan, Van Lancker, Wiersma

Giovedì 30 maggio 2002

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Celli, Cohn-Bendit, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 378

EDD: Kuntz

ELDR: Gasòliba i Böhm, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsset Campos, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Le Pen, Raschhofer, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Evans Jillian, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Giovedì 30 maggio 2002

Astensioni: 12

EDD: Bonde, Coûteaux, Farage, Krarup, Titford

NI: Borghezio, Garaud, Gollnisch, Holmes

PPE-DE: Costa Raffaele, Rübzig

UEN: Camre

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Emendamento 66

Favorevoli: 93

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Meijer, Puerta, Sjöstedt

PPE-DE: Cederschiöld, Ebner, Flemming, Wenzel-Perillo

PSE: Dehousse, Mendiluce Pereiro, Van Lancker

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 371

EDD: Abitbol, Bonde, Farage, Krarup, Kuntz

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Ainaridi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Figueiredo, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Papayannakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübzig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 30 maggio 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 17

EDD: Coûteaux, Titford

GUE/NGL: Brie

NI: Borghezio, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Holmes, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Le Pen, Raschhofer, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Vairinhos

Relazione Bradbourn A5-0135/2002

Risoluzione

Favorevoli: 379

ELDR: De Clercq, Gasòliba i Böhm, Sbarbati

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübiger, Sacrédeus, Salafrañca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 30 maggio 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Vander Taelen

Contrari: 24

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Titford

ELDR: Pohjamo, Thors

GUE/NGL: Vinci

PPE-DE: Hernández Mollar, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Schierhuber

PSE: Sornosa Martínez

Verts/ALE: Celli

Astensionari: 91

EDD: Bonde

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Schmid Herman

NI: Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Holmes, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Le Pen, Raschhofer, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele, Ebner, Van Hecke

PSE: Dehousse, Mendiluce Pereiro, Van Brempt, Van Lancker

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Deprez A5-0173/2002**Raccomandazione****Favorevoli: 338**

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Fraise, Herzog

NI: Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jean-Pierre, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Sörensen

Contrari: 113

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Brie, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Hortefeux, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Oostlander, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

Giovedì 30 maggio 2002

PSE: Färm, Hedkvist Petersen, Mendiluce Pereiro

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Vander Taelen, Wuori

Astensioni: 4

GUE/NGL: González Álvarez

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Wynn

Verts/ALE: Jonckheer

Relazione Konrad A5-0144/2002

Modifica 18

Favorevoli: 52

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond

ELDR: Caveri, Olsson, Thors, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Wurtz

NI: Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Grossetête, Hernández Mollar, Oostlander

PSE: Carnero González, Casaca, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Miguélez Ramos, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Zrihen

UEN: Musumeci

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contrari: 388

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Attwooll, Beysen, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux,

Giovedì 30 maggio 2002

Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Majj-Weggen, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carraro, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Astensionni: 7

EDD: Coûteaux, Titford

NI: Garaud, Holmes

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: van den Burg, Carrilho

Relazione Konrad A5-0144/2002

Emendamento 8

Favorevoli: 269

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup

ELDR: Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,

Giovedì 30 maggio 2002

Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisticchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Caudron, Färm, Ford, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Kinnock, Lund, McAvan, McNally, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miller, Morgan, Murphy, Simpson, Stihler, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Wiersma, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 147

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Souchet

PPE-DE: Costa Raffaele, Fourtou, Hortefeux, Jackson, von Wogau

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Martínez Martínez, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Swoboda, Terrón i Cusí, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Veltroni, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensionari: 3

EDD: Coûteaux, Titford

PSE: Dehousse

Relazione Konrad A5-0144/2002

Modifica 28, prima parte

Favorevoli: 329

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski

Giovedì 30 maggio 2002

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Le Pen, Souchet

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Bodrato, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusi, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Hautala, Hudghton, Işler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McCormick, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Wuori

Contrari: 120

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooi-j-van Gorsel, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Wallis, Watson

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Cushnahan, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Khanbhai, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallan, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Hecke, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Kinnock, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Read, dos Santos, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Thorning-Schmidt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Giovedì 30 maggio 2002

Astensioni: 6

EDD: Bonde, Krarup, Titford

NI: Holmes

PPE-DE: Costa Raffaele

Verts/ALE: Frassoni

Relazione Konrad A5-0144/2002

Modifica 28, seconda parte

Favorevoli: 216

EDD: Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Le Pen, Souchet

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Bodrato, Böge, Camisón Asensio, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Herranz García, Hortefeux, Karas, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lisi, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Moreira Da Silva, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Rack, Radwan, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schnellhardt, Sommer, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wuermeling, Zappalà, Zissener

PSE: Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carraro, Casaca, Caudron, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Iivari, Jöns, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Mastorakis, Medina Ortega, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Patrie, Piecyk, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Celli

Contrari: 182

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup

ELDR: Beysen, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooi-j-van Gorsel, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Wallis, Watson

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

Giovedì 30 maggio 2002

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Deva, Dover, Evans Jonathan, Gahler, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Jeggle, Khanbhai, Langen, Langenhagen, McCartin, Mayer Hans-Peter, Mombaur, Nicholson, Niebler, Parish, Perry, Purvis, Schleicher, Schmitt, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Hecke, Van Orden, Villiers, Wijkman, von Wogau, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Carnero González, Carrilho, Cashman, Colom i Naval, Corbett, Dührkop Dührkop, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Ghilardotti, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Imbeni, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Read, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Camre

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Evans Jillian, Frassoni, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, MacCormick, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 8

EDD: Titford

NI: Dillen, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Rübzig

PSE: Cercas, Mendiluce Pereiro, Westendorp y Cabeza

Relazione Konrad A5-0144/2002

Risoluzione

Favorevoli: 287

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Flesch, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Marselet Campos, Miranda, Modrow, Puerta, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Flemming, Folias, Fontaine, Fourtoul, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, Maj-Weggen, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Pizarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira,

Giovedì 30 maggio 2002

Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusi, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Zorba

UEN: Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Celli, Evans Jillian, Hautala, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Wuori

Contrari: 128

EDD: Bonde, Coûteaux, Krarup, Titford

ELDR: Attwooll, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ries, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Wallis, Watson

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Balfé, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Cushnahan, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Hecke, Van Orden, Wijkman

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Dehousse, Evans Robert J.E., Ford, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Kinnock, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, dos Santos, Simpson, Skinner, Soares, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Vattimo, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Camre

Verts/ALE: Frassoni, Rod, de Roo, Schroedter, Voggenhuber

Astensionari: 43

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Beysen, De Clercq, Paulsen

GUE/NGL: Brie, Figueiredo, Kaufmann, Manisco, Markov, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Berthu, Holmes, Souchet

PPE-DE: Fiori, Goepel, Lisi, Menrad, Mombaur, Scallon

PSE: van den Berg, Mendiluce Pereiro, Paciotti, Zrihen

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Onesta, Rühle, Turmes

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Fiori A5-0169/2002**Considerando N, prima parte****Favorevoli: 371****EDD:** Bonde, Krarup**ELDR:** Attwooll, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz**NI:** Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz**PPE-DE:** Andria, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisciocchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wynn, Zorba, Zrihen**Verts/ALE:** Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori**Contrari: 49****EDD:** Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu**ELDR:** Beysen, Caveri, Di Pietro, Formentini**GUE/NGL:** Blak**NI:** Berthu, Cappato, Dell'Alba, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Souchet

Giovedì 30 maggio 2002

PPE-DE: Arvidsson, von Boetticher, Cederschiöld, Flemming, Grönfeldt Bergman, McCartin, Musotto, Sacrédeus, Schmitt, Schröder Jürgen, Stenmarck, Wijkman, von Wogau

PSE: Sousa Pinto, Titley

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Turchi

Verts/ALE: Schörling

Astensioni: 9

EDD: Coûteaux, Farage, Titford

NI: Dillen, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Cushnahan, Klauf

UEN: Ribeiro e Castro

Relazione Fiori A5-0169/2002
Considerando N, seconda parte

Favorevoli: 310

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Seppänen, Sjöstedt

NI: Cappato, Ilgenfritz

PPE-DE: Atkins, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Corrie, Costa Raffaele, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Folias, Fontaine, Fournou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Gmolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hortefeux, Jean-Pierre, Karas, Khanbhai, Klamt, Knolle, Koch, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lisi, McMillan-Scott, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Mombaur, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pischichio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, Carrero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Ceyhun, De Keyser, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Karlsson, Katiforis, Kessler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato

Giovedì 30 maggio 2002

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Frassoni, Hautala, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 72

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu

ELDR: Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Souchet

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Bartolozzi, Cederschiöld, Ebner, Fiori, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Maij-Weggen, Sacrédeus, Stenmarck, Wijkman

PSE: Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Martínez Martínez, Menéndez del Valle, Obiols i Germà, Rodríguez Ramos, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Titley, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Camre, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Evans Jillian, Isler Béguin, MacCormick, Mayol i Raynal

Astensioni: 27

EDD: Coûteaux, Farage, Titford

ELDR: Väyrynen

NI: Dillen, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Coelho, Cunha, Cushnahan, Doyle, Flemming, Glase, Goepel, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lulling, Maat, Mantovani, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Niebler, Piscarreta, Schleicher, Schröder Jürgen

PSE: Dehousse

Relazione Fiori A5-0169/2002

Emendamento 33

Favorevoli: 87

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Sbarbati

GUE/NGL: Kaufmann, Modrow

NI: Berthu, Ilgenfritz, Souchet

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bodrato, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Corrie, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Herranz García, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Lisi, Maij-Weggen, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mennea, Mennitti, Menrad, Müller Emilia Franziska, Musotto, Ojeda Sanz, Oostlander, Pastorelli, Peijs, Pirker, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Rack, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Thyssen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Zappalà, Zimmerling

PSE: Terrón i Cusí

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Giovedì 30 maggio 2002

Contrari: 340

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu

ELDR: Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferrer, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marques, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mombaur, Moreira Da Silva, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Scallon, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vlasto, von Wogau, Wuermeling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Ivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Queiró

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Celli, Evans Jillian, Frassoni, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber

Astensioni: 10

EDD: Farage, Titford

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Brie

NI: Garaud, Holmes

PPE-DE: Cushnahan, Doyle

PSE: Leinen, Marinho

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Fiori A5-0169/2002**Considerando AH****Favorevoli: 358****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Attwooll, Beysen, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Malmström, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Wallis**GUE/NGL:** Blak, Modrow, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt**NI:** Berthu, Dillen, Ilgenfritz**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Corrie, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lisi, Maat, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusi, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen**UEN:** Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Turchi**Verts/ALE:** Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori**Contrari: 58****EDD:** Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu**ELDR:** Caveri, Formentini, Gasòliba i Böhm, Maaten, Manders, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Rutelli, Sanders-ten Holte, Thors, Vermeer**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Vinci, Wurtz

Giovedì 30 maggio 2002

NI: Cappato, Dell'Alba, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: McCartin, Wijkman

PSE: Carraro, Napolitano, Torres Marques, Whitehead

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Evans Jillian, MacCormick, Mayol i Raynal

Astensioni: 17

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Titford

NI: Holmes

PPE-DE: Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Doyle, Glase, Keppelhoff-Wiechert, Lulling, Marques, Moreira Da Silva, Piscarreta

PSE: Carrilho

Relazione Fiori A5-0169/2002

Considerando AZ

Favorevoli: 296

EDD: Bernié, Mathieu

ELDR: Formentini, Huhne, Nicholson of Winterbourne, Ries, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Figueiredo, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Lang, Le Pen, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Andria, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, Majj-Weggen, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Katiforis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Matorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zorba, Zrihen

Giovedì 30 maggio 2002

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, MacCormick

Contrari: 84

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Blak, Seppänen, Sjöstedt

NI: Gollnisch

PPE-DE: Arvidsson, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Grönfeldt Bergman, Sacrédeus, Stenmarck, Wuermeling

PSE: Andersson, Corbett, Dehousse, Färm, Glante, Hedkvist Petersen, van Hulst, Jöns, Karlsson, Lange, Lund, McAvan, Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Rothe, Skinner, Wiersma

UEN: Camre, Caullery

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Frassoni, Iler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Sørensen, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Astensionari: 12

EDD: Bonde, Krarup

NI: Holmes

PPE-DE: Costa Raffaele, Fiori

PSE: Bullmann, Görlach, Kindermann, Krehl, Piecyk, Scheele, Stockmann

Relazione Fiori A5-0169/2002

Considerando BI

Favorevoli: 292

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, Costa Paolo, De Clercq, Ducarme, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Blak, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Garaud, Ilgenfritz, Souchet

PPE-DE: Andria, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtoul, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lisi, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Mombaur, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà,

Giovedì 30 maggio 2002

Poettering, Pomés Ruiz, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Celli

Contrari: 71

EDD: Abitbol

ELDR: Di Pietro, Plooij-van Gorsel

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Vinci, Wurtz

NI: Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Coelho, Cunha, Cushnahan, Doyle, Garriga Polledo, Glase, Lulling, Marques, Moreira Da Silva, Piscarreta, Schröder Jürgen

PSE: Adam, Andersson, Dehousse, Färm, Hänsch, Hedkvist Petersen, Rapkay, Terrón i Cusí

UEN: Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Evans Jillian, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Astensionni: 9

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu

PPE-DE: Costa Raffaele, Fiori, Goepel

Relazione Fiori A5-0169/2002**Emendamento 24****Favorevoli: 85**

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Blak, Brie, Modrow, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Ilgenfritz, Souchet

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Bartolozzi, Bayrou, Bodrato, Bourlanges, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Decourrière, De Mita, Deprez, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferri, Fiori, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Mombaur, Moreira Da Silva,

Giovedì 30 maggio 2002

Oostlander, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pronk, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schmitt, Smet, Stenmarck, Tajani, Thyssen, Van Hecke, Vidal-Quadras Roca, Wuermeling, Zappalà

PSE: Adam

UEN: Angelilli, Berlato, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Contrari: 342

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu

ELDR: Attwooll, Beysen, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Meijer, Miranda, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Beazley, Böge, von Boetticher, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Gahler, García-Orcyoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mayer Xaver, Menrad, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Parish, Perry, Piscarreta, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghildardotti, Gillig, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Muscardini, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Astensionari: 5

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Dillen, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Marques

Giovedì 30 maggio 2002

Relazione Fiori A5-0169/2002**Paragrafo 25****Favorevoli: 217****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Attwooll, Beysen, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Wallis**GUE/NGL:** Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt**NI:** Ilgenfritz**PPE-DE:** Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Corrie, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lechner, Lisi, Lulling, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tajani, Theato, Thyssen, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling**PSE:** Adam, van den Berg, Bullmann, van den Burg, Duin, Glante, Görlach, Haug, van Hulst, Kefler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Linkohr, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Swiebel, Weiler, Wiersma**UEN:** Angelilli, Berlato, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Turchi**Verts/ALE:** Vander Taelen**Contrari: 185****EDD:** Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu**ELDR:** Dybkjær**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Souchet**PPE-DE:** Arvidsson, Cederschiöld, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dimitrakopoulos, Flemming, Foliás, García-Orcoyen Tormo, Grönfeldt Bergman, Karas, Langenhagen, Maat, McCartin, Marques, Moreira Da Silva, Nicholson, Ojeda Sanz, Pirker, Piscarreta, Rack, Rübig, Schierhuber, Schleicher, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sumberg, Tannock, Trakatellis, von Wogau**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bowe, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Lage, Lalumière, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poos, Read, Rocard, Rothe, Roure,

Giovedì 30 maggio 2002

Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Muscardini, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Evans Jillian, Lagendijk, MacCormick, Voggenhuber

Astensioni: 27

NI: Dillen, Holmes, Vanhecke

PPE-DE: Böge, Fiori, Goepel, Khanbhai, Müller Emilia Franziska

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Relazione Fiori A5-0169/2002

Paragrafo 41

Favorevoli: 334

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu

ELDR: Ducarme, Formentini, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Brie, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Lang, Le Pen, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Boursanges, Bowis, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Mita, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehner, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Majj-Weggen, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xavier, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnoek, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

Giovedì 30 maggio 2002

UEN: Angelilli, Berlato, Caullery, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Evans Jillian, MacCormick

Contrari: 76

ELDR: Attwooll, Beysen, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Costa Raffaele, Deprez, Grönfeldt Bergman, Hansenne, Sacrédeus, Stenmarck

PSE: van den Berg, Lund, Swiebel, Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 11

NI: Holmes

PPE-DE: Daul, Fiori, Goepel, Marques, Scallon, Schröder Jürgen, Van Hecke

PSE: Görlach, Randzio-Plath, Rothe

**B5-0319/2002 – Risoluzione comune – Costruzioni navali
Risoluzione**

Favorevoli: 285

EDD: Bonde, Krarup

ELDR: Costa Paolo, Formentini

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Brie, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Meijer, Miranda, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Souchet

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 30 maggio 2002

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Hänsch, Haug, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Roure, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Musumeci, Pasqua, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Wuori

Contrari: 79

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Beysen, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Blak

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Evans Jonathan, Grönfeldt Bergman, Matikainen-Kallström, Stenmarck

PSE: Andersson, Bowe, Cashman, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Kinnock, Lund, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Read, Sousa Pinto, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

Astensioni: 8

ELDR: Ducarme

GUE/NGL: Schmid Herman

NI: Dillen, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele, Helmer

UEN: Camre, Muscardini

Giovedì 30 maggio 2002

TESTI APPROVATI**P5_TA(2002)0258****Sostanze e preparati pericolosi ***III** (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (PE-CONS 3617/2002 – C5-0138/2002 – 2000/0104(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3617/2002 – C5-0138/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 260 ⁽²⁾),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 268 ⁽³⁾),
 - vista la sua posizione in seconda lettura ⁽⁴⁾ sulla posizione comune del Consiglio ⁽⁵⁾,
 - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2002) 42 – C5-0042/2002),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
 - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0171/2002),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 267 del 21.9.2001, pag. 41.

⁽²⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 138.

⁽³⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 296.

⁽⁴⁾ «Testi approvati» del 29.11.2001, punto 2.

⁽⁵⁾ GU C 301 del 26.10.2001, pag. 39.

Giovedì 30 maggio 2002

P5_TA(2002)0259

Programma comunitario di azione in materia di ambiente *III**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente (PE-CONS 3618/1/2002 – C5-0171/2002 – 2001/0029(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3618/1/2002 – C5-0171/2002),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 31 ⁽²⁾),
- vista la sua posizione in seconda lettura ⁽³⁾ sulla posizione comune del Consiglio ⁽⁴⁾,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2002) 84 – C5-0057/2002),
- visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
- visto l'articolo 83 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0170/2002),

1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 113.

⁽²⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 218.

⁽³⁾ P5_TA(2002)0007.

⁽⁴⁾ GU C 4 del 7.1.2002, pag. 52.

Giovedì 30 maggio 2002

P5_TA(2002)0260

Veicoli a motori a due o a tre ruote *III**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motori a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (PE-CONS 3615/2002 – C5-0136/2002 – 2000/0136(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3615/2002 – C5-0136/2002),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 314 ⁽²⁾),
- vista la proposta modificata della commissione (COM(2001) 145 ⁽³⁾),
- vista la sua posizione in seconda lettura ⁽⁴⁾ sulla posizione comune del Consiglio ⁽⁵⁾,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2002) 58 – C5-0048/2002),
- visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
- visto l'articolo 83 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0163/2002),

1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 135.

⁽²⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 140.

⁽³⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 146.

⁽⁴⁾ «Testi approvati» del 12.12.2001, punto 15.

⁽⁵⁾ GU C 301 del 26.10.2001, pag. 43.

Giovedì 30 maggio 2002

P5_TA(2002)0261

Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata *II****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (15396/2/2001 – C5-0035/2002 – 2000/0189(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15396/2/2001 – C5-0035/2002 ⁽¹⁾),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 385 ⁽³⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0130/2002),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. chiede alla Commissione di esaminare in che modo si possa giungere a un approccio coerente nei confronti della tutela della vita privata e della protezione, trattamento ed intercettazione di dati personali, e di presentare al Parlamento europeo idonee proposte al massimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 39.

⁽²⁾ «Testi approvati» del 13.11.2001, punto 6.

⁽³⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 223.

P5_TC2-COD(2000)0189

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 223.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 53.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2001, posizione comune del Consiglio del 29 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 39) e posizione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002.

Giovedì 30 maggio 2002

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾ richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e particolarmente del diritto alla vita privata, al fine di garantire la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.
- (2) La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta.
- (3) La riservatezza nelle comunicazioni è garantita conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, in particolare alla Convenzione europea per la *salvaguardia* dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alle costituzioni degli Stati membri.
- (4) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾ ha tradotto i principi enunciati dalla direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva 97/66/CE deve essere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Tale direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.
- (5) Nelle reti pubbliche di comunicazione della Comunità è in atto l'introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate che pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti. Lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di comunicazione elettronica. L'accesso alle reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali. Il positivo sviluppo transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata.
- (6) L'Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un'ampia serie di servizi di comunicazioni elettroniche. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l'Internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata.
- (7) Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre adottare disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento all'accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli utenti.
- (8) Occorre armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, della vita privata nonché del legittimo interesse delle persone giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche affinché non sorgano ostacoli nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 14 del trattato. L'armonizzazione dovrebbe limitarsi alle prescrizioni necessarie per garantire che non vengano ostacolate la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di comunicazione elettronica tra Stati membri.
- (9) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto debito conto dell'obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

Giovedì 30 maggio 2002

- (10) Nel settore delle comunicazioni elettroniche trova applicazione la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche. La direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di comunicazione non accessibili al pubblico.
- (11) La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/CE, non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l'equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della presente direttiva, necessari per tutelare la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, **come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo**. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica **ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla precitata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**.
- (12) Gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La presente direttiva, integrando la direttiva 95/46/CE, è volta a tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche. La presente direttiva non comporta in alcun caso per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche, tutela che è assicurata nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale.
- (13) Il rapporto contrattuale tra abbonato e fornitore di servizi può comportare un versamento unico o periodico per il servizio fornito o che deve essere fornito. Anche le schede prepagate sono considerate un contratto.
- (14) I dati relativi all'ubicazione possono riferirsi alla latitudine, longitudine ed altitudine dell'apparecchio terminale dell'utente, alla direzione di viaggio, al livello di accuratezza dell'informazione sull'ubicazione, all'identificazione della cella di rete in cui l'apparecchio terminale è ubicato in un determinato momento, e al momento in cui l'informazione sull'ubicazione è stata registrata.
- (15) Una comunicazione può comprendere qualsiasi informazione relativa al nome, al numero e all'indirizzo fornita da chi emette la comunicazione o dall'utente di un collegamento al fine di effettuare la comunicazione. I dati relativi al traffico possono comprendere qualsiasi traslazione dell'informazione da parte della rete sulla quale la comunicazione è trasmessa allo scopo di effettuare la trasmissione. I dati relativi al traffico possono tra l'altro consistere in dati che si riferiscono all'instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una comunicazione, al protocollo usato, all'ubicazione dell'apparecchio terminale di chi invia o riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si origina o termina, all'inizio, alla fine o alla durata di un collegamento. Possono anche consistere nel formato in cui la comunicazione è trasmessa dalla rete.
- (16) Le informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione tramite una rete di comunicazione pubblica sono destinate a un pubblico potenzialmente illimitato e non costituiscono una comunicazione ai sensi della presente direttiva. Comunque, nei casi in cui il singolo abbonato o utente che riceve tali informazioni possa essere identificato, per esempio con servizi video on demand, le informazioni trasmesse rientrano nella nozione di comunicazione ai sensi della presente direttiva.
- (17) Ai fini della presente direttiva il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata come definito ed ulteriormente determinato nella direttiva 95/46/CE. Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito Internet.

Giovedì 30 maggio 2002

- (18) Servizi a valore aggiunto possono consistere ad esempio in consigli sui pacchetti tariffari meno costosi, orientamento stradale, informazioni sul traffico, previsioni meteorologiche, e informazioni turistiche.
- (19) L'applicazione di taluni requisiti relativi all'indicazione ed alla limitazione dell'indicazione della linea chiamante e collegata e al trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a centrali analogiche non dovrebbe essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato. È importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notificano alla Commissione.
- (20) I fornitori di servizi dovrebbero adottare misure appropriate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e dovrebbero informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi possono presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazione elettronica su una rete aperta come l'Internet o la telefonia mobile analogica. È di particolare importanza per gli utenti e gli abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell'esistenza di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore stesso. I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su Internet dovrebbero informare gli utenti e gli abbonati delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di criptaggio. L'obbligo di informare gli abbonati su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi, imprevedibili rischi relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita fatta eccezione per i costi nominali che l'abbonato può sostenere quando riceve o prende conoscenza delle informazioni, per esempio scaricando un messaggio di posta elettronica. La sicurezza viene valutata alla luce dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE.
- (21) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo. La legislazione di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.
- (22) Il divieto di memorizzare comunicazioni e i relativi dati sul traffico da parte di persone diverse dagli utenti o senza il loro consenso non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica e a condizione che l'informazione non sia memorizzata per un periodo superiore a quanto necessario per la trasmissione e ai fini della gestione del traffico e che durante il periodo di memorizzazione sia assicurata la riservatezza dell'informazione. Ove ciò sia necessario per rendere più efficiente l'inoltro di tutte le informazioni accessibili al pubblico ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, la presente direttiva non osta a che tali informazioni possano essere ulteriormente memorizzate, a condizione che esse siano in ogni caso accessibili al pubblico senza restrizioni e che tutti i dati che si riferiscono ai singoli abbonati o utenti che richiedono tali informazioni siano cancellati.
- (23) La riservatezza delle comunicazioni dovrebbe essere assicurata anche nel quadro di legittime prassi commerciali. Ove necessario e legalmente autorizzato, le comunicazioni possono essere registrate allo scopo di fornire la prova di una transazione commerciale. La direttiva 95/46/CE si applica a tale trattamento. Le parti in comunicazione dovrebbero essere informate sulla registrazione, il suo scopo e la durata della sua archiviazione preventivamente alla stessa. La comunicazione registrata dovrebbe essere cancellata non appena possibile ed in ogni caso non oltre la fine del periodo durante il quale la transazione può essere impugnata legittimamente.
- (24) Le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell'utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la *salvaguardia* dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I cosiddetti software spia, bachi invisibili («web bugs»), identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi possono introdursi nel terminale dell'utente a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente e possono costituire una grave intru-

Giovedì 30 maggio 2002

sione nella vita privata di tale utente. L'uso di tali dispositivi dovrebbe essere consentito unicamente per scopi legittimi e l'utente interessato dovrebbe esserne a conoscenza.

- (25) Tuttavia, tali dispositivi, per esempio i cosiddetti marcatori («cookies»), possono rappresentare uno strumento legittimo e utile, per esempio per l'analisi dell'efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l'identità di utenti che effettuano transazioni «on-line». Allorché tali dispositivi, ad esempio i marcatori («cookies»), sono destinati a scopi legittimi, come facilitare la fornitura di servizi della società dell'informazione, il loro uso dovrebbe essere consentito purché **agli utenti** siano **fornite informazioni** chiare e precise **a norma della direttiva 95/46/CE** sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi **per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle informazioni registrate sull'apparecchiatura terminale che stanno utilizzando. L'utente dovrebbe avere** la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella sua apparecchiatura terminale. **Ciò riveste particolare importanza qualora utenti diversi dall'utente originario abbiano accesso alle apparecchiature terminali e quindi ai dati contenenti informazioni sensibili per la privacy che sono contenute in tali apparecchiature.** L'offerta di informazioni e del diritto di rifiuto possono avvenire una sola volta per l'uso dei vari dispositivi da installare sull'attrezzatura terminale dell'utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali dispositivi durante successive connessioni. Le modalità di comunicazione delle informazioni, dell'offerta del diritto di rifiuto o della richiesta del consenso dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. L'accesso al contenuto di un sito Internet specifico può tuttavia continuare ad essere subordinato all'accettazione in conoscenza di causa di un marcatore o di un dispositivo analogo, se utilizzato per scopi legittimi.
- (26) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento nell'ambito di reti di comunicazione elettronica per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il diritto al rispetto della loro corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini della fatturazione e del pagamento per l'interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto dell'abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al traffico utilizzati per la commercializzazione dei servizi di comunicazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbero inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi dovrebbero informare sempre i loro abbonati riguardo alla natura dei dati che stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla durata del trattamento stesso.
- (27) Il momento esatto del completamento della trasmissione di una comunicazione, dopo il quale i dati relativi al traffico dovrebbero essere cancellati salvo ai fini di fatturazione, può dipendere dal tipo di servizio di comunicazione elettronica che è fornito. Per esempio per una chiamata di telefonia vocale la trasmissione sarà completata quando uno dei due utenti termina il collegamento. Per la posta elettronica la trasmissione è completata quando il destinatario prende conoscenza del messaggio, di solito dal server del suo fornitore di servizi.
- (28) L'obbligo di cancellare o di rendere anonimi i dati relativi al traffico quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione non contraddice le procedure utilizzate su Internet, come la realizzazione di copie «cache», nel sistema dei nomi di dominio, di indirizzi IP o la realizzazione di copie «cache» di un indirizzo IP legato ad un indirizzo fisico o l'uso di informazioni riguardanti l'utente per controllare il diritto d'accesso a reti o servizi.
- (29) Il fornitore di servizi può trattare i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti ove necessario in singoli casi per individuare problemi tecnici od errori materiali nella trasmissione delle comunicazioni. I dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione possono anche essere sottoposti a trattamento da parte del fornitore per accertare e sospendere la frode che consiste nell'uso del servizio di comunicazione elettronica senza il corrispondente pagamento.

Giovedì 30 maggio 2002

- (30) I sistemi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere progettati per limitare al minimo la quantità di dati personali necessari. Tutte le attività relative alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica che va oltre la trasmissione di una comunicazione e la relativa fatturazione dovrebbero essere basate su dati relativi al traffico aggregati che non possono essere collegati agli abbonati o utenti. Tali attività, se non possono essere basate su dati aggregati, dovrebbero essere considerate come servizi a valore aggiunto per i quali è necessario il consenso dell'abbonato.
- (31) Si stabilirà se il consenso necessario per il trattamento dei dati personali per fornire un particolare servizio a valore aggiunto debba essere ottenuto dall'utente o dall'abbonato in base ai dati che devono essere trattati e al tipo di servizio da fornire nonché alla possibilità tecnica, procedurale e contrattuale di distinguere l'individuo che usa un servizio di comunicazione elettronica dalla persona giuridica o fisica che si è abbonata.
- (32) Se il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio a valore aggiunto fa ricorso a forme di subappalto a un'altra impresa per il trattamento dei dati personali necessari per la fornitura di tali servizi, questo subappalto ed il conseguente trattamento dei dati dovrebbe essere nella piena osservanza delle disposizioni relative ai responsabili e agli incaricati del trattamento e dei dati personali come riportato nella direttiva 95/46/CE. Se la fornitura di un servizio a valore aggiunto richiede che i dati relativi al traffico o all'ubicazione siano inviati da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un fornitore di servizi a valore aggiunto, gli abbonati o utenti a cui i dati si riferiscono dovrebbero essere pienamente informati di questo invio prima di dare il loro consenso al trattamento dei dati.
- (33) L'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio ma, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di opzioni per i servizi di comunicazione elettronica, quali possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di credito. Allo stesso scopo, gli Stati membri possono chiedere agli operatori di offrire ai loro abbonati un tipo diverso di fattura dettagliata, dalla quale è stato ommesso un certo numero di cifre dei numeri chiamati.
- (34) Con riguardo all'identificazione della linea chiamante è necessario tutelare il diritto dell'autore della chiamata di eliminare l'indicazione della linea dalla quale si effettua la chiamata, nonché il diritto del chiamato di respingere chiamate da linee non identificate. In casi specifici esistono giustificati motivi per disattivare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante. Alcuni abbonati, in particolare le linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti. Con riferimento all'identificazione della linea collegata, è necessario tutelare il diritto e il legittimo interesse del chiamato a sopprimere l'indicazione della linea alla quale il chiamante è realmente collegato, in particolare in caso di chiamate trasferite. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbero informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'indicazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e collegata, come pure delle opzioni disponibili per la salvaguardia della vita privata. Ciò permetterà agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui desiderano avvalersi a tutela della loro vita privata. Le opzioni per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi come un servizio disponibile su richiesta rivolta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
- (35) Nelle reti mobili digitali i dati relativi all'ubicazione, che consentono di determinare la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente mobile vengono sottoposti a trattamento in modo da consentire la trasmissione di comunicazioni. Tali dati sono quelli relativi al traffico di cui all'articolo 6 della presente direttiva. Tuttavia, in aggiunta ad essi, le reti mobili digitali possono avere la capacità di trattare dati relativi all'ubicazione che possiedono un grado di precisione molto maggiore di quello necessario per la trasmissione delle comunicazioni e che vengono utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, come i servizi che forniscono informazioni individuali sul traffico e radio-

Giovedì 30 maggio 2002

guida. Il trattamento di dati siffatti ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbe essere autorizzato soltanto previo esplicito consenso dell'abbonato. Anche in questo caso, tuttavia, gli abbonati dovrebbero disporre, gratuitamente, di un mezzo semplice per bloccare temporaneamente il trattamento dei dati relativi alla loro ubicazione.

- (36) Gli Stati membri possono limitare il diritto alla vita privata degli utenti e degli abbonati riguardo all'identificazione della linea chiamante allorché ciò è necessario per identificare le chiamate importune, e riguardo all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all'ubicazione allorché ciò è necessario per consentire ai servizi di emergenza di svolgere il loro compito nel modo più efficace possibile. A tale scopo gli Stati membri possono adottare disposizioni specifiche per autorizzare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a fornire l'accesso all'identificazione della linea chiamante ed ai dati relativi all'ubicazione senza il previo consenso degli utenti o abbonati interessati.
- (37) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri. Inoltre, in tali casi, l'abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano inoltrate sul suo terminale, mediante una semplice richiesta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
- (38) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica sono pubblici ed ampiamente distribuiti. Il rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare se i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco e, in caso affermativo, quali. È opportuno che i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figureranno degli scopi dell'elenco stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell'elenco di risalire al nome e all'indirizzo dell'abbonato in base al solo numero telefonico.
- (39) L'obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali devono essere inclusi dovrebbe essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale inclusione. Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l'abbonato dovrebbe essere informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi. Le trasmissioni dovrebbero essere soggette alla condizione che i dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Se la parte che raccoglie i dati dall'abbonato o da terzi a cui i dati sono stati trasmessi desidera usarli per uno scopo ulteriore, deve essere nuovamente ottenuto consenso dell'abbonato, o dalla parte che ha raccolto i dati in origine o dal terzo a cui i dati sono stati trasmessi.
- (40) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al destinatario. Inoltre, in taluni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi. Il mercato unico prevede un approccio armonizzato per garantire norme semplici a livello comunitario per le aziende e gli utenti.
- (41) Tuttavia, nel contesto di una relazione di clientela già esistente è ragionevole consentire l'uso delle coordinate elettroniche per offrire prodotti o servizi *analoghi, ma* unicamente da parte della medesima società che ha ottenuto le coordinate elettroniche *a norma della direttiva 95/46/CE*. Allorché tali coordinate sono ottenute, il cliente dovrebbe essere informato sul loro uso successivo a scopi di commercializzazione diretta in maniera chiara e *distinta*, ed avere la possibilità di rifiutare tale uso. Tale opportunità dovrebbe continuare ad essere offerta gratuitamente per ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione diretta, ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione del suo rifiuto.
- (42) Altre forme di commercializzazione diretta che siano più onerose per il mittente e non impongano costi finanziari per gli abbonati e gli utenti, quali chiamate telefoniche vocali interpersonali, possono giustificare il mantenimento di un sistema che dà agli abbonati o agli utenti la possibilità di indicare che non desiderano ricevere siffatte chiamate. Ciò nondimeno, al fine di non ridurre i livelli di tutela

Giovedì 30 maggio 2002

della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate unicamente destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso preliminare.

- (43) Al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme comunitarie in materia di messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta, occorre proibire l'uso di false identità o falsi indirizzi o numeri di risposta allorché sono inviati messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta.
- (44) **Taluni sistemi di posta elettronica consentono agli abbonati di vedere il mittente e l'oggetto di una e-mail e, inoltre, di cancellare il messaggio senza dover scaricare il resto del contenuto dell'e-mail o degli allegati, riducendo quindi i costi che potrebbero derivare dallo scaricamento di e-mail o allegati indesiderati. Queste modalità possono continuare ad essere utili in taluni casi come strumento supplementare rispetto ai requisiti generali stabiliti dalla presente direttiva.**
- (45) La presente direttiva non pregiudica le misure che gli Stati membri prendono per tutelare legittimi interessi delle persone giuridiche in relazione a comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta. Allorquando gli Stati membri costituiscono un registro «opt-out» per siffatte chiamate a persone giuridiche, principalmente imprese, sono pienamente applicabili le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽¹⁾ (Direttiva sul commercio elettronico).
- (46) Le funzionalità necessarie per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica possono essere incorporate nella rete o in una parte qualsiasi dell'apparecchiatura terminale dell'utente, compreso il software. La tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbe essere indipendente dalla configurazione delle varie componenti necessarie a fornire il servizio e dalla distribuzione delle necessarie funzionalità tra queste componenti. La direttiva 95/46/CE contempla tutti i tipi di trattamento dei dati personali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L'esistenza di norme specifiche per i servizi di comunicazione elettronica, oltre che di norme generali per le altre componenti necessarie per la fornitura di tali servizi, non sempre agevola la tutela dei dati personali e della vita privata in modo tecnologicamente neutrale. Può essere pertanto necessario adottare provvedimenti che prescrivano ai fabbricanti di taluni tipi di apparecchiature impiegate per i servizi di comunicazione elettronica di costruire il loro prodotto in modo da incorporarvi dispositivi che garantiscano la tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato. L'adozione di tali provvedimenti a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽²⁾, avrà l'effetto di armonizzare l'introduzione nelle apparecchiature di comunicazione elettronica di determinate caratteristiche tecniche, compresi i software, volte a tutelare i dati secondo modalità compatibili con il buon funzionamento del mercato unico.
- (47) La normativa nazionale dovrebbe prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali, nei casi in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati. Si dovrebbero applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non ottemperi alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.
- (48) Nel campo di applicazione della presente direttiva è opportuno ricorrere all'esperienza del «gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
- (49) Allo scopo di agevolare l'osservanza della presente direttiva, sono necessarie alcune disposizioni specifiche per il trattamento dei dati già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali emanate in attuazione alla presente direttiva,

⁽¹⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

Giovedì 30 maggio 2002

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e campo d'applicazione

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.
3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Articolo 2

Definizioni

Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE ed alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «utente»: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- b) «dati relativi al traffico»: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- c) «dati relativi all'ubicazione»: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- d) «comunicazione»: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato;
- e) «chiamata»: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione nelle due direzioni in tempo reale;
- f) «consenso» dell'utente o dell'abbonato: corrisponde al consenso della persona interessata di cui alla direttiva 95/46/CE;
- g) «servizio a valore aggiunto»: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- h) «posta elettronica»: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Giovedì 30 maggio 2002

Articolo 3

Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità.
2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o richieda un onere economico sproporzionato.

Articolo 4

Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili.

Articolo 5

Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce l'archiviazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.
3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato *sia stato informato* in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Giovedì 30 maggio 2002

Articolo 6

Dati sul traffico

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3, 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.
2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.
4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai fini enunciati al paragrafo 2 e, prima di ottenere il consenso, ai fini enunciati al paragrafo 3.
5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

Articolo 7

Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.

Articolo 8

Indicazione della linea chiamante e collegata e relative limitazioni

1. Qualora sia disponibile l'indicazione della linea chiamante, il fornitore dei servizi deve offrire all'utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, l'indicazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Qualora sia disponibile l'indicazione della linea chiamante, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire l'indicazione delle chiamate entranti.

Giovedì 30 maggio 2002

3. Qualora sia disponibile l'indicazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se l'indicazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile l'indicazione della linea collegata, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, l'indicazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Il paragrafo 1 si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso paesi terzi. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile l'indicazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9**Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico**

1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi alla localizzazione che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento.
2. Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
3. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico ai sensi di paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità del fornitore della rete pubblica di telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura di quest'ultimo.

Articolo 10**Deroghe**

Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico:

- a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione dell'indicazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;
- b) possa annullare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.

Giovedì 30 maggio 2002

Articolo 11

Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.

Articolo 12

Elenchi di abbonati

1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati gratuitamente, **e prima di essere inseriti nell'elenco**, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.
2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali — e, nell'affermativa, quali — debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati e la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.
3. Gli Stati membri **possono disporre** che sia **chiesto** il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all'inclusione negli elenchi pubblici.

Articolo 13

Comunicazioni indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene le coordinate elettroniche per la posta **elettronica dai** suoi clienti nel contesto **della vendita** di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri prodotti o servizi analoghi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di obiettare, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.
3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, **in casi** diversi da quelli di cui **ai paragrafi 1 e 2**, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.
4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni **indesiderate**.

Giovedì 30 maggio 2002

Articolo 14

Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. ⁽¹⁾
3. All'occorrenza, **possono essere adottate** misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni ⁽²⁾.

Articolo 15

Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, **opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica** per la salvaguardia della sicurezza nazionale, (cioè della sicurezza dello Stato) della difesa, della pubblica sicurezza o della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro **adottare misure legislative le quali prevedano** che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. **Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi** ai principi generali del diritto comunitario, **compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del trattato sull'Unione europea**.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 12 non si applica agli elenchi già prodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico off-line prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi **o mobili** di telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni **della direttiva 95/46/CE** e dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

Giovedì 30 maggio 2002

pubblico cartaceo o elettronico, **comprese le versioni con funzioni di ricerca inversa**, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilità in conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.

Articolo 17

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri **mettono in vigore** le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro ...** ⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la **Commissione**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 18

Revisione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre tre anni dalla data di cui all'articolo 17, una relazione sulla sua applicazione e il suo impatto sugli operatori economici e i consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

Articolo 19

Abrogazione

La direttiva 97/66/CE è abrogata con efficacia a decorrere dalla **data di cui** all'articolo 17, paragrafo 1.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ **Quindici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Giovedì 30 maggio 2002

P5_TA(2002)0262

Accesso del pubblico all'informazione ambientale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (11878/1/2001 – C5-0034/2002 – 2000/0169(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (11878/1/2001 – C5-0034/2002) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 402 ⁽³⁾),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 303 ⁽⁴⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0136/2002),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 343 del 5.12.2001, pag. 165.

⁽³⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 156.

⁽⁴⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 289.

P5_TC2-COD(2000)0169

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 156 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 289.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 43.

⁽³⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 (GU C 343 del 5.12.2001, pag. 165), posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002.

Giovedì 30 maggio 2002

considerando quanto segue:

- (1) Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e alla sua divulgazione contribuisce a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente.
- (2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente⁽¹⁾ ha avviato un processo di **mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l'esercizio del diritto di** accesso del pubblico all'informazione ambientale che andrebbe **sviluppato** e continuato. **La presente direttiva migliora l'accesso esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE.**
- (3) L'articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita e che la Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.
- (4) La relazione di cui all'articolo 8 di detta direttiva individua una serie di problemi riscontrati nell'applicazione pratica della direttiva.
- (5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («la Convenzione di Aarhus»). Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea.
- (6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.
- (7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di accesso all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il profilo dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.
- (8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.
- (9) È anche necessario **garantire che le autorità pubbliche procedano sistematicamente alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione dell'informazione ambientale ricorrendo in particolare alle moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione. In tale contesto è opportuno tener conto dell'evoluzione futura di dette tecnologie e attuare le disposizioni complementari corrispondenti.**
- (10) La definizione di «informazione ambientale» dovrebbe essere chiarita per comprendere **specificamente** l'informazione, in qualsiasi forma, concernente **direttamente o indirettamente** lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o attività che incidono, possono incidere **o hanno già inciso** sull'ambiente **e quelli** destinati a proteggerlo, **le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente**, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, **e lo** stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.
- (11) Per tener conto del principio di cui all'articolo 6 del trattato, vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche dovrebbe specificamente comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no

(¹) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Giovedì 30 maggio 2002

responsabilità specifiche per l'ambiente. La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica amministrazione connesse con l'ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.

- (12) L'informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle autorità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch'essa nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (13) L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e *in ogni caso* in tempi ragionevoli tenendo conto di un eventuale termine specificato dal richiedente.
- (14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente salvo se non sia già pubblicamente disponibile in altra forma o formato o se risulti ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato. Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano tenute a fare ogni ragionevole sforzo per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite mezzi elettronici.
- (15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. **Tali modalità dovrebbero comprendere elenchi, pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse.**
- (16) Il **diritto all'informazione implica** che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che le autorità pubbliche possano respingere una richiesta di informazione ambientale **unicamente** in casi **eccezionali** specifici e chiaramente definiti. **L'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni deve essere ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle e l'accesso all'informazione richiesta deve essere concesso se il pubblico interesse tutelato dalla divulgazione supera l'interesse specifico tutelato dalla non divulgazione.** Le ragioni del rifiuto devono essere comunicate al richiedente entro il periodo **stabilito dalla presente direttiva.**
- (17) **L'informazione su emissioni, scarichi e altri rilasci nell'ambiente non deve essere rifiutata in virtù della tutela dell'informazione commerciale, industriale o di altra natura, di cui all'articolo 4.**
- (18) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere l'informazione ambientale disponibile in parte, quando è possibile estrarre le informazioni che rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto dell'informazione richiesta.
- (19) **L'accesso gratuito, in particolare tramite la consultazione in situ o per via elettronica, costituisce la migliore attuazione del diritto all'informazione ambientale.** Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale, **sotto forma di copia o di trascrizione**, dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare **ragionevole, non deve eccedere i costi effettivi e non deve includere il costo del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche.** Al riguardo è opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario **nonché informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento. Non si devono chiedere pagamenti anticipati.**
- (20) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede giurisdizionale o amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta.
- (21) **Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di migliorare la qualità dell'informazione resa disponibile su richiesta o diffusa di propria iniziativa, affinché sia comprensibile, precisa e confrontabile. Il metodo utilizzato per la raccolta dovrebbe accompagnare l'informazione richiesta poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell'informazione trasmessa e per determinare se essa sia fuorviante.**

Giovedì 30 maggio 2002

- (22) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e quindi migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere informazioni sull'ambiente nell'ambito delle loro funzioni, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili.
- (23) E' opportuno che la presente direttiva sia oggetto di **valutazione ogni quattro anni, previa presentazione delle rispettive relazioni da parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione sulla base di tale valutazione. La relazione di valutazione dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- (24) Dal momento che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.
- (25) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

- a) **garantire** il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire *i termini e le condizioni* di base **e le modalità pratiche** per il suo esercizio;
- b) **garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione tenendo conto dell'evoluzione futura.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. «Informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:
- a) lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, ivi compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
- b) fattori quali le sostanze, l'energia, **compresi il combustibile e l'energia nucleari**, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a);
- c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali, **le relazioni sull'esecuzione della legislazione ambientale** e le attività che incidono o possono incidere **direttamente o indirettamente** sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;

Giovedì 30 maggio 2002

- d) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi **finanziarie ed** economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c), e
- e) lo stato della salute e della sicurezza umana, **della sicurezza alimentare**, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);
2. «Autorità pubblica»:
- a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, **ivi compresi gli organi consultivi**, a livello nazionale, regionale o locale;
- b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente, e
- c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi **direttamente o indirettamente** con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).
- Gli Stati membri possono stabilire che, nel quadro dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alla giustizia, la definizione di «autorità pubblica» non comprenda gli organismi nella misura in cui esercitino competenze giudiziarie o legislative.**
3. «**Informazione detenuta da un'autorità pubblica**»: **l'informazione ambientale ricevuta o prodotta da un'autorità pubblica.**
4. «Informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è materialmente detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica.
5. «Richiedente»: ogni persona fisica o giuridica che chiede l'informazione ambientale.
6. «Pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Articolo 3

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l'informazione ambientale in loro possesso o detenuta per conto loro a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e tenuto conto di un eventuale termine specificato dal richiedente, l'informazione ambientale è messa a disposizione del **richiedente quanto** prima possibile e al più tardi entro **15 giorni lavorativi** dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della **richiesta**.

In casi eccezionali, per esempio nel caso di una richiesta relativa a un numero elevato di documenti o a una ricerca o a una raccolta complesse, il termine di cui al primo comma può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi. In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine **del primo periodo di 15 giorni lavorativi**, della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di cui al paragrafo 2, **primo comma** al richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se ritenuto del caso, possono rifiutare la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Giovedì 30 maggio 2002

4. Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:

- a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili **per il richiedente**, o
- b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato, nel qual caso indica i motivi di questa scelta.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche fanno tutti gli sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale in loro possesso o detenuta per conto loro in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 2, **primo comma**.

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche **per assicurare che il diritto di accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato**. Esse **devono** riguardare **almeno**:

- a) la designazione di addetti all'informazione;
- b) l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta;
- c) elenchi accessibili al pubblico di autorità pubbliche, nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale in possesso di tali autorità **o detenuta per conto loro** e dei punti di informazione, **con indicazioni chiare e trasparenti per quanto riguarda quale informazione è disponibile e dove può essere ottenuta; tali elenchi sono inoltre inseriti su Internet e resi pubblici;**
- d) l'obbligo dei funzionari di assistere il pubblico che chiede di accedere all'informazione.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva **e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti, consigli e forme analoghe di assistenza ai singoli cittadini su questioni concernenti la sfera di attività delle autorità**.

Articolo 4

Eccezioni

1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia rifiutata nei seguenti casi:

- a) se le informazioni richieste non sono in possesso dell'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta o non sono detenute per suo conto. In tal caso, se detta autorità è al corrente che l'informazione è detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa conseguentemente il richiedente o comunica a quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale ritiene sia possibile ottenere l'informazione richiesta;
- b) se la richiesta è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici. **In questo caso l'autorità deve avere provveduto a fornire al richiedente informazioni appropriate su come formulare una richiesta nonché sul tipo di documentazione da presentare perché la richiesta possa seguire il suo corso;**
- c) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento. **In questo caso l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto. L'accesso all'informazione richiesta è rifiutato solo qualora l'interesse pubblico non superi quello tutelato dal rifiuto.**

Qualora una richiesta venga rifiutata a norma della lettera c), la notifica riporta il nome della persona o dell'autorità che ha preparato il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto.

Giovedì 30 maggio 2002

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia rifiutata qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:
- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche **qualora essa sia richiesta dal diritto nazionale o comunitario**;
 - b) **alla** sicurezza pubblica, alla difesa nazionale **e agli interessi vitali nel contesto delle relazioni internazionali**;
 - c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
 - d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto **fiscale**;
 - e) **e) alla** riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia contemplata dal diritto nazionale o comunitario;
 - f) **f) agli** interessi **o alla protezione** di chiunque abbia fornito le **informazioni senza** che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, **qualora** la persona interessata abbia **espressamente rifiutato il suo assenso** alla divulgazione delle informazioni in questione;
 - g) **g) alla** tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto summenzionati sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. **Gli Stati membri non possono, in virtù del presente paragrafo, disporre che una richiesta sia rifiutata se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente.**

In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera e), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, redige un catalogo di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l'autorità interessata possa decidere in merito all'ulteriore espletamento della richiesta.

4. L'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche o detenute per loro conto e oggetto di richiesta è comunicata al richiedente in maniera parziale quando è possibile estrarre dal testo dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettera c) o al paragrafo 2.

5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, **primo comma** o eventualmente **secondo comma**. La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di impugnazione di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Tasse

1. **L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, è gratuito. Anche l'esame in situ dell'informazione richiesta è gratuito.**

2. **Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa deve essere di importo ragionevole e non deve eccedere il costo effettivo della produzione di copie.**

3. **Se l'informazione è fornita a titolo oneroso, le autorità pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario nonchè informazioni sulle circostanze nelle quali una tassa può essere applicata o meno.**

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Giovedì 30 maggio 2002

Articolo 6

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un'altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.

2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell'autorità pubblica in questione, o ad un altro organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell'informazione possano ugualmente ricorrere in giudizio.

3. Le eccezioni di cui all'articolo 4 non autorizzano a rifiutare una richiesta di informazione proveniente da un organo giurisdizionale o di altra natura, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora tale organo giurisdizionale o di altra natura intenda analizzare l'informazione connessa con la procedura di ricorso avviato.

4. Le decisioni definitive adottate a norma del paragrafo 2 sono vincolanti per l'autorità pubblica in possesso dell'informazione. Almeno nei casi in cui l'accesso all'informazione viene rifiutato ai sensi del presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto.

Articolo 7

Diffusione dell'informazione ambientale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili.

L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica.

A tal fine gli Stati membri assicurano che le autorità provvedano a:

- a) **creare basi di dati alle quali il pubblico possa accedere attraverso le reti informatiche o altri mezzi;**
- b) **immettere i registri di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c) in tali basi di dati;**
- c) **compiere le azioni necessarie per inserire in tali basi di dati i documenti in loro possesso concernenti l'ambiente; e**
- d) **dotare le basi di dati di programmi per agevolare la ricerca e altri programmi di aiuto per assistere il pubblico nella localizzazione dell'informazione.**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità cooperino tra loro, nella misura del possibile, nella creazione di tali basi di dati.

2. L'informazione che deve essere resa disponibile e divulgata viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:

- a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
- b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;

Giovedì 30 maggio 2002

- c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b);
- d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;
- e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- f) **le autorizzazioni con impatto sull'ambiente e le richieste di tali autorizzazioni oltre agli accordi in materia di ambiente;**
- g) **gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a).**

3. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico di relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale **minaccia**.

5. **Le** eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 si **possono applicare** agli obblighi imposti dal presente articolo.

Qualora le eccezioni si riferiscano ai documenti di cui al paragrafo 1, le autorità pubbliche includono un riferimento al documento e all'eccezione applicata.

6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione.

Articolo 8

Qualità dell'informazione ambientale

1. **Le autorità pubbliche provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni rese disponibili su richiesta o divulgate, o i rapporti pubblicati ai sensi della presente direttiva siano:**

- a) **aggiornati,**
- b) **chiari e comprensibili,**
- c) **scientificamente validi in termini di precisione e di comparabilità.**

2. **Nella risposta a una richiesta di informazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano il procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e della loro preparazione utilizzati per raccogliere l'informazione.**

Articolo 9

Procedura di revisione

1. Entro ...⁽¹⁾ ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro ...⁽²⁾.

⁽¹⁾ **Quattro** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

⁽²⁾ **Quattro** anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Giovedì 30 maggio 2002

Entro ... ⁽¹⁾ la Commissione trasmette agli Stati membri un documento di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come desidera che gli Stati membri redigano il loro rapporto.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

Articolo 10

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... ⁽²⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

Abrogazione

La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere da ... ⁽²⁾ dall'entrata in vigore della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

⁽²⁾ **Un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Giovedì 30 maggio 2002

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 90/313/CEE	Proposta
Articolo 1	Articolo 1, lettera a) Articolo 1, lettera b)
Articolo 2, lettera a) Articolo 2, lettera b) — — —	Articolo 2, par. 1 Articolo 2, par. 2 Articolo 2, par. 4 Articolo 2, par. 5 Articolo 2, par. 6
Articolo 3, par. 1 Articolo 3, par. 2 Articolo 3, par. 3 Articolo 3, par. 4 — — —	Articolo 3, par. 1 + articolo 3, par. 5 Articolo 4, par. 2 + articolo 4, par. 4 Articolo 4, par. 1, lettere b) e c) Articolo 3, par. 2 + articolo 4, par. 5 Articolo 4, par. 1, lettera a) Articolo 3, par. 3 Articolo 3, par. 4
Articolo 4	Articolo 6, par. 1 + articolo 6, par. 2 Articolo 6, par. 4
Articolo 5	Articolo 5, par. 1 Articolo 5, par. 2 Articolo 5, par. 3
Articolo 6	Articolo 2, par. 2, lett. c) + articolo 3, par. 1
Articolo 7 — — — —	Articolo 7, par. 1, par. 2 e par. 3 Articolo 7, par. 4 — Articolo 7, par. 5 Articolo 7, par. 6
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10 — —	Articolo 13 Articolo 11 Articolo 12

P5_TA(2002)0263

BRS 2/2002, modificato dal Consiglio**Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (8605-2002 – C5-0218/2002 – 2002/2043(BUD))***Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 272 del trattato CE, l'articolo 78 del trattato CECA e l'articolo 177 del trattato Euratom,
- visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, definitivamente adottato il 13 dicembre 2001⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 111 del 20.04.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2002.

Giovedì 30 maggio 2002

- visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,
 - visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002 presentato dalla Commissione il 27 febbraio 2002 (SEC(2002) 222),
 - visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 stabilito dal Consiglio il 12 marzo 2002 (7033/2002 — C5-0131/2002),
 - vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002 ⁽²⁾,
 - viste le modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti approvati dal Parlamento al progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 (8605/2002 — C5-0218/2002),
 - vista la motivazione del Consiglio sull'esito delle sue deliberazioni in merito agli emendamenti approvati dal Parlamento,
 - visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0179/2002),
- A. considerando che il Consiglio ha respinto gli emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura,
- B. considerando che la Commissione ha precisato che non può utilizzare efficacemente, in questa fase, gli stanziamenti di pagamenti contenuti negli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura,
- C. considerando tuttavia che è importante valutare entro il 30 settembre 2002 la situazione dei pagamenti che restano da liquidare e che eventualmente la Commissione dovrà presentare gli opportuni adeguamenti nel quadro della procedura di storno globale o attraverso un bilancio suppletivo,
1. ribadisce la propria preoccupazione per quanto riguarda l'accumulo dei pagamenti che restano da liquidare, soprattutto a seguito dell'annullamento degli stanziamenti di pagamento nel 2001, e la propria volontà di pervenire ad un rapporto più equilibrato tra impegni e pagamenti;
 2. chiede alla Commissione di valutare entro il 30 settembre 2002 la situazione dei pagamenti che restano da liquidare e di presentare eventualmente gli opportuni adeguamenti nel quadro della procedura di storno globale o attraverso un bilancio suppletivo;
 3. approva il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 senza modifiche;
 4. invita il suo Presidente a dichiarare il bilancio definitivamente adottato e a procedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, al Mediatore, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0201.

Giovedì 30 maggio 2002

P5_TA(2002)0264

Orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (COM(2001) 544 – C5-0478/2001 – 2001/0229(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 544 ⁽¹⁾),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0478/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0135/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 362 E del 18.12.2001, pag. 205.

P5_TC1-COD(2001)0229

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 maggio 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo *comma*,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 362 E del 18.12.2001, pag. 205.

⁽²⁾ GU C 125 del 27.5.2002, pag. 75.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002.

Giovedì 30 maggio 2002

considerando quanto segue:

- (1) L'incremento del traffico, dovuto segnatamente al crescente numero di automezzi pesanti in circolazione ha aggravato la congestione e le strozzature sui corridoi internazionali di trasporto. Per assicurare la mobilità **internazionale** delle merci e dei viaggiatori bisogna pertanto ottimizzare la capacità della rete transeuropea, come indicato nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽¹⁾.
- (2) **Conformemente all'articolo 154 del trattato, la politica in materia di reti transeuropee deve contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale sul territorio dell'Unione. Per realizzare questo obiettivo occorre cercare una maggiore coerenza fra gli orientamenti per le reti transeuropee, da un lato, e la programmazione dei fondi strutturali e del fondo di coesione nonché gli orientamenti per lo Schema di sviluppo dello spazio europeo dall'altro.**
- (3) Occorre integrare i requisiti di protezione ambientale nella definizione e attuazione delle politiche concernenti le reti transeuropee, conformemente all'articolo 6 del trattato, promuovendo quindi **soprattutto** modi di trasporto meno dannosi per l'ambiente, segnatamente il trasporto ferroviario, la navigazione marittima a corto raggio e la navigazione interna.
- (4) Il Consiglio europeo di Göteborg ha invitato le istituzioni comunitarie ad adottare entro il 2003 la revisione degli orientamenti sulla rete transeuropea dei trasporti, per dare eventualmente la priorità a investimenti concernenti l'infrastruttura ferroviaria, le vie di navigazione interna, la navigazione marittima a corto raggio, le operazioni intermodali e la realizzazione di interconnessioni efficaci.
- (5) **Tutti i progetti relativi alle reti transeuropee dovranno in futuro essere oggetto di una valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ⁽²⁾, prima di essere finanziati dalla Comunità.**
- (6) **Allorché nel 1996 è stato rivisto per l'ultima volta l'elenco dei progetti prioritari delle reti transeuropee il Parlamento europeo ha espresso l'auspicio di poter decidere sui progetti specifici elencati nell'allegato con la procedura di codecisione; le disposizioni del trattato offrono ora al Parlamento europeo questa possibilità.**
- (7) **Occorre realizzare l'obiettivo principale di dissociare in maniera significativa l'aumento dei trasporti dalla crescita del prodotto interno lordo, in modo da ridurre la congestione e altri effetti secondari negativi connessi ai trasporti, come proposto dalla Commissione nella sua comunicazione ⁽³⁾ sulla strategia dell'Unione europea a favore dello sviluppo durevole.**
- (8) Nel suo Libro bianco ⁽⁴⁾ sulla politica europea dei trasporti la Commissione auspica l'adozione di un'impostazione integrata che coniughi, inter alia, misure per rilanciare il settore ferroviario, in particolare i servizi merci, promuovere la navigazione **interna e la navigazione marittima** a corto raggio, incentivare la complementarità tra ferrovia ad alta velocità e trasporto aereo, incoraggiare lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e interoperabili al fine di garantire una maggiore sicurezza ed efficienza della rete.
- (9) **Nel precitato Libro bianco la Commissione sottolinea altresì che gli attuali orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto rappresentano una prima tappa, e che quest'ultima sarà rivista in profondità e completata nel 2004 al fine di integrare pienamente le priorità dei futuri Stati membri, eliminare le strozzature e sviluppare le «autostrade del mare» nel quadro dei grandi corridoi di trasporto.**
- (10) L'efficienza della politica comune dei trasporti dipende, tra l'altro, dall'organicità delle misure adottate per rilanciare il settore ferroviario e sviluppare le infrastrutture ferroviarie. La direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽⁵⁾ prevede una Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di *merci aperta* ai servizi internazionali di trasporto merci dopo il 2003. Le linee della Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci dovranno considerarsi linee della rete ferroviaria definita dagli orientamenti stabiliti nella decisione n. 1692/96/CE, per poter beneficiare degli investimenti e attirare parte del trasporto merci dal settore stradale.

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. *Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).*

⁽²⁾ **GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.**

⁽³⁾ **COM(2001) 264.**

⁽⁴⁾ COM(2001) 370.

⁽⁵⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.

Giovedì 30 maggio 2002

- (11) *La rete transeuropea di trasporto deve costituire uno degli strumenti di una politica marittima europea ambiziosa, al servizio dello sviluppo della navigazione marittima a corto raggio, come auspicato nel Libro bianco della Commissione. Deve inoltre permettere l'iscrizione completa e intera di tutti i bacini marittimi del continente nelle correnti degli scambi mondiali incoraggiando la navigazione marittima a medio e lungo raggio.*
- (12) La Seconda conferenza paneuropea dei trasporti, tenutasi a Creta nel 1994, e la Terza conferenza paneuropea dei trasporti, svoltasi a Helsinki nel 1997, hanno individuato dieci corridoi paneuropei di trasporto e quattro aree paneuropee come priorità per la cooperazione tra la Comunità europea e i paesi terzi interessati. **I risultati di questa cooperazione saranno presi in considerazione al momento della prossima revisione, il cui obiettivo principale sarà di rispecchiare l'evoluzione delle priorità politiche dell'Unione, ivi compresi l'ampliamento e la necessità di rafforzare l'asse di sviluppo Nord-Sud.**
- (13) La Bulgaria, Cipro, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Turchia e l'Ungheria hanno concluso accordi di associazione e accordi europei e presentato domanda di adesione all'Unione europea. I ministeri dei trasporti di 11 di questi paesi, con l'assistenza della Commissione, hanno effettuato una valutazione del fabbisogno di infrastrutture dei trasporti ⁽¹⁾ **allo scopo di preparare l'estensione della rete transeuropea di trasporto garantendo nel contempo che i progetti di infrastrutture dei paesi candidati siano coordinati e convergono con quelli dell'Unione europea.**
- (14) I progetti specifici n. 9, 10 e 11 dell'allegato III sono stati portati a termine.
- (15) **La valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto negli 11 paesi candidati presuppone una valutazione ambientale strategica che rifletta principi e procedure della direttiva 2001/42/CE. Il finanziamento dello sviluppo delle infrastrutture di trasporto assicurato in questi paesi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dallo Strumento strutturale di preadesione (ISPA) deve essere compatibile con le disposizioni comunitarie in materia ambientale, in particolare con la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽³⁾ e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽⁴⁾.**
- (16) L'interconnessione del TGV Sud al resto della rete richiede l'estensione del progetto fino a Nîmes.
- (17) Si devono prevedere migliori collegamenti dell'asse del Brennero con città italiane.
- (18) Galileo, il progetto europeo di radionavigazione via satellite per uso civile ha un notevole potenziale per lo sviluppo di applicazioni e servizi in materia di navigazione, posizionamento e gestione del traffico per tutti i modi di trasporto nonché per lo sviluppo di servizi di mobilità ad alto valore aggiunto, **sebbene le conseguenze sul piano dei costi/benefici debbano essere periodicamente valutate in modo da evitare di dirottare inutilmente risorse da progetti terrestri esistenti.**
- (19) Bisogna intervenire immediatamente per sviluppare linee ferroviarie ad alta velocità onde trasferire alla ferrovia parte del traffico merci su strada e rendere più agevole il transito dei Pirenei in modo da far fronte al rapido aumento del traffico in tale zona.
- (20) La crescita del traffico internazionale sull'asse Ovest-Est tra Stoccarda e Vienna, in particolare lungo il corridoio del Danubio necessita di un'infrastruttura efficiente, **complementare e non alternativa a quella dell'asse Lione-Trieste. Quest'ultimo deve essere esteso ai paesi dell'Europa centrale e orientale e continuare ad essere l'asse di collegamento Ovest-Sud-Est.**
- (21) La strozzatura tra Straubing e Vilshofen lungo il Danubio costituisce una grave limitazione alla via internazionale di navigazione interna Reno-Meno-Danubio che collega il Mare del Nord al Mar Nero.

⁽¹⁾ PHARE contratto 97/0150.00.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Giovedì 30 maggio 2002

- (22) La mancata interoperabilità della rete ferroviaria iberica rappresenta un grosso ostacolo alla realizzazione di un'efficiente rete ferroviaria transeuropea.
- (23) Il completamento del collegamento fisso tra Germania e Danimarca dovrebbe migliorare l'accessibilità della zona nordica.
- (24) *Al fine di tenere adeguatamente conto degli obiettivi della rete transeuropea di trasporto e di far fronte alle sfide in materia di politica dei trasporti poste dall'ampliamento, è necessario un considerevole aumento delle risorse finanziarie destinate a tale rete nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie.*
- (25) La decisione n. 1692/96/CE va modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tale rete deve:

- a) *garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità sostenibile delle persone e delle merci, alle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, concorrendo al tempo stesso al conseguimento degli obiettivi comunitari, in particolare in materia di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale;*
- b) *essere pienamente compatibile con le vigenti disposizioni comunitarie in materia ambientale;*
- c) *contribuire alla dissociazione fra crescita economica e crescita del volume di trasporto, e dunque alla riduzione di quest'ultimo;*
- d) *offrire agli utenti infrastrutture di qualità elevata, a condizioni economiche accettabili;*
- e) *includere tutti i modi di trasporto, tenendo conto dei loro vantaggi comparativi;*
- f) *permettere un uso ottimale delle capacità esistenti;*
- g) *essere, per quanto possibile, interoperabile all'interno dei singoli modi di trasporto e favorire l'intermodalità tra i vari modi di trasporto;*
- h) *essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile;*
- i) *comprendere l'intero territorio degli Stati membri, in modo da facilitare l'accesso in generale, congiungere le regioni insulari o periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali e collegare fra loro senza strozzature le grandi zone urbane e le regioni della Comunità;*
- j) *poter essere connessa alle reti degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e dei paesi mediterranei, promuovendo parallelamente l'interoperabilità e l'accesso a tali reti ove ciò risponda agli interessi della Comunità.»*

2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle grandi linee d'intervento di cui all'articolo 4, le priorità sono le seguenti:

- a) *creazione e sviluppo di collegamenti e interconnessioni chiave al fine di eliminare le strozzature, realizzare i raccordi mancanti, segnatamente quelli transfrontalieri e di intersezione tra i corridoi multimodali, deviare i flussi di merci dai grandi agglomerati urbani e migliorare l'interoperabilità sui grandi assi;*

Giovedì 30 maggio 2002

- b) **individuazione di tutti i grandi corridoi di trasporto per i quali taluni collegamenti figurano già nell'allegato III in quanto progetti d'interesse comune, come ad esempio il corridoio Est-Ovest a sud delle Alpi, e, per ciascuno di essi, enumerazione dei progetti prioritari da definire in occasione della prossima revisione degli orientamenti prevista per il 2004;**
- c) **creazione e sviluppo di infrastrutture per migliorare l'accesso a isole o regioni insulari nonché a regioni intercluse** prive di sbocchi al mare, periferiche e ultraperiferiche **alla rete e alle** regioni centrali della Comunità, **in particolare per ridurre gli elevati costi di trasporto di queste regioni provocati da fattori come mari ghiacciati e difficili condizioni atmosferiche e per favorire uno sviluppo equilibrato e policentrico del territorio comunitario e sviluppare i collegamenti tra i paesi confinanti della Comunità e gli Stati membri;**
- d) **misure necessarie per la graduale realizzazione di una rete ferroviaria interoperabile destinata prioritariamente al trasporto merci, ivi comprese misure relative ai terminali intermodali e le piattaforme logistiche integrate, che svolgono una funzione di diversificazione modale, senza penalizzare il trasporto a corto raggio di passeggeri;**
- e) **creazione di infrastrutture ferroviarie di collegamento con i porti marittimi e per la navigazione interna, per promuovere la navigazione marittima a lungo e a corto raggio e la navigazione interna;**
- f) **misure per collegare il trasporto ferroviario ed eventualmente marittimo al trasporto aereo, in particolare gli accessi ferroviari e marittimi, agli aeroporti nonché le infrastrutture e gli impianti necessari per i servizi di trasporto aereo, marittimo e ferroviario;**
- g) **applicazione di sistemi di trasporto intelligenti e interoperabili per ottimizzare la capacità delle infrastrutture esistenti e migliorare la sicurezza;**
- h) **integrazione della sicurezza e garanzia della piena applicazione delle disposizioni comunitarie in materia ambientale nonché delle disposizioni in materia di tutela della salute nell'attuazione e nello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;**
- i) **sviluppo di una mobilità sostenibile delle persone e delle merci in conformità con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile (articolo 6 del trattato e Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001).»**
- 3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«1. All'atto dello sviluppo e della realizzazione dei progetti, gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell'ambiente effettuando valutazioni di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare, a norma della direttiva 85/337/CEE e applicando **la direttiva 79/409/CEE e la direttiva 92/43/CEE.**

Le valutazioni strategiche dei corridoi sono operate dalla Commissione immediatamente, secondo i principi e le procedure della direttiva 2001/42/CE e con metodi appositamente sviluppati. Gli Stati membri effettuano una valutazione ambientale dei piani e dei programmi elaborati in preparazione di tali progetti, in particolare quelli finanziati dalla Comunità, conformemente alla direttiva 2001/42/CE.

Qualora i paesi candidati all'adesione non vi abbiano già provveduto, la Commissione effettua una valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE in merito ai corridoi determinati nel quadro della procedura di valutazione del fabbisogno di infrastrutture dei trasporti dei paesi candidati all'adesione.

2. Qualora vengano proposte per inserimento nella presente decisione nuove strade o nuove importanti infrastrutture nodali, **si avvia immediatamente, anteriormente all'inclusione delle proposte nella presente decisione,** una valutazione ambientale dei cambiamenti proposti **che rifletta i principi e le procedure della direttiva 2001/42/CE.**

3. **La valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE è applicata a progetti della rete transeuropea dei trasporti a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione da parte della Commissione o di altri comitati istituiti con la decisione n. .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto]⁽¹⁾. I risultati della valutazione ambientale strategica sono presi in considerazione nelle procedure concrete di attuazione.**

(¹) GU L ...

Giovedì 30 maggio 2002

4. La Commissione continua a sviluppare migliori metodi di analisi per la valutazione strategica dell'impatto ambientale ed economico dell'intera rete, comprendenti metodi comuni e migliorati di valutazione dei costi/benefici dei corridoi e delle reti, in grado di render conto di potenziali distorsioni di mercato e della specificità delle varie aree servite.»

4) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito *dal seguente*:

«3. La rete comprende le infrastrutture di gestione del traffico, informazione degli utenti, interventi in caso di emergenze ed incidenti e pedaggio elettronico. Essa si basa su una cooperazione attiva tra sistemi di gestione del traffico a livello europeo, nazionale e regionale e prestatori di servizi di informazione sul traffico e i viaggi e servizi a valore aggiunto, onde assicurare l'indispensabile complementarietà rispetto ad applicazioni la cui realizzazione è facilitata dal programma sulle Reti transeuropee di telecomunicazioni.»

5) L'articolo 10 è sostituito *dal seguente*:

«1. La rete ferroviaria comprende linee ferroviarie ad alta velocità e linee ferroviarie convenzionali.

2. Le linee ferroviarie ad alta velocità comprendono:

- a) linee specialmente costruite per l'alta velocità, attrezzate per raggiungere velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h mediante attuali o nuove tecnologie,
- b) linee specialmente ristrutturatae per l'alta velocità, attrezzate per raggiungere velocità pari a circa 200 km/h,
- c) linee specialmente ristrutturatae per l'alta velocità, con parametri specifici, a causa di vincoli legati alla topografia, al rilievo o all'urbanistica, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso o linee che danno accesso ad aeroporti di interesse comune. **Al riguardo, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di aeroporti regionali e servizi aerei interregionali.**

La rete è composta dalle linee indicate nell'allegato I. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie ad alta velocità secondo la tecnologia attuale, sono definiti a norma della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità⁽¹⁾. Prima dell'attivazione di qualsiasi linea ad alta velocità, gli Stati membri comunicano alla Commissione se si tratta di una linea ad alta velocità specialmente costruita o di una linea specialmente ristrutturata.

3. Le linee ferroviarie convenzionali comprendono linee di alta qualità comprendenti i segmenti ferroviari del trasporto combinato di cui all'articolo 14, gli accessi al mare e ai porti interni di interesse comune e i terminali per il trasporto merci aperti a tutti gli operatori. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie convenzionali sono definiti a norma della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale⁽²⁾.

4. La rete **ferroviaria**:

- riveste un ruolo importante nel traffico di passeggeri su lunghe distanze,
- permette l'interconnessione con gli aeroporti,
- consente di accedere alle reti ferroviarie regionali e locali **e comprende anche misure per l'ampliamento e il miglioramento delle strutture di collegamento di tutti i modi di trasporto agli attuali progetti delle reti transeuropee,**
- agevola il trasporto delle merci attraverso l'individuazione e lo sviluppo di arterie riservate al trasporto merci o destinate in via prioritaria al trasporto merci, **di terminali destinati al trasporto intermodale e di raccordi con i principali centri di produzione,**

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

Giovedì 30 maggio 2002

- riveste un ruolo importante nel trasporto combinato,
- permette l'interconnessione con **i porti e le vie navigabili interne**.

5. La rete offre agli utenti un elevato livello di qualità e sicurezza, grazie alla sua continuità e all'attuazione graduale della sua interoperabilità, segnatamente per mezzo dell'armonizzazione tecnica e del sistema armonizzato di controllo e comando ERTMS, consigliato per la rete ferroviaria europea. A questo fine, la Commissione, **d'intesa con gli Stati membri**, istituisce un piano di realizzazione, **comprendente l'interconnessione con i sistemi di gestione del traffico di altri modi di trasporto (intermodalità)**.

6. La rete comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l'integrazione dei servizi di trasporto aereo, ferroviario **e, eventualmente, marittimo.**»

6) **L'articolo 11 è modificato come segue:**

a) **è inserito il seguente paragrafo 3 ter:**

«3 ter. I porti di navigazione interna della rete dotati di attrezzature di trasbordo per il trasporto intermodale **o** il cui volume annuale di traffico merci è almeno pari a 500 000 tonnellate sono indicati nell'allegato I.»

b) **Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

«4. **La rete comprende le infrastrutture di gestione del traffico, tra cui in particolare l'allestimento di un sistema di trasporto interoperabile e intelligente RIS (River Information System) per ottimizzare le attuali capacità e la sicurezza della rete di vie navigabili interne e per migliorare l'interoperabilità con gli altri modi di trasporto. A tal fine la Commissione elabora un piano di sviluppo d'intesa con la Commissione per il Danubio, con la Commissione centrale per la navigazione del Reno e con la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.**»

7) All'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3. I punti di collegamento internazionali e comunitari sono, gradualmente collegati, se del caso, alle linee ad alta velocità della rete ferroviaria. La rete comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l'integrazione dei servizi di trasporto **aereo, ferroviario e, eventualmente, marittimo.**»

8) L'articolo 18 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito da

«Comitato per il monitoraggio e la revisione degli orientamenti.»

b) il paragrafo 1 è sostituito *dal seguente:*

«1. Gli Stati membri comunicano, entro il 2004, al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 e alla Commissione i piani e i programmi nazionali anno elaborati che interessano lo sviluppo della rete di trasporto transeuropea, compresa la natura, i tempi e le stime dei piani finanziari dei progetti di interesse comune individuati nella presente decisione.

Gli Stati membri notificano anche al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 eventuali aggiornamenti di tali piani e programmi.

Prima di qualsiasi modifica atta ad incidere sulla rete definita negli allegati alla presente decisione, gli Stati membri informano il Comitato istituito all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione e ogni Stato membro che possa essere interessato da tale modifica.»

Giovedì 30 maggio 2002

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione riferisce **ogni due anni** al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione degli orientamenti definiti nella presente decisione. Il Comitato di cui al paragrafo 2 assiste la Commissione nella stesura di tale relazione.

La relazione contiene informazioni particolareggiate sullo stato di avanzamento dei progetti di interesse comune di cui all'articolo 7 e sui progetti specifici di cui all'allegato III. Essa contiene anche informazioni particolareggiate sulla ripartizione, per modo di trasporto, degli stanziamenti destinati alle reti transeuropee a titolo dei vari strumenti finanziari disponibili: linea di bilancio delle reti transeuropee, fondo di coesione, fondi strutturali, crediti della Banca europea per gli investimenti, ISPA e altri programmi pubblici e privati.

La relazione è accompagnata se necessario da proposte legislative per aggiornare gli orientamenti.»

9) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Progetti specifici

Nell'allegato III figurano i progetti di interesse comune la cui attuazione è considerata dalla Comunità una priorità.»

10) **L'articolo 20 è soppresso.**

11) **L'articolo 21 è sostituito dal seguente:**

«Articolo 21

Revisione dell'Allegato III

I progetti che figurano nell'elenco di progetti specifici di cui all'Allegato III sono riveduti dalla Commissione, sulla base della valutazione prevista nella relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, ogni quindici anni a partire dalla data del loro inserimento nell'Allegato, affinché siano cancellati dall'elenco qualora non siano stati sostanzialmente completati. La Commissione presenta le proposte del caso compresi nuovi progetti da inserire.»

12) Gli allegati I e III della decisione n. 1692/96/CE sono modificati come indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Giovedì 30 maggio 2002

ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione n. 1692/96/CE sono modificati come segue:

- 1) All'allegato I, le sezioni 2, 3, 4 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

Sezione 2: Rete stradale

2.0 Europa	2.4 Grecia	2.8 Italia	2.12 Portogallo
2.1 Belgio	2.5 Spagna	2.9 Lussemburgo	2.13 Finlandia
2.2 Danimarca	2.6 Francia	2.10 Paesi Bassi	2.14 Svezia
2.3 Germania	2.7 Irlanda	2.11 Austria	2.15 Regno Unito

Sezione 3: Rete ferroviaria

3.0 Europa	3.4 Grecia	3.8 Italia	3.12 Portogallo
3.1 Belgio	3.5 Spagna	3.9 Lussemburgo	3.13 Finlandia
3.2 Danimarca	3.6 Francia	3.10 Paesi Bassi	3.14 Svezia
3.3 Germania	3.7 Irlanda	3.11 Austria	3.15 Regno Unito

Sezione 4: Rete di navigazione interna e porti interni

Sezione 6: Rete aeroportuale

6.0 Europa	6.4 Francia
6.1 Belgio/Danimarca/Germania/Lussemburgo/Paesi Bassi/Austria	6.5 Irlanda/Regno Unito
6.2 Grecia	6.6 Italia
6.3 Spagna/Portogallo	6.7 Finlandia/Svezia

- 2) L'allegato III è sostituito dal testo seguente:

ELENCO DI PROGETTI SPECIFICI

- Treno alta velocità/trasporto combinato Nord-Sud:
Monaco – Norimberga – Erfurt-Halle/Lipsia – Berlino
Asse del Brennero: Napoli-Verona-Monaco e Bologna-Milano
- Treno alta velocità PBCAL (Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra):
Belgio: frontiera F/B – Bruxelles – Liegi – frontiera B/D
Bruxelles – frontiera B/NL
Regno Unito: Londra – accesso al tunnel della Manica
Paesi Bassi: frontiera B/NL – Rotterdam – Amsterdam
Germania: (Aquisgrana) G27 Colonia – Reno/Meno
- Treno alta velocità Sud:
Madrid – Barcellona – Perpignan – Montpellier – Nîmes
Madrid – Vitoria – Dax
- Treno alta velocità Est:
Parigi – Metz – Strasburgo – Appenweier – (Karlsruhe) con diramazioni verso Metz – Saarbrücken – Mannheim e Metz – Lussemburgo
- Ferrovia convenzionale/trasporto combinato: linea Betuwe
Rotterdam – frontiera NL/D – (Reno/Ruhr)
- Treno alta velocità/trasporto combinato, Francia-Italia
Lione – Torino
Torino – Milano – Venezia – Trieste
- Autostrade greche:
Pathe: Rio Antirio, Patrasso – Atene – Salonicco – Promahon (frontiera Grecia/Bulgaria) e Via Egnatia: Igoumenitsa – Salonicco – Alexandroupolis – Ormenio (frontiera Grecia/Bulgaria) – Kipi (frontiera Grecia/Turchia)
- Collegamento multimodale Portogallo – Spagna – Europa centrale

Giovedì 30 maggio 2002

12. Triangolo Nordico (ferrovia/strada)
 13. Collegamento stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux
 14. Linea principale Costa occidentale (ferrovia)
 15. Galileo, sistema globale di navigazione e posizionamento via satellite
 16. Linea ferroviaria ad alta velocità attraverso i Pirenei
 17. Treno ad alta velocità/trasporto combinato Est-Ovest: Stoccarda — Monaco — Salisburgo/Linz — Vienna
 18. Miglioramento de fiume Danubio tra Vilshofen e Straubing
 19. L'interoperabilità ferroviaria della rete iberica ad alta velocità
 20. Il Fehmarnbelt: collegamento fisso tra Germania e Danimarca
-

P5_TA(2002)0265

Sicurezza privata (rete di punti di contatto) *

Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata (5135/2002 — C5-0052/2002 — 2002/0802(CNS))

L'iniziativa è respinta.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna relativa all'istituzione di una rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata (5135/2002 — C5-0052/2002 — 2002/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno di Spagna (5135/2002 ⁽¹⁾),
 - visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (C5-0052/2002),
 - visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0168/2002),
1. respinge l'iniziativa del Regno di Spagna;
 2. invita il Regno di Spagna a ritirare l'iniziativa;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno di Spagna.

⁽¹⁾ GU C 42 del 15.2.2002, pag. 15.

Giovedì 30 maggio 2002

P5_TA(2002)0266

Istituto europeo per gli studi di polizia *

Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per gli studi di polizia (5133/2002 – C5-0055/2002 – 2002/0803(CNS))

L'iniziativa è respinta.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per gli studi di polizia (5133/2002 – C5-0055/2002 – 2002/0803(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno di Spagna (5133/2002 ⁽¹⁾),
 - visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera d), l'articolo 31, lettere c) ed e), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (C5-0055/2002),
 - visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta;
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0166/2002),
1. respinge l'iniziativa del Regno di Spagna;
 2. invita il Regno di Spagna a ritirare l'iniziativa;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno di Spagna.

⁽¹⁾ GU C 42 del 15.2.2002, pag. 16.

P5_TA(2002)0267

Protezione delle personalità (rete europea) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (5361/2002 – C5-0051/2002 – 2002/0801(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno di Spagna (5361/2002 ⁽¹⁾),
- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

⁽¹⁾ GU C 42 del 15.02.2002, pag. 14.

Giovedì 30 maggio 2002

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE (C5-0051/2002),
 - visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica dell'iniziativa,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0167/2002),
1. approva l'iniziativa del Regno di Spagna quale emendata;
 2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno di Spagna;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno di Spagna.

INIZIATIVA
DEL REGNO DI SPAGNA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Visto 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, **l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),**

Emendamento 2

Considerando 1

(1) Non esiste una legislazione, norme o manuali dell'Unione europea che disciplinino in generale la protezione delle personalità, sia che si tratti di personalità a livello nazionale che di personalità comunitarie o straniere.

(1) L'organizzazione di misure protettive e degli spostamenti delle personalità negli Stati membri dell'Unione europea è soggetta a criteri e procedure diverse. Ciononostante, esiste già una stretta cooperazione tra i dipartimenti incaricati di garantire la libertà delle persone alle quali è concessa una protezione ufficiale a livello internazionale nell'esercizio delle loro attività pubbliche e private.

Emendamento 3

Considerando 2

(2) Omicidi e aggressioni di alti funzionari e personalità si sono verificati in varie occasioni e, per quanto ciò sia improbabile, nulla impedisce che tali episodi possano ripetersi in futuro,

(2) Senza sovrapporsi alle attuali strutture per la cooperazione tra i servizi segreti, di sicurezza e di polizia nazionali, la creazione di una rete europea per la protezione delle personalità potrebbe facilitare lo scambio di agenti, informazioni ed esperienze.

Emendamento 4

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Tale cooperazione dovrebbe essere oggetto di un'adeguato controllo politico e giurisdizionale negli Stati membri.

Giovedì 30 maggio 2002

INIZIATIVA
DEL REGNO DI SPAGNAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 5
Articolo 2, comma 1

La rete è composta di punti di contatto **dei servizi di polizia** competenti in materia di protezione delle personalità **designati da ciascuno Stato membro**.

La rete è composta di punti di contatto, **designati da ciascuno Stato membro tra i servizi segreti, di sicurezza e di polizia nazionali nonché gli altri enti responsabili**, competenti in materia di protezione delle personalità.

Emendamento 6
Articolo 3

La rete, oltre a dare impulso alla cooperazione e alla collaborazione **dei servizi di polizia** competenti in materia di protezione delle personalità ha i seguenti obiettivi:

- a) **scambiare** informazioni, agenti e esperienze nel settore della protezione delle personalità;
- b) **unificare** i criteri di selezione e di formazione del personale competente, responsabile in ciascuno Stato membro della protezione delle personalità;
- c) creare una base dati in particolare sulle aggressioni e sugli attentati alle personalità, sulla casistica, sui metodi seguiti, ecc.;
- d) **ravvicinare la normativa e la legislazione vigente in ciascuno Stato membro**.

La rete, oltre a dare impulso alla cooperazione e alla collaborazione **degli enti responsabili** competenti in materia di protezione delle personalità ha i seguenti obiettivi:

- a) **facilitare lo scambio di** informazioni, agenti e esperienze nel settore della protezione delle personalità;
- b) **facilitare lo scambio di informazioni riguardanti** i criteri di selezione e di formazione del personale competente, responsabile in ciascuno Stato membro della protezione delle personalità;
- c) creare una base dati in particolare sulle aggressioni e sugli attentati alle personalità, sulla casistica **e sui metodi seguiti da mettere a disposizione di tutti gli enti responsabili**;

Emendamento 7
Articolo 4

Per conseguire gli obiettivi proposti la rete è competente a:

- a) **snellire le procedure elaborando un formulario tipo in tutti gli Stati membri**;
- b) **stabilire il numero massimo di agenti armati a seconda della personalità e le risorse da impiegare**;
- c) **delineare le condizioni per la prestazione di servizi da parte degli agenti responsabili della protezione della personalità di uno Stato membro in visita o in procinto di visitare un altro Stato membro**;
- d) esaminare metodi comuni di intervento per la prevenzione di aggressioni e di attentati;
- e) **adottare protocolli comuni sulle priorità stradali della personalità protetta nella circolazione dei convogli**;
- f) collaborare con altre forze di polizia o altri dipartimenti;
- g) **determinare le regole comuni da rispettare per quanto riguarda l'accreditamento e l'accesso alla personalità interessata da parte dei mezzi di comunicazione**.

Per conseguire gli obiettivi proposti la rete è competente a:

- a) **facilitare la semplificazione delle procedure mediante lo scambio delle migliori prassi tra** gli Stati membri;
- d) esaminare metodi comuni di intervento per la prevenzione di aggressioni e di attentati;
- f) collaborare con altre forze di polizia o altri **enti responsabili**;

Giovedì 30 maggio 2002

INIZIATIVA
DEL REGNO DI SPAGNAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 8

Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

1. *Le informazioni o i documenti ottenuti in conformità della presente decisione sono impiegati esclusivamente ai fini di quanto disposto dagli articoli 3 e 4.*

2. *Le informazioni trasmesse sono protette almeno dallo stesso livello di riservatezza e protezione dei dati personali di quello garantito dalla legislazione nazionale applicabile al punto di contatto richiedente.*

Emendamento 9

Articolo 5

Articolo 5

soppresso

La rete stabilisce ogni anno il bilancio di funzionamento, che è approvato dal Consiglio.

Emendamento 10

Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

Il Parlamento europeo è informato di tale valutazione nel corso del dibattito annuale di cui all'articolo 39 del trattato UE.

P5_TA(2002)0268

Convenzione Europol *

Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (5455/2002 — C5-0053/2002 — 2002/0804(CNS))

La proposta è respinta.

Giovedì 30 maggio 2002

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (5455/2002 – C5-0053/2002 – 2002/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna (5455/2002⁽¹⁾),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE (C5-0053/2002),
- visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0173/2002),

1. respinge l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna;
2. invita pertanto il Regno del Belgio e il Regno di Spagna a ritirare l'iniziativa e a presentare una nuova iniziativa mirata all'adozione di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, che sostituisca l'attuale convenzione Europol;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi del Regno del Belgio e del Regno di Spagna.

⁽¹⁾ GU C 42 del 15.2.2002, pag. 8.

P5_TA(2002)0269

Futuro sviluppo di Europol

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 39, paragrafo 3 del trattato UE,
- visti gli articoli 29 e 30 del trattato UE,
- visti l'Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)⁽¹⁾ nonché i protocolli e le sue modifiche,
- vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 42 del 15.2.2002, pag. 8.

Giovedì 30 maggio 2002

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Controllo democratico dell'Europol» (COM(2002) 95),
 - visto l'articolo 107 del suo regolamento,
 - vista la proposta di raccomandazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0173/2002),
- A. considerando che l'Europol deve divenire uno strumento efficace nella lotta contro la criminalità organizzata nell'Unione europea, mantenendo in particolare una stretta cooperazione con Eurojust; che in un ambiente internazionale in costante cambiamento ciò richiede che l'Europol possa agire con flessibilità per apportare un contributo efficace alla lotta contro le molteplici forme di grande criminalità,
- B. considerando che l'attuale procedura di modifica della convenzione, che implica la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, in conformità delle rispettive norme costituzionali, rappresenta una procedura eccessivamente lunga e pesante e, pertanto, totalmente inadeguata,
- C. considerando che per il fatto di proporre che, d'ora in poi, le modifiche alla convenzione Europol vengano adottate dal Consiglio, l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna sembra effettuare un passo nella giusta direzione, ma che tuttavia essa è viziata da tre gravi carenze:
- a) essa mantiene l'Europol, de jure, nel quadro della semplice cooperazione intergovernativa, contrariamente alle esplicite richieste in tal senso formulate a più riprese da questo Parlamento e in un momento in cui il Consiglio stesso attribuisce a Europol missioni sempre più numerose da svolgere per conto dell'Unione;
 - b) essa rischia, dopo l'ampliamento dell'Unione, di comportare un'eccessiva lentezza se non addirittura un blocco del processo decisionale, dal momento che tutte le decisioni del Consiglio relative a Europol dovranno essere prese dal Consiglio all'unanimità;
 - c) essa conferma il ruolo marginale di questo Parlamento per tutto ciò che riguarda Europol, privandolo al tempo stesso dei mezzi giuridici e del quadro istituzionale che potrebbero consentirgli di esercitare in futuro un reale controllo democratico,
- D. considerando che esiste una strada alternativa che consente di rispondere in modo adeguato alle gravi carenze di cui sopra e che è rappresentata dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE, che consentirebbe al Consiglio di sostituire la convenzione con una decisione,
- E. considerando che la sostituzione della convenzione con una decisione del Consiglio basata sull'articolo 34 del trattato UE avrebbe l'effetto di integrare Europol nel terzo pilastro e quindi nel sistema del diritto comunitario, il che presenterebbe tre vantaggi non indifferenti:
- a) il miglioramento delle capacità operative dell'Europol, dal momento che, in virtù dell'articolo 34 del trattato UE, tutte le misure esecutive verrebbero definite dal Consiglio a maggioranza qualificata (senza possibilità di deroghe), il che consentirebbe di reagire più rapidamente in caso di necessità;
 - b) il miglioramento del controllo parlamentare giacché, da un lato, il Parlamento deve essere consultato per tutte le misure di applicazione definite dal Consiglio (articolo 39 del trattato UE) e, dall'altro, esso ha la possibilità di adire la Corte di giustizia in caso di mancato rispetto dei suoi diritti;
 - c) l'applicazione automatica a tutte le decisioni adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 34 del trattato UE (e quindi anche alla convenzione stessa non appena sarà stata sostituita da una decisione del Consiglio) delle norme relative alla competenza della Corte di giustizia (articolo 35 del trattato UE),
- F. considerando che è inderogabile e urgente rafforzare il controllo democratico su Europol,
- G. considerando che l'estensione delle competenze e delle responsabilità prevista dall'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna con l'introduzione di unità investigative miste inasprisce l'asimmetria che già esiste nei rapporti tra esecutivo e legislativo; che, quale organismo europeo, Europol deve essere controllato da un altro organo europeo, il Parlamento europeo, e non dai parlamenti nazionali,

Giovedì 30 maggio 2002

H. considerando che le possibilità di controllo parlamentare offerte a questo Parlamento sarebbero notevolmente aumentate se una parte del bilancio dell'Europol fosse inserita nel bilancio della Comunità,

1. indirizza al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Raccomandazione 1: base giuridica

— chiede al Consiglio di sostituire:

- la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol),
- il protocollo riguardante l'interpretazione, a titolo pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia,
- e il protocollo sui privilegi e le immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi direttori aggiunti e dei suoi agenti

con una o più decisioni del Consiglio, sulla base dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea; garantendo nel contempo il rispetto del sistema delle competenze proprie attribuite alle istituzioni dell'Unione, e di procedere di conseguenza, a norma degli articoli 30 e 31 del trattato sull'Unione europea, alla riformulazione delle disposizioni della convenzione Europol relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, in particolare degli elementi essenziali dei reati di competenza di Europol;

Raccomandazione 2: bilancio

— chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di modificare il sistema di finanziamento dell'Europol, sostituendo una parte dei contributi degli Stati membri con un finanziamento a carico del bilancio dell'UE, rispettando le prerogative delle autorità di bilancio;

Raccomandazione 3: missioni

— chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di prevedere le disposizioni necessarie:

- per disciplinare la partecipazione dell'Europol alle unità investigative miste;
- per consentire a Europol di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di aprire indagini in casi specifici;
- per dotare Europol di mezzi più efficaci per lottare contro il riciclaggio di denaro e per rafforzarne la capacità di aiutare gli Stati membri in questa lotta (Atto del Consiglio del 30 novembre 2000 che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione ⁽¹⁾);

Raccomandazione 4: controllo parlamentare

— chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di rafforzare il potere democratico di controllo del Parlamento europeo su Europol, e di prevedere a tal fine:

- una disposizione recante modifica dell'articolo 34 della convenzione Europol e che preveda che un unico rapporto di attività annuale sia trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo;
- una disposizione recante modifica dell'articolo 34 della convenzione Europol che conferisca al Parlamento europeo il diritto formale di avere uno scambio di opinioni con la Presidenza del Consiglio sul rapporto di attività annuale;
- una disposizione recante modifica dell'articolo 34 della convenzione Europol che conferisca al Parlamento europeo il diritto formale di invitare il direttore di Europol a presentarsi dinanzi alla commissione competente;
- una disposizione recante modifica dell'articolo 24, paragrafo 6 della convenzione Europol, che faccia obbligo all'autorità di controllo comune incaricata della protezione dei dati di elaborare un rapporto di attività annuale, di trasmetterlo al Parlamento europeo e di renderne conto alla commissione competente;

⁽¹⁾ GU C 358 del 13.12.2000, pag. 1.

Giovedì 30 maggio 2002

- una disposizione recante modifica dell'articolo 28 della convenzione Europol che preveda la riforma del Consiglio di Amministrazione di Europol affinché questo sia composto, oltre che da un rappresentante di ciascuno Stato membro, anche da due rappresentanti della Commissione e due del Parlamento europeo;
- una disposizione recante modifica dell'articolo 29 della convenzione Europol che preveda che il Parlamento europeo sia coinvolto nella procedura di nomina e rimozione del Direttore di Europol assieme al Consiglio;

Raccomandazione 5: tutela dei dati

- chiede al Consiglio di adottare nell'ambito della decisione che sostituisce la convenzione una decisione che garantisca un livello di protezione dei dati e di controllo del rispetto di tali norme equivalente a quello garantito nel primo pilastro (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE⁽¹⁾);

Raccomandazione 6: cooperazione

- chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di prendere le misure necessarie per assicurare una stretta cooperazione tra Europol, Eurojust e OLAF, al fine di rafforzare l'efficacia operativa di questi organi nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(¹) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

P5_TA(2002)0270

Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol *

Iniziativa del Regno del Belgio per l'adozione della decisione del Consiglio concernente l'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol (14628/2001 – C5-0682/2001 – 2001/0830(CNS))

L'iniziativa è respinta.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio per l'adozione della decisione del Consiglio concernente l'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol (14628/2001 – C5-0682/2001 – 2001/0830(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno del Belgio (14628/2001⁽¹⁾),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39 del trattato UE (C5-0682/2001),
- visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A5-0165/2002),

(¹) GU C 374 del 29.12.2001, pag. 70.

Giovedì 30 maggio 2002

1. Respinge l'iniziativa del Regno del Belgio;
 2. invita il Regno del Belgio a ritirare la sua iniziativa e a presentarne una nuova;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo del Regno del Belgio.
-

P5_TA(2002)0271

Aiuti di Stato all'industria carboniera *

Proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (COM(2001) 423 – C5-0438/2001 – 2001/0172(CNS))

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (COM(2001) 423 – C5-0438/2001 – 2001/0172(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 423 ⁽¹⁾),
 - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 87, paragrafo 3, lettera e) e 89 del trattato (C5-0438/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0162/2002),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 202.

P5_TA(2002)0272

Industria automobilistica

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nell'industria automobilistica (2002/2046(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento della Commissione⁽¹⁾,
 - vista la relazione della Commissione sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (COM(2000) 743),
 - vista la recente relazione della Commissione sui prezzi degli autoveicoli nell'Unione europea, del 25 febbraio 2002,
 - vista l'audizione svoltasi in seno alla commissione economica e monetaria l'11 settembre 2001,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0144/2002),
- A. considerando che nell'Unione europea in pratica non esiste un mercato interno della distribuzione degli autoveicoli e del servizio assistenza,
- B. considerando che nell'Unione europea continuano a sussistere notevoli differenze quanto al prezzo degli autoveicoli, che per alcuni modelli può variare sin del 40 % da uno Stato membro all'altro,
- C. considerando che l'introduzione dell'euro rende palesi tali differenze e contribuirà dunque al ravvicinamento dei prezzi,
- D. considerando che gli accordi verticali di distribuzione possono contemporaneamente produrre, più di qualsiasi altra forma di limitazione della concorrenza, effetti potenzialmente suscettibili di promuovere la concorrenza ed effetti potenzialmente suscettibili di ostacolarla,
- E. considerando che l'elemento distintivo della futura politica di concorrenza dell'Unione europea in materia di accordi verticali di distribuzione deve essere rappresentato da un'adeguata presa in considerazione della diversa forza economica di produttori e rivenditori,
- F. considerando che l'apertura alla concorrenza del mercato della distribuzione degli autoveicoli e del servizio assistenza non può in alcun caso pregiudicare la sicurezza dei trasporti,
- G. considerando che l'immediata e piena liberalizzazione del settore non sarebbe sostenibile, ma che il mantenimento del sistema attuale sarebbe altrettanto pregiudizievole,
- H. considerando che il settore è già da tempo interessato da vasti mutamenti strutturali e da un processo di concentrazione,
1. appoggia l'orientamento generale della Commissione di sviluppare ulteriormente il regolamento sulle esenzioni per categoria anziché abbandonarlo del tutto o lasciarlo immutato;
2. auspica che, ai fini di una sana concorrenza, il presente regolamento tenga conto degli interessi delle piccole e medie imprese in quanto partner commerciali più deboli, in modo che si venga a creare una sorta di responsabilità del partner commerciale più forte per quanto concerne investimenti di notevole portata che tornano a suo vantaggio;

⁽¹⁾ GU C 67 del 16.3.2002, pag. 2.

Giovedì 30 maggio 2002

3. ricorda alla Commissione che, per essere efficaci, i regolamenti devono essere chiari, privi di ambiguità e applicabili e si dichiara estremamente preoccupato per il fatto che il progetto in esame è troppo complicato e impreciso quanto alle sue finalità; è sorpreso dal fatto che saranno necessari ulteriori orientamenti, non ancora disponibili, per interpretare il progetto;
4. ritiene che una regolamentazione eccessivamente complessa e dall'interpretazione incerta sia contraria agli interessi dei consumatori e delle PMI e favorisca gli operatori che dispongono di grandi risorse; insiste sulla necessità che la Commissione riesamini la propria proposta affinché essa produca rapidamente ed effettivamente dei vantaggi reali per i consumatori;
5. ritiene che le dichiarazioni esplicative nel progetto di regolamento, in particolare quelle intese a suggerire che l'industria automobilistica possa controllare le dimensioni, la densità e la composizione delle proprie reti di rivenditori, siano in contrasto con le proposte di regolamentazione volte a proibire qualsiasi tipo di «clausola relativa al luogo di stabilimento»; invita la Commissione ad allineare la sua dichiarazione in materia di strategia di regolamentazione alle sue proposte legislative;
6. invita la Commissione a presentare quanto prima una relazione sulle discrepanze a livello degli oneri fiscali cui è soggetta la vendita di autoveicoli nei singoli Stati membri, sul loro impatto sui prezzi degli autoveicoli e sugli strumenti per creare un vero mercato interno;
7. invita la Convenzione e la Conferenza intergovernativa ad applicare in futuro la procedura di codificazione a regolamenti di questo tipo;
8. invita la Commissione a tener conto delle modifiche proposte;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Modifica 1

Considerando 8

(8) Qualora la quota del mercato rilevante attribuibile al fornitore non superi la soglia di cui alle condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento, si può ammettere a priori che gli accordi verticali che non contengono nessuno dei tipi di restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi siano in genere atti a determinare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Il presente regolamento, specifico per il settore in questione, contiene norme più restrittive rispetto a quelle previste dal regolamento 2790/99 della Commissione e si può dunque presumere, in particolare, che gli accordi di distribuzione godano in generale di tali vantaggi qualora il fornitore interessato abbia una quota di mercato non superiore **al 30% o al 40% in caso di distribuzione selettiva basata sui criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi**. Nel caso di accordi verticali comportanti obblighi di fornitura esclusiva, è la quota di mercato dell'acquirente a determinare gli effetti complessivi di tali accordi sul mercato.

(8) Qualora la quota del mercato rilevante attribuibile al fornitore non superi la soglia di cui alle condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento, si può ammettere a priori che gli accordi verticali che non contengono nessuno dei tipi di restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi siano in genere atti a determinare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Il presente regolamento, specifico per il settore in questione, contiene norme più restrittive rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione e si può dunque presumere, in particolare, che gli accordi di distribuzione godano in generale di tali vantaggi qualora il fornitore interessato abbia una quota di mercato non superiore al 40%. Nel caso di accordi verticali comportanti obblighi di fornitura esclusiva, è la quota di mercato dell'acquirente a determinare gli effetti complessivi di tali accordi sul mercato.

Modifica 2

Considerando 10

(10) Onde evitare che un fornitore **receda da un contratto** perché un distributore o riparatore tiene un comportamento favorevole alla concorrenza come, ad esempio, le vendite attive o passive a consumatori stranieri, la multimarca od il subap-

(10) Onde evitare che un fornitore **possa recedere in via straordinaria dal contratto** perché un distributore o riparatore tiene un comportamento favorevole alla concorrenza come, ad esempio, le vendite attive o passive a consumatori stranieri, la

Giovedì 30 maggio 2002

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

palto del servizio di assistenza alla clientela — che non può essere limitato ai sensi del presente regolamento, la notifica di recesso dal contratto *deve indicarne chiaramente i motivi. Inoltre, al fine di rafforzare l'indipendenza dei distributori dai loro fornitori, un termine di preavviso per recesso ordinario di due anni è introdotto.*

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

multimarca od il subappalto del servizio di assistenza alla clientela — che non può essere limitato ai sensi del presente regolamento, *tale tipo di recesso da parte del fornitore non ha validità giuridica. Per rafforzare l'indipendenza dai fornitori dei distributori o dei riparatori autorizzati, il regolamento prevede nel caso di recessi ordinari un termine minimo di preavviso di due anni e un obbligo di indennizzo qualora il distributore o il riparatore autorizzato sia stato indotto dal fornitore a effettuare cospicui investimenti che, al momento dell'entrata in vigore del recesso, non sono stati ancora ammortizzati e che il distributore o il riparatore interessati dal recesso possono reimpiegare con estrema difficoltà o non possono impiegare affatto altrove in modo economicamente redditizio.*

Modifica 3

Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Onde garantire il funzionamento del mercato interno, ogni fornitore ha la possibilità di scegliere tra un sistema di distribuzione selettiva e un sistema di distribuzione esclusiva, a condizione che all'interno dell'Unione europea applichi un unico sistema di distribuzione.

Modifica 4

Considerando 17

(17) Si configurerebbe una restrizione indiretta delle vendite qualora il fornitore limitasse le vendite del distributore agli utilizzatori finali negli altri Stati membri, ad esempio facendo dipendere la remunerazione del distributore o il prezzo di acquisto dal luogo di destinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali. Altri esempi di limitazioni indirette delle vendite sono le quote di fornitura basate su un territorio di vendita diverso dal mercato comune, che possono essere combinate o meno con obiettivi di vendita, o gli obiettivi di vendita basati su un territorio di vendita diverso dal mercato comune. Anche i sistemi di bonus basati sulla destinazione dei veicoli o su qualsiasi forma di destinazione discriminatoria dei prodotti, in caso di scarsità del prodotto o altro, **possono costituire** una restrizione indiretta delle vendite.

(17) Si configurerebbe una restrizione indiretta delle vendite qualora il fornitore limitasse le vendite del distributore agli utilizzatori finali negli altri Stati membri, ad esempio facendo dipendere la remunerazione del distributore o il prezzo di acquisto dal luogo di destinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali. Altri esempi di limitazioni indirette delle vendite sono le quote di fornitura basate su un territorio di vendita diverso dal mercato comune, che possono essere combinate o meno con obiettivi di vendita, o gli obiettivi di vendita basati su un territorio di vendita diverso dal mercato comune. Anche i sistemi di bonus basati sulla destinazione dei veicoli o su qualsiasi forma di destinazione discriminatoria dei prodotti, in caso di scarsità del prodotto o altro, **costituiscono** una restrizione indiretta delle vendite.

Modifica 5

Considerando 21

(21) Gli autoveicoli sono beni mobili costosi e tecnicamente complessi, che richiedono servizi di riparazione e manutenzione ad intervalli di tempo regolari ed irregolari. Non è tuttavia indispensabile che il distributore di autoveicoli nuovi offra anche servizi di riparazione e manutenzione. L'interesse legittimo di fornitori e consumatori può essere pienamente tutelato se il distributore subappalta tali servizi, compresa la prestazione della garanzia e del servizio assistenza gratuito, nonché del servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, ad uno o più riparatori facenti parte del sistema di distribuzione del fornitore e se il distributore informa in maniera appropriata il consumatore del luogo di stabilimento del riparatore autorizzato in caso di subappalto. Non è necessario che i

(21) Gli autoveicoli sono beni mobili costosi e tecnicamente complessi, che richiedono servizi di riparazione e manutenzione ad intervalli di tempo regolari ed irregolari. Non è tuttavia indispensabile che il distributore di autoveicoli nuovi offra anche servizi di riparazione e manutenzione. L'interesse legittimo di fornitori e consumatori può essere pienamente tutelato se il distributore subappalta tali servizi, compresa la prestazione della garanzia e del servizio assistenza gratuito, nonché del servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, ad uno o più riparatori facenti parte del sistema di distribuzione del fornitore, **di cui almeno uno sia situato nelle immediate vicinanze, o se altrimenti il distributore organizza l'accesso a servizi assistenza e riparazione di prossimità**, e se

Giovedì 30 maggio 2002

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

riparatori vendano anche autoveicoli nuovi per fornire in modo adeguato servizi di riparazione e manutenzione. Non rientrano pertanto nel campo di applicazione del presente regolamento gli accordi verticali contenenti obblighi, diretti o indiretti, o incentivi che determinino il collegamento tra le vendite e la prestazione di servizi post-vendita o che facciano dipendere i risultati di una di queste attività da quelli dell'altra, in particolare qualora la remunerazione dei distributori o dei riparatori autorizzati relativa all'acquisto o alla vendita di beni o servizi necessari per un'attività dipende dalle vendite di beni o servizi relativi all'altra attività o qualora tutti questi beni siano indistintamente aggregati in un unico sistema di remunerazione o di sconti.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

il distributore informa in maniera appropriata il consumatore del luogo di stabilimento del riparatore autorizzato in caso di subappalto. Non è necessario che i riparatori vendano anche autoveicoli nuovi per fornire in modo adeguato servizi di riparazione e manutenzione. Non rientrano pertanto nel campo di applicazione del presente regolamento gli accordi verticali contenenti obblighi, diretti o indiretti, o incentivi che determinino il collegamento tra le vendite e la prestazione di servizi post-vendita o che facciano dipendere i risultati di una di queste attività da quelli dell'altra, in particolare qualora la remunerazione dei distributori o dei riparatori autorizzati relativa all'acquisto o alla vendita di beni o servizi necessari per un'attività dipende dalle vendite di beni o servizi relativi all'altra attività o qualora tutti questi beni siano indistintamente aggregati in un unico sistema di remunerazione o di sconti.

Modifica 6

Considerando 25

(25) Onde tutelare un'efficace concorrenza sul mercato dei servizi di riparazione e manutenzione ed impedire la preclusione di riparatori indipendenti, i produttori di autoveicoli devono concedere a tutti i riparatori indipendenti interessati l'accesso completo a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e attrezzi, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli. Tra gli operatori indipendenti che devono ottenere tale accesso sono compresi i riparatori indipendenti, i produttori di attrezzi o apparecchiature di riparazione, le imprese di pubblicazione di informazioni tecniche, i club automobilistici, gli operatori dell'assistenza su strada, gli operatori che offrono servizi di verifica e controllo e quelli che offrono formazione per i riparatori. Le condizioni di accesso, in particolare, non devono discriminare tra operatori autorizzati e operatori indipendenti; l'accesso deve essere concesso a richiesta a tempo debito; il prezzo delle informazioni deve tener conto della misura in cui l'operatore ne fa uso. Un produttore deve concedere ai riparatori indipendenti l'accesso alle informazioni tecniche sui nuovi autoveicoli contemporaneamente ai propri riparatori autorizzati e non deve obbligare i riparatori indipendenti ad acquistare informazioni al di là di quelle necessarie per il tipo di lavoro di riparazione o di manutenzione da eseguire. I fornitori possono tuttavia legittimamente e giustamente negare l'accesso ad informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli. È inoltre necessario, al momento della concessione di licenze a terzi, tener conto dell'interesse legittimo del produttore dell'autoveicolo di decidere le modalità di sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale e del proprio know-how. Tali diritti devono tuttavia essere esercitati in modo da evitare qualsiasi tipo di abuso.

(25) Onde tutelare un'efficace concorrenza sul mercato dei servizi di riparazione e manutenzione ed impedire la preclusione di riparatori indipendenti, i produttori di autoveicoli devono concedere a tutti i riparatori indipendenti interessati l'accesso completo a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e attrezzi, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli. Tra gli operatori indipendenti che devono ottenere tale accesso sono compresi i riparatori indipendenti, i produttori di attrezzi o apparecchiature di riparazione, le imprese di pubblicazione di informazioni tecniche, i club automobilistici, gli operatori dell'assistenza su strada, gli operatori che offrono servizi di verifica e controllo e quelli che offrono formazione per i riparatori. Le condizioni di accesso, in particolare, non devono discriminare tra operatori autorizzati e operatori indipendenti; l'accesso deve essere concesso a richiesta a tempo debito; il prezzo delle informazioni deve tener conto della misura in cui l'operatore ne fa uso. Un produttore deve concedere ai riparatori indipendenti l'accesso alle informazioni tecniche sui nuovi autoveicoli contemporaneamente ai propri riparatori autorizzati e non deve obbligare i riparatori indipendenti ad acquistare informazioni al di là di quelle necessarie per il tipo di lavoro di riparazione o di manutenzione da eseguire. I fornitori possono tuttavia legittimamente e giustamente negare l'accesso ad informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli **ovvero di ricalibrare i computer presenti a bordo del veicolo per modificare il programma di serie del motore**. È inoltre necessario, al momento della concessione di licenze a terzi, tener conto dell'interesse legittimo del produttore dell'autoveicolo di decidere le modalità di sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale e del proprio know-how. Tali diritti devono tuttavia essere esercitati in modo da evitare qualsiasi tipo di abuso.

Giovedì 30 maggio 2002

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Modifica 7

Considerando 26

(26) Onde garantire l'accesso o evitare la collusione sui mercati rilevanti e dare ai distributori la possibilità di vendere **veicoli** di marche di due o più costruttori che non siano imprese collegate, è necessario prevedere determinate condizioni specifiche per l'esenzione per categoria. A questo scopo, gli obblighi di non concorrenza **non** devono beneficiare dell'esenzione. Nel campo di applicazione del presente regolamento non rientra, in particolare, alcun divieto di vendita di marche concorrenti. Ciò non pregiudica la facoltà del produttore di **richiedere al distributore di esporre i veicoli in aree di vendita del salone di esposizione separate per marca, al fine di evitare confusione tra le diverse marche. Ulteriori condizioni, quali l'obbligo di impiegare personale di vendita specifico per le singole marche, sono tuttavia considerate obblighi indiretti di non concorrenza che non beneficiano dell'esenzione.** Analogamente, l'obbligo di esporre l'intera gamma degli autoveicoli costituisce un obbligo indiretto di non concorrenza, che non beneficia dell'esenzione, qualora **renda impossibile o irragionevolmente difficile la vendita o l'esposizione di** veicoli prodotti da imprese diverse.

(26) Onde garantire l'accesso o evitare la collusione sui mercati rilevanti e dare ai distributori la possibilità di vendere **autoveicoli** di marche di due o più costruttori che non siano imprese collegate, è necessario prevedere determinate condizioni specifiche per l'esenzione per categoria. A questo scopo, gli obblighi di non concorrenza devono beneficiare dell'esenzione **soltanto in misura limitata.** Nel campo di applicazione del presente regolamento non rientra, in particolare, alcun divieto di vendita di marche concorrenti. Ciò non pregiudica la facoltà del produttore di **concordare con il distributore le condizioni per la rappresentanza separata di marche differenti, tenuto conto della fattibilità economica e delle condizioni di mercato, onde evitare confusione tra le marche ed involontari effetti di traino tra marche concorrenti, garantire la preservazione dell'immagine del marchio presso i clienti e assicurare una elevata qualità dell'assistenza e della competenza specialistica dei venditori.** Analogamente, l'obbligo di esporre l'intera gamma degli autoveicoli costituisce un obbligo indiretto di non concorrenza, che non beneficia dell'esenzione, qualora **siano venduti** veicoli prodotti da imprese diverse. **In caso di controversie tra il fornitore e il distributore circa le condizioni applicabili per la rappresentanza separata per marca, si dovrebbe procedere a una verifica arbitrale indipendente dei termini contrattuali.**

Modifica 8

Considerando 26 bis (nuovo)

(26 bis) Nel settore dei veicoli commerciali il divieto di separazione delle marche potrebbe portare a una limitazione della concorrenza tra le stesse, poiché i fornitori in molti casi intervengono con misure di sostegno nella fissazione definitiva del prezzo di vendita. Più fornitori verrebbero di conseguenza rapidamente a conoscenza della competitività e delle strategie commerciali dei loro concorrenti e si asterebbero dal cercare di essere ulteriormente competitivi. Ai distributori di veicoli commerciali deve essere pertanto consentito di concordare obblighi di non concorrenza con i loro fornitori.

Modifica 9

Considerando 28

(28) Sono inoltre necessarie condizioni specifiche per escludere dall'applicazione del presente regolamento determinate limitazioni previste da un sistema di distribuzione selettiva. Si tratta in particolare degli obblighi che impediscono ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marche di determinati fornitori concorrenti, il che potrebbe facilmente determinare la preclusione di talune marche. Altre due condizioni sono necessarie per creare opportunità per i distributori che intendono sfruttare le possibilità del mercato al di fuori del proprio luogo di stabilimento, per l'integrazione del mercato e per aumentare la concorrenza sui prezzi e la scelta dei consumatori, quando i fornitori abbiano una determinata presenza complessiva. A questo scopo, le limitazioni imposte a un distributore autorizzato di autoveicoli relativamente alla sua facoltà di stabilirsi in qualunque Stato membro non beneficiano

(28) Sono inoltre necessarie condizioni specifiche per escludere dall'applicazione del presente regolamento determinate limitazioni previste da un sistema di distribuzione selettiva. Si tratta in particolare degli obblighi che impediscono ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marche di determinati fornitori concorrenti, il che potrebbe facilmente determinare la preclusione di talune marche. Altre due condizioni sono necessarie per creare opportunità per i distributori che intendono sfruttare le possibilità del mercato al di fuori del proprio luogo di stabilimento, per l'integrazione del mercato e per aumentare la concorrenza sui prezzi e la scelta dei consumatori, quando i fornitori abbiano una determinata presenza complessiva. A questo scopo, le limitazioni imposte a un distributore autorizzato di autoveicoli relativamente alla sua facoltà di stabilirsi in qualunque Stato membro non beneficiano

Giovedì 30 maggio 2002

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

dell'applicazione del presente regolamento. Inoltre, per i fornitori di autoveicoli nuovi diversi dalle autovetture, è necessaria una condizione che limiti la durata delle restrizioni in merito al luogo di stabilimento di un distributore a 5 anni, onde permettere ad entrambe le parti di adeguare i propri accordi a condizioni di mercato in evoluzione.

(33) *Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi verticali aventi effetti restrittivi simili e che coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi verticali che contengano specifiche restrizioni praticate sul mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 81.*

b) Per «obbligo di non concorrenza» si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più del **50 %** degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore dei suoi acquisti relativi all'anno civile precedente. Non rientra tra questi obblighi la **condizione imposta al distributore di vendere i veicoli di altri fornitori in aree di vendita separate del salone di esposizione per evitare confusione tra le diverse marche.**

q) I «pezzi di ricambio originali» sono pezzi di ricambio fabbricati dal produttore dei componenti che sono o sono stati usati per l'assemblaggio del nuovo autoveicolo e che sono prodotti **sulla medesima linea di produzione** di detti componenti. **Spetta al produttore dei pezzi di ricambio dimostrare che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio degli autoveicoli nuovi.**

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

dell'applicazione del presente regolamento, **nella misura in cui la revisione da effettuare nel 2005 non dimostri l'impossibilità di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 senza detta esclusione. L'esclusione può dunque essere presa in considerazione solo a valutazione ultimata.** Inoltre, per i fornitori di autoveicoli nuovi diversi dalle autovetture, è necessaria una condizione che limiti la durata delle restrizioni in merito al luogo di stabilimento di un distributore a 5 anni, onde permettere ad entrambe le parti di adeguare i propri accordi a condizioni di mercato in evoluzione.

Modifica 10

Considerando 33

soppresso

Modifica 11

Articolo 1, lettera b)

b) Per «obbligo di non concorrenza» si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più del **30 %** degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore dei suoi acquisti relativi all'anno civile precedente. Non rientra tra questi obblighi la **facoltà del fornitore di concordare con un distributore la rappresentanza separata di più marche, ove ciò sia sostenibile economicamente.**

Modifica 12

Articolo 1, lettera q)

q) I «pezzi di ricambio originali» sono pezzi di ricambio fabbricati dal produttore dei componenti che sono o sono stati usati per l'assemblaggio del nuovo autoveicolo e che sono prodotti **in base alle stesse specifiche e agli stessi metodi di produzione** di detti componenti. **Occorre comunque garantire che al produttore dei pezzi di ricambio incombe la relativa responsabilità civile.**

Giovedì 30 maggio 2002

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Modifica 13

Articolo 1, lettera r)

r) I «pezzi di ricambio di qualità corrispondente» sono pezzi di ricambio la cui qualità corrisponde a quella dei componenti che sono o sono stati usati per l'assemblaggio del nuovo autoveicolo e che sono fabbricati dal produttore di detti componenti o da un'altra impresa **e per i quali il produttore può dimostrare che la qualità corrisponde a quella dei componenti.**

r) I «pezzi di ricambio di qualità corrispondente» sono pezzi di ricambio la cui qualità corrisponde a quella dei componenti che sono o sono stati usati per l'assemblaggio del nuovo autoveicolo e che sono fabbricati dal produttore di detti componenti o da un'altra impresa. **Spetta al produttore dei pezzi di ricambio dimostrare all'acquirente che la loro qualità corrisponde a quella dei componenti che sono o sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli nuovi.**

Modifica 14

Articolo 3, paragrafo 1

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota detenuta dal fornitore sul mercato rilevante in cui vende gli autoveicoli nuovi, i pezzi di ricambio per autoveicoli o i servizi di riparazione e manutenzione non superi il **30 %**.

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota detenuta dal fornitore sul mercato rilevante in cui vende gli autoveicoli nuovi, i pezzi di ricambio per autoveicoli o i servizi di riparazione e manutenzione non superi il **40 %**.

Modifica 15

Articolo 3, paragrafo 2

2. **In deroga al paragrafo 1, la soglia della quota di mercato per l'applicazione dell'articolo 2 è del 40% per gli accordi che costituiscono sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi.**

soppresso

Modifica 16

Articolo 3, paragrafo 4

4. In caso di accordi verticali che prevedano obblighi di fornitura esclusiva, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il **30%** del mercato rilevante in cui esso acquista i beni o i servizi oggetto del contratto.

4. In caso di accordi verticali che prevedano obblighi di fornitura esclusiva, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il **40%** del mercato rilevante in cui esso acquista i beni o i servizi oggetto del contratto.

Modifica 17

Articolo 3, paragrafo 5

5. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che l'accordo verticale concluso con un distributore o riparatore preveda che — **qualora un fornitore desideri recedere da detto accordo — la notifica di recesso deve specificare in modo particolareggiato i motivi del recesso onde evitare che un fornitore receda dall'accordo** verticale con un distributore a causa di pratiche che non possono costituire oggetto di restrizione in virtù del presente regolamento, in particolare, le pratiche la cui restrizione conduce all'inapplicabilità dell'esenzione, sia alla totalità dell'accordo verticale, conformemente all'articolo 4, sia alla restrizione in causa, a norma dell'articolo 5.

5. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che l'accordo verticale concluso con un distributore o riparatore preveda che **il recesso da detto accordo da parte del fornitore sia notificata per iscritto e specifichi in modo particolareggiato i motivi che giustificano il recesso; in tal caso, per essere validi, i motivi forniti devono essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori nei confronti dell'altra parte. Tuttavia, tale recesso non è giuridicamente valido se la finalità perseguita è quella di porre termine all'accordo** verticale con un distributore a causa di pratiche che non possono costituire oggetto di restrizione in virtù del presente regolamento, in particolare, le pratiche la cui restrizione conduce all'inapplicabilità dell'esenzione, sia alla totalità dell'accordo verticale, conformemente all'articolo 4, sia alla restrizione in causa, a norma dell'articolo 5.

Giovedì 30 maggio 2002

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Modifica 18

Articolo 3, paragrafo 6

6. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che l'accordo verticale concluso con un distributore o riparatore preveda che — qualora un fornitore desideri notificare il recesso dall'accordo — il termine di preavviso per il recesso ordinario dall'accordo sia di almeno due anni per entrambe le parti; **tale termine è ridotto ad un anno almeno, qualora:**

- (a) **il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione particolare, a pagare una congrua indennità in caso di recesso dall'accordo, oppure**
- (b) **il fornitore receda dall'accordo in caso di necessità di riorganizzare l'insieme o una parte sostanziale della rete.**

6. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che l'accordo verticale concluso con un distributore o riparatore preveda che — qualora un fornitore desideri notificare il recesso dall'accordo — il termine di preavviso per il recesso ordinario dall'accordo sia di almeno due anni per entrambe le parti.

Il fornitore è tenuto a versare un'indennità qualora il distributore o il riparatore autorizzato, su sollecitazione del fornitore stesso, abbiano effettuato congrui investimenti che non siano ancora ammortizzati al momento in cui ha effetto il recesso oppure che il distributore o il riparatore in causa non potrebbero valorizzare proficuamente con altre modalità economiche o potrebbero farlo solo con notevoli difficoltà.

Modifica 19

Articolo 3, paragrafo 7

7. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che l'accordo verticale preveda che le parti ricorrano ad un terzo esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali. Controversie di questo tipo possono insorgere, ad esempio, relativamente all'applicazione di criteri concordati per stabilire obiettivi di vendita, alla realizzazione di obiettivi di vendita o obblighi di fornitura, all'adempimento di criteri di magazzino o dell'obbligo di fornire o utilizzare veicoli di dimostrazione, al fatto che il divieto di operare a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato limiti o meno le possibilità di crescita per il rivenditore **o che il recesso da un accordo sia o meno giustificato in base ai motivi indicati nella notifica.** Questa possibilità non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ad un tribunale nazionale.

7. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che l'accordo verticale preveda che le parti ricorrano ad un terzo esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali. Controversie di questo tipo possono insorgere, ad esempio, relativamente all'applicazione di criteri concordati per stabilire obiettivi di vendita, alla realizzazione di obiettivi di vendita o obblighi di fornitura, all'adempimento di criteri di magazzino o dell'obbligo di fornire o utilizzare veicoli di dimostrazione, al fatto che il divieto di operare a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato limiti o meno le possibilità di crescita per il rivenditore, **alla fattibilità economica di un'esposizione separata per marca, o in merito al fatto che:**

- a) **il recesso da un accordo sia stato notificato invocando un comportamento che, ai sensi del regolamento, non può essere soggetto a restrizioni;**
- b) **ovvero, in caso di recesso ordinario da un accordo da parte del fornitore, quest'ultimo sia obbligato a pagare un congruo indennizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento.** Questa possibilità non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ad un tribunale nazionale.

Modifica 20

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

- a bis) **l'introduzione di un sistema di distribuzione selettiva o esclusiva in un territorio più piccolo del mercato interno nel suo complesso;**

Giovedì 30 maggio 2002

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Modifica 21

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

- | | |
|--|---|
| <p>f) la restrizione della facoltà del distributore di vendere tutti gli autoveicoli che corrispondono ad un modello della gamma contrattuale del distributore;</p> | <p>f) la restrizione della facoltà del distributore di vendere tutte le autovetture che corrispondono ad un modello della gamma contrattuale del distributore;</p> |
|--|---|

Modifica 22

Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)

- | | |
|---|--|
| <p>g) la restrizione della facoltà del distributore di autoveicoli di subappaltare i servizi di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati a condizione che il distributore informi in maniera appropriata il consumatore, prima della conclusione del contratto di vendita, del luogo di stabilimento del riparatore autorizzato;</p> | <p>g) la restrizione della facoltà del distributore di autoveicoli di subappaltare i servizi di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati, che si trovino in prossimità immediata oppure per i quali il distributore organizza l'accesso di prossimità ai servizi di assistenza al cliente, a condizione che il distributore informi in maniera appropriata il consumatore, prima della conclusione del contratto di vendita, del luogo di stabilimento del riparatore autorizzato;</p> |
|---|--|

Modifica 23

Articolo 4, paragrafo 1, lettera k bis (nuovo)

k bis) la restrizione della possibilità di un distributore di scegliere i modelli che desidera ordinare, vendere ed esporre nell'ambito della gamma dei modelli di una casa automobilistica.

Modifica 24

Articolo 4, paragrafo 2

2. L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso ad informazioni tecniche, **attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature o attrezzi, compreso tutto il software rilevante, e alla formazione richiesta** per la riparazione e la manutenzione di detti veicoli o per l'applicazione di misure di tutela ambientale. L'accesso agli operatori indipendenti deve essere concesso in modo non discriminatorio e proporzionato. Se al bene in questione si applica un diritto di proprietà intellettuale o se esso costituisce un know-how, l'accesso non può essere negato in modo abusivo.

2. L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso ad informazioni tecniche, **che siano necessarie** per la riparazione e la manutenzione di detti veicoli o per l'applicazione di misure di tutela ambientale. **Detto accesso comprende, senza esserne limitato, l'utilizzazione senza restrizioni delle attrezzature elettroniche per il controllo e la diagnostica di un autoveicolo, la lettura di programmi in dette attrezzature secondo le indicazioni del fornitore dell'autoveicolo, le informazioni concernenti le riparazioni e la formazione, nonché le informazioni necessarie per la configurazione di attrezzature e strumenti per la diagnostica e la manutenzione** L'accesso agli operatori indipendenti deve essere concesso in modo non discriminatorio, **tempestivo** e proporzionato e **i dati devono essere forniti in forma tale da permetterne l'uso pratico**. Se al bene in questione si applica un diritto di proprietà intellettuale o se esso costituisce un know-how, l'accesso non può essere negato in modo abusivo.

Modifica 25

Articolo 5, lettera a)

- | | |
|--|--|
| <p>a) un obbligo di non concorrenza diretta o indiretta relativo alla vendita di autoveicoli;</p> | <p>a) un obbligo di non concorrenza diretta o indiretta relativo alla vendita di autovetture;</p> |
|--|--|

Giovedì 30 maggio 2002

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Modifica 26

Articolo 5, comma 1 bis (nuovo)

In deroga alla lettera e) di cui al primo comma del presente articolo, qualora ciò sia economicamente sostenibile, il distributore ha facoltà di concordare con il fornitore (la casa automobilistica) un'esposizione separata in base alla marca. Ciò può comprendere saloni di esposizione e personale separati, una presentazione specifica in base alla marca, ecc. La fattibilità economica può essere valutata mediante arbitrato.

Modifica 27

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

d) Qualora la quota di mercato non superi inizialmente il 30 % o 45 %, ma aumenti successivamente **al di sopra** rispettivamente, **del** 35 % o 45 %, l'esenzione dei cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 30 % o 40 %;

d) Qualora la quota di mercato non superi inizialmente il 30 % o 45 %, ma aumenti successivamente **per raggiungere** rispettivamente, **il** 35 % o 45 %, l'esenzione dei cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 30 % o 40 %;

Modifica 28

Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis**Pubblicazione di orientamenti generali**

La Commissione redige e pubblica quanto prima possibile un manuale contenente gli orientamenti generali volti a offrire alle parti contraenti una maggiore sicurezza sul piano legale.

Modifica 29

Articolo 12

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003, agli accordi già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 1475/95.

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003, agli accordi già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1475/95.

Diritti e obblighi derivanti da una modifica del sistema di applicazione dell'esenzione ai sensi del presente regolamento rispetto al regolamento (CEE) n. 1475/95 divengono applicabili a partire dal 1° ottobre 2003.

In deroga all'articolo 14, le disposizioni dell'articolo 5, lettera f) entrano in vigore non prima del 1° ottobre 2005, dopo che la Commissione ha appurato che la loro mancata applicazione impedisce di ottemperare al disposto dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

P5_TA(2002)0273

Vertice UE/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002)

Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito del secondo Vertice UE-America Latina

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'America Latina e, in particolare, le sue risoluzioni del 15 novembre 2001 su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America Latina ⁽¹⁾, nonché del 15 maggio 2002 sul secondo Vertice tra l'Unione europea, l'America Latina e i Caraibi ⁽²⁾,
 - vista la dichiarazione politica contenuta nell'impegno di Madrid approvato dal secondo Vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, dell'America Latina e dei Caraibi,
 - vista la relazione di valutazione e i vari documenti di lavoro presentati a questo Vertice,
 - vista la relazione strategica regionale sull'America Latina presentata al Vertice dalla Commissione,
 - visto il comunicato congiunto rilasciato al termine della diciottesima riunione della Conferenza ministeriale del dialogo di San José, svoltasi a Madrid il 18 maggio 2002,
 - viste le riunioni tra la troika comunitaria e i paesi membri del Mercosur, i paesi della Comunità andina e i paesi della regione centroamericana,
- A. considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso il suo sostegno alla promozione e al consolidamento di una strategia comune biregionale tra l'Unione europea e l'America Latina attraverso l'istituzione di un'agenda politica, che comprenda un meccanismo di coordinamento efficace e permanente per tutti gli argomenti di reciproco interesse,
- B. considerando che è la prima volta che l'UE accoglie la possibilità di avviare negoziati per il libero scambio con i paesi dell'America centrale e andini,
- C. considerando la richiesta del Parlamento a favore della creazione di una zona euro-latinoamericana di libero scambio economico che faccia parte di una strategia comunitaria nei confronti dell'America Latina nella prospettiva di un partenariato biregionale il quale, fatti salvi gli accordi a carattere bilaterale o regionale già stipulati o in corso di negoziazione, dia una copertura geografica completa al contenuto del partenariato strategica biregionale deciso a Rio,
1. accoglie favorevolmente il fatto che siano stati riconosciuti valori comuni ai due continenti, segnatamente per quanto concerne la protezione dei diritti fondamentali, lo sviluppo del multilateralismo e la lotta contro il terrorismo;
 2. sostiene gli obiettivi di cui alla dichiarazione politica e all'impegno di Madrid volti a sviluppare il partenariato strategico biregionale deciso a Rio, obiettivi che dovranno concretizzare questo rapporto privilegiato che comporta un approccio comune sulle principali questioni di ordine internazionale;
 3. prende atto in tal senso delle posizioni espresse da varie delegazioni, che coincidono con la posizione del Parlamento, le quali si sono pronunciate a favore di un partenariato strategico biregionale che copra geograficamente tutta la regione, così come è stato deciso al Vertice di Rio;
 4. accoglie in particolare il sostegno espresso dal Vertice a favore della rapida creazione e attività del tribunale penale internazionale nonché il suo rifiuto del terrorismo in tutte le sue manifestazioni, quale minaccia del sistema democratico; aderisce pienamente alla menzione specifica della violazione dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario in Colombia da parte di gruppi fuorilegge, nonché il riferimento alla ricerca di una soluzione negoziale al conflitto e lo specifico riferimento alla crisi argentina;

⁽¹⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 11.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0242.

Giovedì 30 maggio 2002

5. si compiace dell'impegno di Madrid di combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e di rafforzare la cooperazione per combattere la piaga delle droghe illecite e del crimine correlato, la corruzione e la criminalità organizzata, migliorando i meccanismi di coordinamento e impedendo, al tempo stesso, che essi siano utilizzati per finanziare il terrorismo e le attività criminali;
6. condivide gli impegni assunti con la suddetta dichiarazione politica nei vari ambiti a cui essa fa riferimento (politico, economico, culturale, educativo, scientifico, tecnologico, sociale e umano), ma spera al tempo stesso che tali obiettivi vengano dotati di un contenuto reale e concreto, per consentirne il raggiungimento, e non rimangano pure e semplici espressioni retoriche;
7. chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione che i nuovi obiettivi e le nuove priorità derivanti dal Vertice di Madrid trovino adeguato riscontro a livello di stanziamenti del bilancio comunitario;
8. chiede alle prossime presidenze della UE di adoperarsi costantemente a favore della realizzazione di tali obiettivi e di vigilare sull'esecuzione delle relative misure;
9. si rallegra della conclusione dei negoziati relativi all'ambizioso Accordo di associazione tra la UE e il Cile, così come aveva chiesto il Parlamento europeo, accordo che va ad aggiungersi all'accordo iniziale con il Messico, e ribadisce il proprio auspicio di concludere quanto prima possibile l'accordo con il Mercosur;
10. riconosce i progressi realizzati per quanto riguarda la prospettiva di un'apertura ai paesi della Comunità andina e dell'America Centrale al fine di concludere, entro la fine del 2004, validi accordi di associazione con la UE che contemplino anche il libero scambio, e chiede alla Commissione europea di vigilare sul tempestivo rispetto di tali impegni;
11. si compiace degli sforzi espliciti dalla Commissione europea per contribuire al Vertice in particolare nell'ambito della cultura, dell'istruzione e dell'accesso alla conoscenza;
12. sottolinea l'impegno del Vertice di Madrid di rafforzare il sistema multilaterale e si compiace dell'appello al libero scambio contro il protezionismo e della sua ferma reiezione di ogni misura a carattere unilaterale avente effetto extraterritoriale;
13. incoraggia gli attuali sforzi delle autorità argentine per realizzare un solido ed ampio programma economico;
14. si compiace che sia previsto un altro Vertice Unione europea/America latina nel 2004 a Città del Messico;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi dei paesi che hanno partecipato al secondo Vertice dell'Unione europea, dell'America Latina e dei Caraibi, all'OSA e al Parlamento dell'America Latina.

P5_TA(2002)0274

Agenda 2000: riforma delle OCM

Risoluzione del Parlamento europeo sul Bilancio intermedio della riforma delle OCM nel quadro dell'Agenda 2000 (2001/2127(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il parere del Comitato economico e sociale, richiesto dal Parlamento a norma dell'articolo 262 del trattato CE e dell'articolo 52 del suo regolamento,
- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0169/2002),

Giovedì 30 maggio 2002

- A. considerando che è indispensabile per l'Unione europea preservare, la politica agricola comune (PAC), la sua politica fondatrice più antica e più compiuta, e che essa ha bisogno di essere ulteriormente sviluppata ed aggiornata,
- B. considerando che la revisione a medio termine della PAC, decisa al Consiglio europeo di Berlino, non implica una riforma generale di tale politica, ma dovrebbe vertere su tre aspetti limitati dell'Agenda 2000,
- C. considerando che la PAC deve realizzare i suoi obiettivi ed essere applicata in modo uniforme in tutta l'Unione europea, rispettando i principi e gli obiettivi conferitile dai trattati,
- D. considerando che gli obiettivi inizialmente definiti dai trattati, figuranti in particolare all'articolo 33 del trattato che istituisce la Comunità europea, che esprime la volontà di «assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura», sono sempre di attualità,
- E. considerando che è indispensabile un riorientamento della tendenza all'esportazione della PAC verso uno sviluppo della produzione agricola comunitaria attraverso una coerente politica alimentare e agricola che garantisca il livello di approvvigionamento interno e combatta il dumping dei prezzi agricoli a livello mondiale, nel rispetto del principio di sovranità alimentare e nella difesa intransigente della sicurezza alimentare,
- F. considerando le gravi ripercussioni socioeconomiche derivanti dal progredire di una nuova liberalizzazione del commercio agricolo nell'ambito dell'OMC,
- G. considerando che per ragioni strategiche, economiche, sociali e culturali è importante che l'Unione europea, sull'esempio delle grandi regioni di produzione agricola nel mondo, disponga di una politica pubblica agricola e rurale; che quest'ultima deve essere appoggiata dall'insieme della collettività in cambio di ciò che essa ne esige e ne ottiene; che tale politica deve essere coerente con il suo contesto interno ed esterno e capace di offrire prospettive chiare per quanto riguarda il suo sviluppo futuro, nonché prevedere tempi di adeguamento sufficienti per i cambiamenti che implica,
- H. considerando che il contesto di deficit alimentare dell'Europa degli anni «60» è in gran parte all'origine della creazione di una PAC incentrata sulla produzione che, consentendole di raggiungere rapidamente l'autosufficienza in numerosi settori produttivi, le ha permesso in seguito di esportare su mercati mondiali sempre più aperti alla concorrenza,
- I. considerando che le riforme intraprese dopo il 1992 hanno modificato gli orientamenti della PAC, ma che è necessario procedere ad un ulteriore approfondimento delle linee di intervento in modo da promuovere un modello agricolo europeo sostenibile, che tenga conto del principio della multifunzionalità e sia capace di rispondere alle nuove esigenze della società,
- J. considerando che la PAC deve essere indirizzata su basi rinnovate e modernizzate che permetteranno di assicurarne la permanenza e che tale politica plurifunzionale deve essere in grado di svolgere simultaneamente una funzione economica, sociale, ambientale e territoriale,
- K. considerando, di conseguenza, che la PAC deve continuare ad assicurare lo sviluppo ragionato della produzione e l'approvvigionamento dei mercati a partire da prodotti di qualità, sani e diversificati nel contesto dei mercati concorrenziali,
- L. considerando altresì che essa deve anche favorire lo sviluppo di prassi agronomiche rispettose dell'ambiente, creare posti di lavoro nel mondo rurale e remunerare la produzione di servizi collettivi resi dagli agricoltori e non remunerati dal mercato (amenità ambientali, benessere degli animali),
- M. considerando che questa politica rinnovata deve assicurare una ripartizione armoniosa dell'attività agricola su tutto il territorio dell'Unione e una distribuzione equa degli aiuti pubblici tra gli agricoltori nonché tra le regioni,
- N. considerando che il progresso dell'agricoltura su tutto il territorio dell'Unione passa per il rafforzamento della politica rurale, grazie a una migliore dotazione del secondo pilastro della PAC e ad una redistribuzione delle risorse liberate attraverso una modulazione obbligatoria o una degressività degli aiuti del primo pilastro,

Giovedì 30 maggio 2002

- O. considerando che le politiche dei mercati e dello sviluppo rurale sono indissociabili nella misura in cui ambedue concorrono allo sviluppo di un'agricoltura plurifunzionale basata su numerose aziende ripartite sulla totalità del territorio dell'Unione e che risponde a tutti gli obiettivi che le vengono assegnati,
- P. considerando che il raggiungimento di questi obiettivi passa in primo luogo per il mantenimento di prezzi economicamente remunerativi per i produttori, che sono la ragion d'essere delle organizzazioni comuni dei mercati,
- Q. considerando che è opportuno eliminare quanto prima la distinzione tra le spese obbligatorie e le spese non obbligatorie e accordare al Parlamento europeo un pieno potere di codecisione nel settore agricolo e di bilancio,
- R. considerando che la logica di armonizzazione che predomina in seno all'Unione europea, nonché l'apertura dei mercati agricoli europei dettata dall'OMC sono fonte di destabilizzazione per prodotti sensibili quali le banane, lo zucchero o il rum,
- S. considerando che la PAC deve rispondere sia alle legittime aspettative degli agricoltori europei sia alle giuste esigenze dei cittadini dell'Unione, che chiedono un'agricoltura vitale capace di garantire un adeguato tasso di autoapprovvigionamento di beni agricoli di qualità e che, tra le tante funzioni che è chiamata a svolgere (incluse quelle di natura ambientale), continui a garantire un sistema agroalimentare economicamente valido,
- T. considerando che l'esperienza acquisita finora grazie all'Agenda 2000 ha dimostrato che una politica agricola comune europea è sostenibile nel medio e lungo termine solamente se è maggiormente orientata a:
- soddisfare obiettivi globali della società,
 - conciliare le esigenze di una produzione che garantisca un reddito sufficiente agli agricoltori e il mantenimento della funzione ecologica dello spazio rurale,
 - trasformarsi in una politica comune dell'agricoltura e della promozione strutturale dello spazio rurale,
- tutto ciò supponendo che una quota considerevole degli stanziamenti destinati a sostenere i mercati sia ridistribuita a favore dello sviluppo rurale e dell'ambiente,
- U. considerando che scopo prioritario delle riforme proposte sia nel quadro della revisione intermedia del 2003 che in quello della futura riforma del 2006 dovrebbe essere di creare una PAC per il 2007 e oltre, che affronti questioni come l'ampliamento, le limitazioni di bilancio, i negoziati OMC e la sostenibilità,
- V. considerando che le crisi a ripetizione hanno indotto i consumatori a dubitare della qualità dei prodotti offerti e che è divenuto urgente definire, nel quadro della politica agricola comune, un terzo pilastro che completi il primo, relativo alla gestione dei mercati, nonché il secondo, relativo allo sviluppo rurale, investendo tutte le politiche che assicurano la qualità e la sicurezza alimentari,
- W. considerando che la PAC non può tener conto unicamente delle questioni di bilancio, ma deve soddisfare le aspettative pubbliche in materia di sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente, gestione del territorio e, soprattutto, mantenimento di un tessuto sociale nelle zone rurali; che la politica dei mercati costituisce uno strumento fondamentale per realizzare questi obiettivi e che le azioni devono essere focalizzate sull'azienda agricola a conduzione familiare,
- X. considerando che il rispetto del patto di stabilità non può basarsi sulla realizzazione di risparmi agricoli supplementari e che la prassi seguita ogni anno nell'applicazione della PAC non può costituire la base di riforme permanenti,
- Y. considerando che è necessario sostenere il settore agricolo e rurale utilizzando tutti i margini di bilancio disponibili consentiti dai limiti fissati dalla linea direttrice per la spesa agricola e tuttora sottoutilizzati,
- Z. considerando che gli stanziamenti assegnati al primo pilastro rappresentano quasi il 90 % del bilancio agricolo dell'Unione,

Giovedì 30 maggio 2002

- AA. considerando che non può essere accettato un ridimensionamento della spesa per l'agricoltura, dato che non si possono mettere in discussione le prospettive finanziarie saldamente consolidate sino al 2006,
- AB. considerando che non si può trarre un reale bilancio dell'Agenda 2000 se non si dispone di conoscenze precise in merito allo stato delle entrate agricole per prodotto e per paese, che permettano di distinguere chiaramente la parte derivata dai mercati da quella ricevuta dalle sovvenzioni pubbliche,
- AC. considerando che la revisione intermedia dell'Agenda 2000 deve consentire di modificare l'attuale orientamento degli aiuti accordati nel quadro della PAC; che in questo contesto dovrebbe essere attuata in modo generale e uniforme in tutta l'Unione europea la modulazione dell'importo totale degli aiuti diretti che ricevono gli agricoltori,
- AD. considerando che la modulazione degli aiuti diretti prevista dall'ultima riforma della PAC è stata alquanto inferiore a quella necessaria per un riequilibrio degli aiuti e un maggiore sostegno alle piccole e medie imprese agricole e le imprese di tipo familiare,
- AE. considerando che la degressività degli aiuti diretti permetterebbe di migliorare l'esistenza del pilastro del settore rurale,
- AF. considerando che per preservare l'azienda agricola a conduzione familiare è necessaria una modulazione delle penalizzazioni derivanti dall'applicazione degli stabilizzatori di bilancio nelle diverse organizzazioni comuni dei mercati,
- AG. considerando che è necessario un ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti, al fine di semplificare il sistema dei premi, e che a tale riguardo si deve provvedere come in passato ad una compensazione supplementare delle difficoltà particolari in cui si trovano le zone svantaggiate e di montagna,
- AH. considerando che la concessione dei pagamenti diretti alla scadenza dell'Agenda 2000 deve essere ulteriormente svincolata dalla produzione e orientata verso una compensazione finanziaria per garantire standard più elevati in materia di salute e ambiente nell'economia agricola europea nonché per la tutela del paesaggio,
- AI. considerando che il rispetto di norme uniformi fissate a livello comunitario in materia di buone pratiche e la produzione animale legata al suolo devono essere la condizione preliminare per il pagamento delle prestazioni dirette,
- AJ. considerando che i pagamenti diretti rivestiranno un'importanza crescente nella misura in cui i costi esterni derivanti dalla multifunzionalità non saranno più inclusi nella fissazione dei prezzi e, pertanto, dovranno essere pagati dalla società,
- AK. considerando che la possibilità di concedere pagamenti svincolati dalla produzione consentirebbe anche di semplificare i sistemi di gestione e, soprattutto, di adottare metodologie di sostegno incluse nella «scatola verde» delle regole sul commercio internazionale (e quindi esenti da riduzione); che in tal modo il reddito degli agricoltori dovrebbe basarsi, in futuro, sui profitti del mercato, su una compensazione standard legata allo standard uniforme comunitario e accettata dal WTO (rientrante nella «scatola verde»), nonché sul compenso per misure strutturali e prestazioni particolari in campo ambientale,
- AL. considerando che l'attuazione di questa politica agricola rinnovata implica l'adeguamento o la creazione di nuovi strumenti regolamentari e finanziari volti a portare in primo luogo a una reale politica dei redditi che permetta di assicurare la permanenza delle aziende agricole sull'insieme del territorio nonché una politica della sicurezza alimentare,
- AM. considerando che a questo fine resta di conseguenza necessario un certo grado di orientamento e regolazione dei mercati per attenuare il rischio di una grande volatilità dei prezzi agricoli che potrebbe risultare da un'eccessiva fluttuazione dell'offerta rispetto alla domanda,
- AN. considerando che la compatibilità dei sostegni con le regole dell'OMC potrebbe essere discussa in sede di ridefinizione delle «scatole» che identificano le diverse forme di sostegno, viste in particolare le più recenti decisioni prese dagli Stati Uniti in tema di politiche di sostegno dei redditi degli agricoltori,
- AO. considerando che gli sforzi avviati dai produttori per integrare i nuovi imperativi societari si tradurranno in un aumento dei costi di produzione, che occorre compensare in priorità attraverso i prezzi di mercato,

Giovedì 30 maggio 2002

- AP. considerando che un possibile condizionamento di tutti i pagamenti diretti a obiettivi ambientali, sociali e territoriali costituisce un cambiamento molto rilevante in tutti i settori produttivi,
- AQ. considerando che l'esperienza delle *enveloppe* maturata in questi primi due anni di applicazione ha evidenziato aspetti positivi, anche se adottata in un settore caratterizzato da una situazione di mercato del tutto anomala determinata dalla crisi della BSE,
- AR. considerando, tuttavia, che questo strumento ha senso solamente nei settori i cui modi di produzione presentano differenze considerevoli da uno Stato membro all'altro, poiché permette di ottenere un grado di flessibilità sufficiente nell'attuazione delle OCM, restando inteso che è necessario evitare qualsiasi distorsione della concorrenza tra gli Stati nonché qualsiasi forma di rinazionalizzazione pericolosa che pregiudicherebbe la coerenza delle OCM in questione,
- AS. considerando che il regolamento (CE) n. 952/97 disciplinava la costituzione e il funzionamento delle associazioni di produttori e che, in occasione dell'Agenda 2000, è stato abrogato in vista dell'applicazione di una regolamentazione specifica in ciascuna organizzazione comune dei mercati; che, da allora, la Commissione ha rifiutato di applicare tale regolamentazione nel settore del cotone e che in altri settori, come quello dei prodotti ortofrutticoli, funziona in modo insufficiente,
- AT. considerando che la PAC deve urgentemente assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda la concessione al settore agricolo di prestazioni pubbliche a titolo del bilancio dell'UE, in modo da indicare per quali finalità, in che misura e con quali conseguenze vengono utilizzati i fondi in tale settore; che tali informazioni devono essere tempestivamente messe a disposizione delle istituzioni democraticamente legittimate a livello europeo,
- AU. considerando che, nelle sue risoluzioni del 24 maggio 1996 ⁽¹⁾, del 17 dicembre 1999 ⁽²⁾ e del 5 settembre 2000 ⁽³⁾ sul miglioramento delle statistiche agricole, si è pronunciato all'unanimità a favore dell'utilizzo di informazioni derivanti dai pagamenti del FEAOG-Garanzia a fini statistici; che le sue raccomandazioni non sono state seguite; che la Commissione avrebbe dovuto presentare uno studio di fattibilità entro il 31 dicembre 2001 e non lo ha fatto; che tali informazioni sarebbero state molto utili ai fini dell'elaborazione dell'Agenda 2000, per quanto riguarda il regolamento di semplificazione degli aiuti diretti, la revisione intermedia o i negoziati relativi all'ampliamento,
- AV. considerando che le scorte di cereali in regime di intervento hanno raggiunto minimi storici e che vengono esportate quasi senza restituzioni; che, al suo valore attuale, il prezzo di intervento non orienta il mercato, ma costituisce una rete di sicurezza scarsamente utilizzata; che la regolamentazione del mercato della segala esige alcuni correttivi; che il grano duro richiede il mantenimento del pagamento supplementare; che il deficit di proteine vegetali ha raggiunto proporzioni tali da costituire un problema strategico che è opportuno risolvere,
- AW. considerando che gli eventuali effetti dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» rendono inopportuna qualsiasi soppressione di strumenti di regolamentazione e qualsiasi riduzione del sostegno ai produttori nell'OCM del riso,
- AX. considerando che, nella prospettiva dell'ampliamento, una deregolamentazione nel settore lattiero-caseario potrebbe creare seri problemi sociali ed economici, sia negli attuali Stati membri che nei paesi candidati; che è opportuno evitare che le riforme delle OCM creino problemi che il secondo pilastro della PAC, con i suoi limiti, non potrebbe risolvere,
- AY. considerando che per alcuni settori non inclusi nell'«Agenda 2000», come gli ortofrutticoli, l'olio d'oliva e la frutta secca, il Parlamento europeo ha formulato raccomandazioni che non sono state seguite dalla Commissione nelle sue successive relazioni e proposte, che non è opportuno lasciare che alcuni problemi diventino cronici e che occorre avviare le riforme già raccomandate in numerose occasioni,
- AZ. considerando che il principio di coesione economica e sociale deve figurare in tutte le politiche dell'Unione e che è necessario eliminare il deficit di coesione di cui soffre la PAC, specialmente a livello delle azioni di mercato,

⁽¹⁾ GU C 166 del 10.06.1996, pag. 265.

⁽²⁾ GU C 296 del 18.10.2000, pag. 380.

⁽³⁾ GU C 135 del 7.5.2001, pag. 61.

Giovedì 30 maggio 2002

- BA. considerando che la PAC deve adeguarsi progressivamente a un suo nuovo modello di agricoltura multifunzionale e sostenibile, senza tuttavia rimettere in causa i suoi principi fondatori,
- BB. considerando che in relazione alle ragioni sopra esposte è assolutamente necessario avanzare alcune proposte di adattamento e miglioramento delle principali OCM,
- BC. considerando che gli adeguamenti che saranno operati in occasione della riforma a metà percorso devono:
- essere coerenti con gli impegni finanziari adottati dall'Unione in occasione del Consiglio europeo di Berlino;
 - anticipare in gran parte le prospettive del dopo Agenda 2000,
- BD. considerando che i giovani agricoltori hanno un importante ruolo da svolgere nell'agricoltura del futuro e che, senza di essi, qualsiasi discussione sul futuro della PAC è priva di senso,
- BE. considerando che in realtà il numero di giovani agricoltori è in continua diminuzione, come confermato dal documento di lavoro «Il futuro dei giovani agricoltori nell'Unione europea» elaborato dalla Direzione generale degli Studi del Parlamento europeo,
- BF. considerando che il cofinanziamento obbligatorio della PAC può aumentare le risorse disponibili per nuove misure che presentano una forte valenza sotto il profilo qualitativo e che rispondono alle esigenze dei consumatori e delle imprese che intendono migliorare il livello di sicurezza alimentare,
1. chiede che qualsiasi riforma della PAC conduca a un'agricoltura europea che risponda alle attese della società in materia di qualità e di sicurezza dei prodotti alimentari, in materia di protezione dell'ambiente, dell'occupazione e dell'assetto del territorio nonché dell'occupazione, ma anche in materia di benessere degli animali, elementi che costituiscono il carattere multifunzionale dell'agricoltura europea;
 2. chiede il rafforzamento del secondo pilastro della PAC e dello sviluppo rurale al fine di garantire il futuro delle zone rurali, di garantire il proseguimento e il rafforzamento dei programmi di promozione dello sviluppo delle regioni rurali e di favorire il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;
 3. giudica indispensabile la promozione di una politica dei redditi per mantenere gli agricoltori sull'insieme del territorio;
 4. ritiene che la PAC debba costituire la base di un modello europeo di agricoltura multifunzionale e sostenibile, praticata in tutte le regioni dell'Unione, evitando che ciò si traduca in una rinazionalizzazione della PAC;
 5. ritiene che la disciplina di bilancio sia stata applicata, negli ultimi tempi, in modo troppo rigoroso e che la spesa agricola sia molto inferiore ai limiti fissati a Berlino;
 6. ritiene che la modifica delle ipotesi di cui si è tenuto conto al Consiglio europeo di Berlino (ad esempio, l'aumento del numero di nuovi Stati membri) dovrà dar luogo alle opportune modifiche dei limiti di bilancio, conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾;
 7. chiede che il principio della preferenza comunitaria sia ribadito e riattualizzato alla luce delle nuove esigenze della società per una maggiore sicurezza alimentare, la tracciabilità delle filiere alimentari e la sostenibilità economica e sociale;
 8. auspica tuttavia che il mercato europeo sia aperto ai prodotti agricoli dei paesi più poveri (paesi meno sviluppati) e che a tali paesi sia concesso un aiuto perché possano conformarsi alle esigenze vigenti nell'Unione europea in materia di sicurezza alimentare, benessere degli animali e protezione dell'ambiente,
 9. chiede che la PAC risponda alle preoccupazioni dei consumatori in relazione alla qualità e alla sicurezza dei generi alimentari, nonché in materia di esigenze ambientali;

(¹) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Giovedì 30 maggio 2002

10. chiede che tutti i requisiti che concorrono alla sicurezza alimentare e che poggiano su norme igieniche, di tracciabilità e di precauzione siano applicati con il medesimo rigore nel caso delle importazioni provenienti dai paesi terzi;
11. auspica che all'OCM banane sia attribuita un'attenzione particolare poiché riveste un'importanza capitale per l'equilibrio economico e sociale di talune regioni dell'Unione;
12. auspica uno sviluppo equilibrato degli aiuti indipendentemente dagli orientamenti produttivi;
13. chiede alla Commissione di presentare, per il periodo successivo al 2006, proposte intese a fare dell'aiuto diretto al reddito una parte della politica di sviluppo rurale e a legare il versamento di tale aiuto alle condizioni dell'ambiente, della natura e del paesaggio, in conformità della legislazione comunitaria;
14. propone che, nell'ambito della revisione intermedia dell'Agenda 2000, sia approvata la modulazione obbligatoria degli aiuti del primo pilastro della PAC;
15. ritiene che le politiche di protezione dell'ambiente non possano essere definite unicamente nell'ambito dello sviluppo rurale e che sia opportuno esaminare altresì il rafforzamento dell'ecocondizionalità degli aiuti diretti di pertinenza della gestione dei mercati;
16. propone che il principio dell'ecocondizionalità, già integrato in taluni dispositivi della PAC, sia sistematicamente esteso all'insieme dei settori di produzione, dato che tutti i settori di attività devono partecipare alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente;
17. ritiene che occorra studiare la modulazione delle penalizzazioni derivanti dall'applicazione degli stabilizzatori di bilancio nelle varie organizzazioni comuni dei mercati al fine di preservare l'azienda agricola a conduzione familiare come elemento caratteristico del modello agricolo europeo;
18. constata che le *enveloppe* nazionali concesse agli Stati membri sono un ulteriore strumento della PAC esistente in determinate organizzazioni comuni di mercato, che non deve però essere esteso a tutte le organizzazioni;
19. conferma, nel settore delle carni bovine, l'utilizzo dei pacchetti finanziari affidati agli Stati membri, senza che ne venga tuttavia perturbato l'equilibrio fra gli Stati membri stessi;
20. ritiene che il sistema delle *enveloppe* nazionali sia applicabile solo nei settori in cui le strutture di produzione sono sostanzialmente diverse nei vari Stati membri, motivo per cui non può essere generalizzato;
21. auspica un miglior utilizzo dello strumento delle *enveloppe* finanziarie assegnate ai paesi membri nell'ambito della revisione delle varie OCM;
22. chiede l'istituzione di una riserva annuale di flessibilità, per poter adottare provvedimenti immediati in caso di crisi;
23. invita la Commissione a studiare, nell'ambito della discussione sulla futura riforma della PAC, gli effetti di un adeguato condizionamento della concessione di pagamenti diretti alle prestazioni in materia di multifunzionalità;
24. chiede una politica di sostegno alle associazioni di produttori sia attraverso un nuovo regolamento orizzontale, sia attraverso l'integrazione esplicita di tali entità in ogni OCM;
25. chiede che, per frenare il continuo calo del numero di giovani che scelgono l'agricoltura come professione, le misure volte a incoraggiare l'insediamento già esistenti siano rese obbligatorie e che a livello orizzontale in ciascuna organizzazione comune di mercato siano incluse disposizioni che incentivino l'insediamento dei giovani agricoltori;
26. invita la Commissione a prestare attenzione prioritaria ai giovani agricoltori in ogni futuro progetto, come già richiesto nella risoluzione del 17 gennaio 2001 sulla situazione e le prospettive dei giovani agricoltori nell'Unione europea⁽¹⁾ e ribadito, il 6 dicembre 2001, nel quadro di una dichiarazione comune sui giovani agricoltori, frutto della collaborazione tra il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni;

⁽¹⁾ GU C 262 del 18.9.2001, pag. 153.

Giovedì 30 maggio 2002

27. ritiene auspicabile un maggior ricorso al cofinanziamento obbligatorio della PAC e a misure di sostegno da parte degli Stati membri anche al di fuori dello sviluppo rurale,
28. ricorda che l'agricoltura europea non deve essere unicamente imperniata sul prodotto, ma deve altresì svolgere un ruolo nei confronti della società nel suo insieme; ritiene di conseguenza necessaria una migliore articolazione fra la PAC e le altre politiche comunitarie, a vantaggio della coesione territoriale dell'Unione; auspica che le future riforme delle OCM tengano pienamente conto degli aspetti sociali, ambientali e territoriali;
29. chiede che una parte dei fondi stanziati per il sostegno dei mercati sia riassegnata allo sviluppo rurale affinché l'agricoltura europea divenga multifunzionale, e ciò tramite l'indennizzo degli agricoltori europei; ritiene altresì auspicabile che gli agricoltori comunitari beneficino di una leggibilità giuridica a lungo termine per attuare gli investimenti necessari al miglioramento quantitativo e qualitativo della loro produzione;
30. deplora il fatto che, nonostante la riforma abbia fatto evolvere il sostegno verso aiuti diretti maggiori, la PAC avvantaggi soprattutto le grandi aziende agricole, a scapito di quelle piccole e medie che pure svolgono un ruolo essenziale non solo nel tessuto socioeconomico di talune regioni, ma altresì a livello dell'assetto globale dello spazio europeo;
31. chiede che la protezione esterna dei prodotti agricoli dell'UE sia subordinata a condizioni sociali ed ambientali da negoziare con i partner commerciali secondo criteri che saranno sviluppati in accordo con convenzioni internazionalmente vincolanti in materia di norme sociali, gestione delle risorse naturali e sicurezza alimentare (OIL, CBD, UNDP, FAO);
32. chiede che l'Unione europea intraprenda ingenti sforzi per diminuire la propria dipendenza esterna in materia di approvvigionamento di proteine vegetali, stabilendo una misura di ecocondizionalità, ricompensando i produttori che introducono colture oleaginose e proteiche come elemento preponderante nella rotazione delle loro colture, che negli ultimi anni tendono alla monocoltura, pratica che mette a repentaglio la struttura, la vita biologica, la ricchezza dei suoli e la lotta ai parassiti o alle malattie delle piante;
33. è del parere che il mercato richiederà una maggiore disponibilità di proteine vegetali a seguito del bando delle farine animali; richiama l'attenzione sul fatto che le politiche specifiche intese a promuovere le colture oleaginose saranno probabilmente molto costose, ma sottolinea che i sottoprodotti proteici della produzione di biocombustibili diventeranno una fonte importante;
34. ritiene inopportuna un'ulteriore riduzione del prezzo di intervento dei cereali alla luce del fatto che le scorte di cereali in regime di intervento hanno raggiunto minimi storici e che, al valore attuale, il prezzo di intervento non orienta il mercato, ma costituisce una rete di sicurezza scarsamente utilizzata;
35. chiede che i pagamenti per il frumento duro e altri prodotti per i quali il mercato è divenuto instabile siano valutati e adeguati se necessario, onde evitare un grave pregiudizio per la redditività di tali produzioni nelle aree in cui sono tradizionalmente coltivate, senza che ciò porti a una loro estensione a nuovi territori;
36. chiede la revisione delle rese cerealicole utilizzate per il calcolo dei pagamenti, in quanto spesso irrealistiche, tanto da rendere necessario un adeguamento tecnico delle rese medie nazionali;
37. auspica che venga introdotto un aiuto specifico per le superfici destinate a coltivazioni erbacee con scopi non alimentari, diverso dalle possibilità sinora previste per le superfici a riposo;
38. riconosce la necessità di sostenere in modo particolare l'allevamento di animali legato alla terra, ad esempio introducendo un premio per la praticoltura di riformare nel settore zootecnico i criteri di concessione dei premi e di destinare le risorse risparmiate in via prioritaria alla promozione di un'agricoltura estensiva e delle zone rurali in generale;
39. chiede l'instaurazione di un premio all'erba per ettaro, a sostegno dei settori di produzione che possono valorizzare l'alimentazione naturale, l'ambiente, il territorio e la produzione di qualità;
40. ritiene necessario apportare modifiche all'OCM delle carni bovine in modo che il sistema degli aiuti tenga adeguatamente conto delle specificità nazionali;

Giovedì 30 maggio 2002

41. raccomanda che nel settore del latte non vengano assunte decisioni affrettate e che si studino in modo approfondito tutte le opzioni di riforma dell'OCM in tale settore prima di proporre una decisione che comporti mutamenti fondamentali;
42. ritiene che occorra valutare attentamente gli effetti dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» prima di presentare proposte di riforma delle OCM in particolare nel settore dello zucchero e del riso;
43. per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, rammenta le sue risoluzioni del 26 ottobre 2000 ⁽¹⁾ e 5 luglio 2001 ⁽²⁾; in particolare, insiste sul fatto che, trattandosi di una OCM basata sulle organizzazioni di produttori, il livello di associazione è preoccupantemente basso, il che compromette l'efficacia della OCM ed è un elemento che occorre correggere quanto prima;
44. intravede nel settore ortofrutticolo la necessità congiunturale di intervenire su alcuni prodotti; in particolare, chiede la semplificazione delle procedure di controllo e di gestione dei sostegni per gli ortofrutticoli trasformati e, soprattutto, l'introduzione di incentivi addizionali all'integrazione nelle organizzazioni di produttori;
45. chiede alla Commissione di presentare una proposta che introduca un sistema permanente di aiuti alla frutta secca;
46. prende atto che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva è stata prorogata fino a quando sarà disponibile una base statistica affidabile, motivo per cui è prematuro avviare la discussione sulla prossima riforma; ricorda ciò nondimeno che, dopo l'ultima riforma, è emerso il problema dei piccoli produttori e non è stata trovata una soluzione per gli oliveti a scarso reddito e che gli aiuti agro-ambientali non sono stati applicati in questi ambiti;
47. auspica, in materia di norme applicative dell'OCM olio di oliva, il rafforzamento del concetto di tutela dell'origine degli oli, rendendo obbligatorio il principio varato con il regolamento (CE) n. 2152/2001 ⁽³⁾ che prevede l'indicazione in etichetta dell'origine delle olive e dell'olio, se differenti, sancendo definitivamente il divieto di miscelazione degli oli di oliva con altri oli di origine vegetale;
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.07.2001, pag. 365.

⁽²⁾ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 334.

⁽³⁾ GU L 288 del 1.11.2001, pag. 36.

P5_TA(2002)0275

Agenda 2000: sviluppo rurale

Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo rurale nel contesto dell'Agenda 2000 – bilancio provvisorio nell'UE e nei paesi candidati (2001/2041(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il parere del Comitato economico e sociale, sollecitato sulla base dell'articolo 262 del trattato CE e a norma dell'articolo 52 del suo regolamento,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0164/2002),
- A. considerando che il secondo pilastro della politica agraria comune (PAC) è stato creato dal Consiglio europeo di Berlino ed è stato poi notevolmente rafforzato e che occorre approfittare della revisione intermedia dell'Agenda 2000 per fare un ulteriore passo verso il consolidamento dello sviluppo rurale,

Giovedì 30 maggio 2002

- B. considerando che per garantire la ristrutturazione agricola e la promozione dello sviluppo rurale nei paesi candidati occorre il concorso attivo e rinnovato della PAC e della politica di coesione economica e sociale,
- C. considerando che mediante lo sviluppo rurale si deve consolidare un'agricoltura multifunzionale nell'insieme del territorio dell'Unione ampliata, concretizzando in tal modo le successive dichiarazioni del Consiglio a favore del modello agricolo europeo,
- D. considerando che è necessario consacrare lo sviluppo rurale come una delle priorità dell'Unione europea al fine di garantire la sopravvivenza delle zone rurali definendo obiettivi di efficacia, credibilità, equità territoriale, sostenibilità e moltiplicazione del capitale sociale in dette zone,
- E. considerando che il secondo pilastro della PAC dovrà convertirsi in una vera politica di sviluppo rurale sostenibile, come definito nel novembre 1995 nella dichiarazione di Cork, facendo propri i principi definiti nei Consigli europei di Helsinki, Göteborg e Barcellona, e assicurando inoltre la coerenza con i vari accordi plurilaterali in materia ambientale approvati in seguito al Vertice di Rio,
- F. considerando che il primo e il secondo pilastro sono due strumenti indissociabili della politica agricola comune che devono completarsi ed essere messi al servizio di un'agricoltura multifunzionale che consenta il mantenimento di numerose aziende agricole, a beneficio dell'insieme del tessuto rurale; che rendendoli coerenti si dovrebbe impedire lo sviluppo di un'agricoltura duale in Europa, da una parte esclusivamente dipendente dai mercati e, dall'altra, da aiuti diretti senza vincolo con la produzione; che essa dovrebbe permettere di rendere compatibile una gestione dei mercati e del territorio in tutta l'Unione nell'ambito di un reale sviluppo sostenibile,
- G. considerando che un modello di sviluppo rurale sostenibile dovrà essere plasmato su una prospettiva rigorosamente ambientale, che incoraggi pratiche agricole rispettose dell'ambiente, e su una prospettiva socioeconomica, che stimoli l'imprenditorialità e promuova sistemi produttivi efficienti tali da garantire la sopravvivenza delle aziende agricole a conduzione familiare, in modo da impedire l'esodo demografico e di mantenere un tessuto sociale ed economico vivo nel mondo rurale,
- H. vista la necessità, a seguito delle recenti emergenze epidemiologiche, di rafforzare la fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti agricoli e dei generi alimentari,
- I. considerando che, avendo i giovani un ruolo importante da svolgere nel far fronte alle sfide dell'agricoltura del domani, dovrebbe essere accordata un'attenzione prioritaria ai giovani agricoltori in ogni futuro progetto, così come richiesto dalla dichiarazione comune sul futuro dei giovani agricoltori elaborata nel dicembre del 2001 dai rappresentanti del Parlamento Europeo, del Comitato Economico e Sociale e dal Comitato delle Regioni; considerando inoltre che dovrebbero essere sviluppate misure urgenti ed efficaci in accordo con il parere del Parlamento Europeo del 17 gennaio 2001 sulla situazione e le prospettive dei giovani agricoltori nell'Unione Europea ⁽¹⁾,
- J. considerando che l'ambiente rurale richiede una cooperazione armonizzata di varie politiche e che gli strumenti del secondo pilastro devono pertanto essere accompagnati da azioni che vadano al di là del settore agricolo,
- K. considerando che è indispensabile che il principio di coesione economica e sociale sia presente in tutte le politiche dell'Unione e che occorre eliminare il deficit di coesione esistente nella PAC per quanto riguarda sia le azioni di sviluppo rurale sia, e soprattutto, le azioni di mercato, dove il deficit è superiore,
- L. considerando che una produzione agricola vincolata all'approvvigionamento locale/regionale può favorire lo sviluppo locale/regionale di molte zone rurali più svantaggiate, contribuendo a mantenere il valore aggiunto nella regione e ad instaurare legami più stretti fra l'agricoltore e il consumatore; considerando altresì l'esigenza di creare meccanismi di appoggio alla produzione e alla commercializzazione di prodotti regionali di particolare qualità,
- M. considerando la necessità di ottenere dalla Commissione un bilancio dell'utilizzazione delle sovvenzioni pubbliche nel capitolo rurale della PAC al fine di poterne valutare l'impatto sul settore rurale sia agricolo che non agricolo,

(1) GU C 262 del 18.9.2001, pag. 153.

Giovedì 30 maggio 2002

1. deplora che, nonostante la creazione, al Consiglio europeo di Berlino, del secondo pilastro, questo non abbia ricevuto una dotazione adeguata e che, a tutt'oggi, allo sviluppo rurale sia assegnato soltanto il 10 % del bilancio agricolo comunitario; chiede pertanto un aumento di tale percentuale per poter affrontare le sfide ambientali, territoriali e sociali dello sviluppo rurale;
2. rileva che la ripartizione per Stato membro del bilancio del secondo pilastro si basa su criteri superati e chiede che essa sia rivista con urgenza;
3. ritiene preoccupante che le disparità di applicazione delle misure di sviluppo rurale corrispondano più alla capacità di cofinanziamento delle autorità statali e regionali che alla necessità di azioni di sviluppo rurale, e che questa situazione possa acutizzare gli squilibri regionali esistenti;
4. sottolinea l'applicazione difforme effettuata dagli Stati membri per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale in vigore, in quanto non sempre è stata trovata una soluzione adeguata per i territori rurali più remoti, giacché il ricorso al regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽¹⁾ è talvolta marcatamente univoco e non tutte le possibilità offerte dallo stesso vengono sfruttate; ritiene che la situazione possa aggravarsi con il prossimo ampliamento, motivo per cui chiede un rafforzamento in tutto il territorio dell'UE — negli attuali Stati membri e in quelli candidati — delle misure di promozione delle zone rurali;
5. propone che, nella misura in cui la politica a favore delle zone rurali richiede l'azione coordinata di diverse politiche economiche e sociali per garantire uno sviluppo effettivo dell'ambiente rurale, si garantisca un maggior coordinamento fra i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del FEAOG e le azioni a carico dei Fondi strutturali;
6. ritiene che, senza pregiudizio della facoltà delle autorità interne (statali o regionali) di definire le loro priorità e nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il secondo pilastro della PAC occorra continuare a definire un nucleo di azioni prioritarie a livello comunitario che garantiscano uno sviluppo rurale sostenibile e il mantenimento di un'agricoltura familiare multifunzionale in tutto il territorio dell'Unione ampliata;
7. invita la Commissione a definire, sulla base di criteri socioeconomici, ambientali e climatici obiettivi, una nuova tipologia delle zone rurali tale da agevolare la fissazione di misure prioritarie per ogni territorio, che orientino i futuri programmi di sviluppo rurale e garantiscano la promozione di aziende agricole a misura d'uomo, la continuità dei servizi pubblici e privati di prossimità e lo sviluppo di nuovi posti di lavoro;
8. chiede che nel portare avanti e nell'estendere la politica a favore dello spazio rurale si tenga conto anche dei prodotti di qualità e origine definite;
9. propone che nell'esecuzione di questa nuova tipologia, che consentirà l'applicazione di diverse percentuali di cofinanziamento in funzione delle diverse problematiche rurali presenti nell'Unione, si istituiscano norme a livello comunitario volte ad evitare qualunque distorsione della concorrenza nel mercato interno;
10. ritiene che gli investimenti nel quadro della politica europea in materia di sviluppo rurale debbano essere principalmente collegati con l'attività economica e costituire per quest'ultima uno stimolo diretto, il che non è sempre vero nel caso, ad esempio, dell'acquisizione di zone naturali da parte delle autorità;
11. ritiene che la politica di sviluppo rurale debba incoraggiare il mantenimento di servizi pubblici essenziali e di assistenza sociale nelle zone rurali, al fine di potenziarne sviluppo e combatterne lo spopolamento;
12. ritiene indispensabile migliorare le forme di programmazione e di partenariato in vigore traendo profitto dall'esperienza delle iniziative LEADER, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di aumentare il dinamismo a livello locale e il loro chiaro orientamento verso lo sviluppo del potenziale sociale e umano nelle zone rurali, nonché rafforzare il dialogo e il coordinamento delle organizzazioni di produttori con altri operatori economici, locali e regionali; ritiene necessario, per conseguire tali obiettivi, liberare considerevoli stanziamenti supplementari che migliorino le attuali disponibilità di bilancio dell'iniziativa LEADER;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Giovedì 30 maggio 2002

13. ritiene che la politica di sviluppo rurale debba sostenere la creazione di infrastrutture di commercializzazione locale/regionale e promuovere la vendita diretta al fine di garantire un miglior smaltimento locale/regionale della produzione e prezzi più elevati per i produttori; invita pertanto la Commissione a presentare proposte volte a sostenere la produzione e la commercializzazione di prodotti regionali di particolare qualità;

14. chiede che venga generalizzata un'impostazione contrattuale nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale che tenga conto dei vari gruppi a cui sono destinati (giovani agricoltori, agricoltori professionali, salariati, ecc.); ritiene che si renderà necessario a tal fine esigere dai beneficiari degli aiuti l'elaborazione di piani pluriennali che ne subordinino l'applicazione a requisiti come la mobilitazione del maggior numero possibile di risorse umane e materiali a livello locale, il mantenimento di un'agricoltura familiare multifunzionale, la sostenibilità dei territori e la coerenza con le azioni che nelle stesse zone vengono eseguite nell'ambito del primo pilastro della PAC;

15. constata che la multifunzionalità agricola, la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile devono tradursi in misure concrete nell'ambito dell'insieme della PAC e riflettersi adeguatamente nelle misure a favore dello sviluppo rurale;

16. chiede che sia creata una misura di finanziamento dei costi transitori per le aziende (soprattutto nelle zone di allevamento) che decidono di cambiare sistema di gestione, per rispondere, ad esempio, ad esigenze di igiene e benessere degli animali, in quanto attualmente l'impatto di questo adeguamento sui costi di produzione e, quindi, sui redditi, non è tenuto in considerazione dal regolamento (CE) n. 1257/1999; ritiene che un aiuto compensativo transitorio e decrescente inciterebbe numerosi piccoli allevatori ad adeguarsi senza correre il rischio di perdere il loro reddito, a beneficio dei consumatori e della protezione degli animali;

17. constata che numerose piccole aziende, a causa dei loro limiti strutturali in termini di superficie, di volume di produzione o di capacità di autofinanziamento, non riescono a liberare risorse sufficienti e a ottenere aiuti sufficienti per mantenersi e/o essere trasmesse ad un successore; sottolinea che, anche se le attuali misure comunitarie permettono di sostenere le funzioni commerciali e non commerciali orientate verso la qualità e l'ambiente di queste aziende, esse non permettono loro di mantenersi quando tali aziende assicurano una funzione non commerciale di mantenimento del tessuto sociale nelle zone rurali e di gestione dello spazio; reputa opportuno esaminare una modifica dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che autorizzi il sostegno di questa categoria di piccole aziende per frenare la tendenza alla devitalizzazione economica e sociale e allo spopolamento dell'ambiente rurale in numerose regioni dell'Unione;

18. ritiene che occorra garantire la coerenza tra il primo e il secondo pilastro della PAC, rendendoli mutuamente complementari, nonché preservare un'agricoltura multifunzionale e competitiva, esigendo il rafforzamento delle misure agroambientali e di quelle relative alla sicurezza e alla qualità alimentare;

19. invita la Commissione a continuare a seguire un approccio integrato e ad esaminare la politica per le zone rurali in tutti i suoi aspetti, al fine di tenere in debito conto il principio della multifunzionalità;

20. constata che i due pilastri della PAC costituiscono un tutto unico e che in futuro il secondo pilastro (sviluppo rurale) dovrà essere ulteriormente rafforzato e dovranno essere prese misure adeguate per la sua promozione a livello sia europeo che nazionale;

21. chiede che, nel contesto della revisione dell'Agenda 2000, venga approvata una modulazione obbligatoria e gradatamente crescente degli aiuti del primo pilastro al fine di ridurre le disparità tra le regioni dell'UE nei pagamenti a favore delle diverse zone e di creare in tal modo un sistema di aiuti che riduca le distorsioni della concorrenza e possa essere difeso (nei futuri negoziati commerciali) come uno degli strumenti necessari per sostenere il modello agricolo europeo; chiede che le risorse risparmiate nell'ambito del primo pilastro siano destinate allo sviluppo rurale di tutte le zone dell'Unione europea; ritiene opportuno a tal fine che le misure concernenti i giovani che si insediano e le aziende che investono possano beneficiare di un sostegno supplementare a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1259/1999⁽¹⁾, come ne beneficino le misure di prepensionamento, le misure relative alle zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali, le azioni agroambientali e l'imboschimento;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

Giovedì 30 maggio 2002

22. esorta la Commissione, in vista della revisione dell'Agenda 2000 nel 2006, a presentare nuove proposte di modulazione obbligatoria e uniforme degli aiuti del primo pilastro al fine di dar copertura e rafforzare l'ampia gamma di azioni che la stessa Commissione intende realizzare mediante lo sviluppo rurale; esorta altresì a introdurre una condizionalità tra l'erogazione di pagamenti diretti e i servizi forniti nell'ambito della multifunzionalità e ad ampliare le misure di ecocondizionalità a favore di uno sviluppo sostenibile.
23. sottolinea che l'integrazione degli aiuti diretti al reddito nella politica rurale farebbe rientrare tali aiuti nella cosiddetta «Scatola verde» dell'OMC, e pertanto chiede alla Commissione di valutare tale possibilità al fine di creare un sistema di sostegno che dia luogo al minor numero possibile di distorsioni della concorrenza e assicuri il mantenimento di uno spazio rurale vitale e sostenibile.
24. ritiene indispensabile uno sforzo addizionale da parte dell'Unione a favore dello sviluppo rurale nei paesi candidati e constata con soddisfazione che gli orientamenti della Commissione stabiliscono un aumento sostanziale delle percentuali di cofinanziamento per i programmi a cui esse vengono applicate;
25. ritiene che la diversità dei regimi finanziari oggi esistenti per l'applicazione del secondo pilastro della PAC, in alcuni casi a carico del FEAOG-Garanzia e in altri casi a carico del FEAOG-Orientamento, sia incongruente e renda difficile una gestione efficace e comune su tutto il territorio dell'Unione;
26. raccomanda alla Commissione la semplificazione dell'attuale quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo rurale nella prospettiva della creazione, a partire dalle due attuali sezioni del FEAOG, di un unico Fondo agro-rurale per l'insieme della PAC che preveda un unico regime finanziario per le azioni del secondo pilastro, che aumenti il termine temporale tra l'impegno e il pagamento degli stanziamenti e che permetta il cofinanziamento differenziato a seconda delle zone, senza pregiudizio del fatto che il FESR e il FSE possano completarlo con altre azioni a favore delle zone rurali;
27. ritiene che la revisione del trattato CE affinché il Parlamento europeo sia investito dei pieni poteri di codecisione nel settore agricolo e in materia di bilancio agricolo debba essere avviata prima che gli Stati candidati aderiscano all'UE;
28. constata che gli Stati membri devono essere tenuti ad assicurare il cofinanziamento nel quadro del secondo pilastro per lo sviluppo rurale al fine di far progredire ulteriormente il principio della multifunzionalità in tutta Europa;
29. ricorda che l'attribuzione delle risorse generate dalla modulazione o dall'ecocondizionalità è fissata dal regolamento (CE) n. 1259/1999 ed è prevista esclusivamente per aiuti agroambientali, prepensionamento, rimboschimento di terreni agricoli e indennità compensative; chiede che vengano ampliate le possibilità di sostegno nel secondo pilastro al fine di concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'utilizzazione di tale risorse;
30. chiede che in tutti gli Stati membri sia riconosciuto il principio della buona prassi agricola e fa riferimento ai regolamenti già esistenti che prevedono la possibilità di valutazioni ambientali e tengono conto degli aspetti ecologici dell'agricoltura;
31. afferma che le risorse liberate dal primo pilastro mediante la modulazione o l'eco-condizionalità possono essere utilizzate dagli Stati membri solo se è disponibile un cofinanziamento nazionale e sottolinea che il cofinanziamento ha anche l'obiettivo esplicito di rafforzare la partecipazione e la responsabilità delle autorità nazionali o regionali;
32. chiede che le risorse liberate dal primo pilastro mediante la modulazione o l'eco-condizionalità vengano applicate, se gli Stati lo riterranno opportuno, come cofinanziamento comunitario addizionale alle misure già inserite nei programmi di sviluppo rurale in vigore, accentuando gli elementi di processo di produzione a tutela del consumatore nel quadro del modello agricolo europeo e del regolamento (CE) n. 178/2002⁽¹⁾ relativamente a rintracciabilità e sicurezza alimentare;
33. mette in guardia contro il pericolo di una rinazionalizzazione progressiva e sottolinea che la revisione dell'Agenda rappresenta una valutazione intermedia della riforma avviata nel quadro dell'Agenda stessa;

(¹) GU L 31 dell'1.2.2002, pag.1.

Giovedì 30 maggio 2002

34. ritiene che l'agricoltura europea sia caratterizzata da una grande eterogeneità delle situazioni produttive, in cui zone rurali marginali si trovano a fianco di grandi bacini di produzione, il che comporta forti disparità regionali che è opportuno correggere ai fini di una valorizzazione dello spazio rurale e di una certa diversificazione delle attività volte a sviluppare l'attrattiva del mondo rurale;
35. ritiene opportuno non procedere a una discussione comune sulla revisione intermedia dell'Agenda e sui negoziati relativi all'ampliamento;
36. ritiene opportuno che, nella prospettiva del prossimo ampliamento, si porti avanti per l'intera Unione una politica rurale rafforzata, ampliata e dotata di ampi mezzi finanziari, con sufficiente decentramento delle responsabilità;
37. constata, alla luce di due anni e mezzo di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, il persistere della lunghezza e della complessità delle procedure, che frenano inutilmente gli impulsi di cui sono portatori numerosi progetti proposti dagli attori locali; osserva che questa pesantezza nuoce al rafforzamento del peso relativo dello sviluppo rurale nell'ambito della PAC; chiede pertanto che se ne traggano le conseguenze chiarendo le regole di applicazione di detto regolamento per le zone rurali e semplificando le procedure;
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2002)0276

Prodotti fitosanitari

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione Valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) (COM(2001) 444 – C5-0011/2002 – 2002/2015(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione (COM(2001) 444 – C5-0011/2002),
- vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, e viste le direttive 76/895/CEE⁽²⁾, 86/362/CEE⁽³⁾, 86/363/CEE⁽⁴⁾ e 90/642/CEE⁽⁵⁾ del Consiglio relative alle quantità massime di residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli nonché nei prodotti alimentari di origine animale,
- vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽⁶⁾,
- vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽⁷⁾,
- visto il Libro bianco della Commissione «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche» (COM(2001) 88),
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2001 sul Libro bianco della Commissione «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche»⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

⁽⁸⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 9.

Giovedì 30 maggio 2002

- vista la direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva 1999/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione del 17 gennaio 2002 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (11076/1/2001 — C5-0434/2001 — 2001/0029(COD)) ⁽³⁾,
 - visti i trattati internazionali sottoscritti dall'Unione europea (OSPAR, ...),
 - visto il «Draft Guidance document on relevant metabolites» ⁽⁴⁾,
 - visti i pareri emessi dal comitato scientifico per le piante nel quadro della valutazione delle sostanze attive,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0155/2002),
- A. considerando che dieci anni dopo l'adozione della direttiva 91/414/CEE, solo per 31 delle 834 sostanze attive esistenti da valutare è stata completata la procedura, che le restanti sostanze non potranno essere valutate entro luglio 2003 e che, a politica immutata, non c'è alcuna garanzia che il nuovo calendario proposto dalla Commissione verrà rispettato,
- B. considerando che l'applicazione alle sostanze nuove ed esistenti di procedure, norme di valutazione e criteri decisionali del tutto simili ha determinato valutazioni «inutili» di sostanze attive esistenti, poiché, per alcune di esse, una abbondante letteratura scientifica permetteva già di rendersi conto, prima di ogni valutazione, che esse non avrebbero soddisfatto i requisiti della direttiva 91/414/CEE, e considerando che l'esistenza di informazioni scientifiche negative deve essere alla base della non-inclusione di una sostanza attiva, senza realizzare la procedura di valutazione, a meno che l'organismo incaricato di comunicare le informazioni non presenti studi che confutino adeguatamente tale informazione,
- C. considerando la tardiva pubblicazione dei vari regolamenti di attuazione della direttiva 91/414/CEE e l'eccessiva flessibilità introdotta nella procedura di valutazione delle sostanze attive del primo elenco,
- D. considerando che taluni avvenimenti importanti a livello della problematica dei pesticidi avrebbero dovuto determinare un cambiamento di priorità in materia di valutazione e/o accelerare tale processo,
- E. considerando che i pesticidi inseriti all'allegato I non possono essere realmente considerati «sicuri» tenendo conto:
- delle restrizioni che accompagnano l'iscrizione di una sostanza attiva all'allegato I,
 - della mancanza di criteri chiari di iscrizione di una sostanza attiva all'allegato I e di dati relativi agli impieghi reali delle sostanze attive esistenti,
 - della definizione data al concetto di «metabolite pertinente»,
 - dell'assenza di valutazione relativa al criterio «acqua potabile prodotta a partire dalle acque di superficie»,

⁽¹⁾ GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 87.

⁽³⁾ P5_TA(2002)0007.

⁽⁴⁾ Doc. Sanco/221/2000 riv. 2.

Giovedì 30 maggio 2002

- degli aspetti non contemplati nella valutazione (sostanze perturbatrici del sistema endocrino, coadiuvanti sinergici, effetti additivi e sinergici di più pesticidi ...),
 - del fatto che nessuna mancata iscrizione di un pesticida è stata motivata da ragioni collegate alla salute umana,
- F. considerando che il processo di applicazione della direttiva comporta una grande complessità e richiede la partecipazione di scienziati, specialisti e organismi interessati con una conoscenza approfondita di varie discipline oggetto di valutazione,
- G. considerando che i costi collegati al processo di valutazione fanno sì che talune sostanze attive poco nocive, che rappresentano una scarsa quota di mercato, non verranno vietate dai produttori e rischiano di non figurare all'allegato I della direttiva,
- H. considerando che le sostanze attive vengono generalmente ritirate dal mercato non già a causa delle loro proprietà intrinseche, ma della loro scarsa redditività e/o in funzione della capacità dei produttori di far fronte ai costi connessi alla valutazione,
- I. considerando che, per quanto riguarda gli usi essenziali, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 451/2000 permette numerose richieste di deroga,
- J. considerando che nel luglio 2003 dovranno essere ritirate dal mercato dell'UE oltre 300 sostanze attive; che dovranno essere valutati gli effetti a breve termine dell'eliminazione di un tale numero di sostanze attive e che occorrerà adottare misure per determinate sostanze di cui sia dimostrata l'assoluta necessità;
- K. considerando che le relazioni della Commissione sulla valutazione dei sistemi di controllo dell'immissione in commercio e dell'impiego dei prodotti fitosanitari nonché dei residui presenti nelle derrate alimentari di origine vegetale hanno individuato gravi carenze nei sistemi di controllo degli Stati membri,
- L. considerando che le norme in vigore nel quadro dell'OMC (avendo come riferimento il Codex alimentarius) rischiano di vanificare gli sforzi effettuati nel quadro delle normative europee volte a conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente,
- M. considerando che uno studio dell'Ufficio europeo dell'ambiente del 1995 mostra che le concentrazioni di pesticidi nelle acque sotterranee superano il tenore massimo di 0,5 ug/l nel 75 % delle aree agricole e che la Commissione riconosce che il problema dell'inquinamento delle acque sotterranee provocato dai pesticidi non fa che aumentare;
- N. considerando che, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, un livello elevato di protezione della salute umana e animale, nonché dell'ambiente, non può essere ottenuto solo nell'ambito della direttiva 91/414/CEE, tanto più che essa non è in grado di arrestare il continuo aumento che si registra nell'impiego dei pesticidi e nella dipendenza da questi ultimi, e che si può constatare, dal 1996, un aumento generale del ricorso ai pesticidi nella maggior parte degli Stati membri,
- O. considerando che l'attuazione del quinto programma d'azione in materia di ambiente è assolutamente carente per quanto riguarda una significativa riduzione dell'impiego di pesticidi; che la comunicazione della Commissione sull'impiego sostenibile di pesticidi continua ad essere rinviata, sebbene la Commissione, a seguito di uno studio molto esauriente del 1998, fosse giunta alla conclusione che erano necessarie ulteriori misure a livello europeo per la riduzione dei rischi,
- P. considerando che il Parlamento non è stato informato dei casi in cui l'industria non ha rispettato le scadenze o in cui le informazioni fornite dall'industria sono risultate inadeguate,
1. si dichiara d'accordo in merito ad una proroga dei termini di valutazione alle seguenti condizioni:
- i) non verrà accordato alcun termine supplementare per la valutazione delle sostanze attive di cui al primo elenco,
 - ii) le sostanze attive del secondo elenco saranno valutate entro e non oltre luglio 2005, mentre quelle di cui al terzo e quarto elenco entro e non oltre luglio 2008,

Giovedì 30 maggio 2002

- iii) l'estensione delle autorizzazioni oltre il 2003 per le sostanze attive del secondo, terzo e quarto elenco sarà accordata esclusivamente per quelle sostanze rispetto alle quali verrà presentato un dossier completo entro i termini stabiliti e rispetto alle quali una valutazione preliminare dimostrerà che possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva, salvo che siano coperte dalla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 451/2000, con rispetto almeno dei criteri rigorosi definiti nell'allegato tecnico alla relazione della Commissione COM(2001) 444, o dalle proposte presentate dalla Commissione in conformità della presente risoluzione sulle sostanze utili a basso livello di tossicità figuranti nel terzo e quarto elenco prioritario;
- iv) le sostanze considerate problematiche per la salute, l'ambiente e le riserve di acqua potabile saranno valutate a titolo prioritario all'interno di ciascun elenco,
- v) entro dicembre 2003, la Commissione riferirà in merito allo stato di avanzamento del programma di revisione e del probabile impatto dello stesso, includendo una relazione sulle coltivazioni ortofrutticole e specificando per ciascuna di esse i parassiti e le malattie che le interessano e i residui massimi ammessi stabiliti a livello comunitario per coprire l'utilizzazione di prodotti fitosanitari,
- vi) entro giugno 2006, la Commissione presenterà l'aggiornamento della precitata relazione e una stima del numero delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva alla conclusione del programma, specificando per ciascuna di esse il relativo uso e indicando se si tratta di una sostanza nuova o rivista;
- vii) la Commissione presenterà una proposta di revisione della direttiva prima della fine del 2002;

2. constata che l'allegato tecnico che accompagna la relazione della Commissione mostra chiaramente alcune lacune nelle attuali misure di attuazione della direttiva 91/414/CEE, tra cui:

- la mancanza di monitoraggio e di misure di controllo per garantire la corretta applicazione della direttiva: controllo sul perdurare dell'impiego delle sostanze non autorizzate e controllo sull'applicazione delle misure imposte per la riduzione dei rischi che sono indicate come la condizione per l'iscrizione nell'allegato I;
- la limitazione della valutazione alle sostanze attive e l'assenza di una valutazione sistematica delle altre sostanze inerti nelle formule dei prodotti;

e chiede che tali aspetti siano affrontati in sede di revisione della direttiva;

3. si dichiara d'accordo con le proposte di modifica della direttiva 91/414/CEE presentate dalla Commissione nell'allegato tecnico che accompagna la sua relazione ed appoggia in particolare l'introduzione della valutazione comparativa e del principio di sostituzione; ritiene che:

- questi due elementi debbano essere applicati in modo strutturato nel futuro sistema di autorizzazione, di modo che venga scelta la sostanza attiva con la tossicità più bassa e non venga accordata l'autorizzazione a una sostanza attiva quando sono disponibili altre tecniche, metodi e pratiche agricole meno nocivi,
- allo stesso tempo occorra esaminare a fondo le questioni quali la resistenza ai prodotti fitosanitari, la lotta antiparassitaria integrata e le buone pratiche agricole alternative praticabili;

4. chiede che, per l'iscrizione di una sostanza attiva all'allegato I:

- i) i criteri di iscrizione siano chiariti, facciano parte integrante della direttiva e siano fissati in coerenza con la legislazione comunitaria, compresa la direttiva quadro sull'acqua, e i trattati internazionali;
- ii) la procedura di valutazione e di autorizzazione preveda due fasi:
 - esclusione di ogni sostanza attiva che presenti, o i cui metaboliti presentino, una delle seguenti caratteristiche:
 - cancerogena;
 - tossica per la riproduzione;
 - mutagena;
 - perturbatrice del sistema endocrino (ad eccezione di feromoni utilizzati in modo non disper-sivo);

Giovedì 30 maggio 2002

- persistente;
 - bioaccumulabile;
 - presente in un elenco prioritario fissato dai pertinenti trattati internazionali ratificati dall'Unione europea o nell'elenco delle sostanze pericolose prioritarie per la politica in materia di acque allegata alla direttiva 2000/60/CE;
- per le sostanze attive non escluse, la valutazione deve tener conto dell'incidenza sulla salute dei bambini e dei feti, nonché degli effetti additivi e sinergici possibili collegati all'esposizione totale a taluni pesticidi;
5. invita la Commissione ad adottare le misure opportune affinché per ciascuna sostanza sia presentato soltanto un fascicolo evitando doppioni di test;
6. chiede alla Commissione di non autorizzare sostanze attive per le quali sono necessarie condizioni d'impiego rigorose ma non verificabili (misure per la riduzione dei rischi) onde poter rispettare principi uniformi;
7. chiede che la concessione dell'autorizzazione sia subordinata alla presentazione da parte del produttore di informazioni in merito al metodo appropriato di rivelazione della sostanza per la quale è richiesta l'autorizzazione;
8. chiede la ridefinizione del concetto di «metaboliti persistenti» e la revisione del corrispondente «documento di orientamento» al fine di assicurare una completa valutazione tossicologica dei metaboliti delle sostanze attive equivalente alla valutazione tossicologica delle sostanze primarie, nonché la pubblicazione, nel più breve tempo possibile, del documento di orientamento «Acqua potabile prodotta a partire dall'acqua di superficie»;
9. chiede la rapida creazione, a livello dell'Unione europea, di una banca dati accessibile al pubblico relativa alle quantità totali di pesticidi prodotti e venduti, ai volumi utilizzati e ai modelli di impiego di tutti i pesticidi (inclusa una ripartizione per coltivazione e categoria di prodotto), alle proprietà (eco)tossicologiche dei pesticidi e alle alternative non chimiche agli antiparassitari;
10. chiede l'introduzione di requisiti di etichettatura giuridicamente vincolanti per prodotti trattati con i pesticidi, in modo che il consumatore sia informato in merito a tutti i pesticidi utilizzati durante la produzione, l'immagazzinaggio e la commercializzazione;
11. chiede che il processo di valutazione e di decisione nel quadro della direttiva 91/414/CEE sia reso più trasparente e più democratico, segnatamente permettendo ai rappresentanti dei gruppi di interesse (ad esempio, consumatori, ONG, produttori d'acqua) di farne parte e garantendo l'accesso all'informazione, in particolare ai fascicoli di valutazione relativi alle sostanze attive prodotte dagli Stati membri;
12. chiede alla Commissione di proporre entro la fine del 2002 una procedura chiara per gli usi essenziali di determinate sostanze attive a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 451/2000 che assicuri che detto articolo sia applicato quanto più limitatamente possibile, e soltanto
- temporaneamente,
 - qualora l'azienda in questione lo utilizzi alle condizioni fissate per una coltivazione integrata,
 - nei casi conformi ai requisiti restrittivi stabiliti dall'allegato tecnico al COM(2001) 444,
 - nei casi di sostanze che non danno notoriamente adito a preoccupazione e/o altamente prioritarie nel contesto degli obblighi internazionali o dei programmi ambientali;
- chiede che tale nuova procedura garantisca il pieno rispetto dei principi della direttiva secondo cui la protezione della salute umana e dell'ambiente deve prevalere sulle esigenze della produzione agricola;
13. chiede che venga dissipata l'incertezza derivante dalle differenze tra le normative nazionali in materia di quantità massime di residui di pesticidi; chiede alla Commissione di provvedere, in via prioritaria, alla loro armonizzazione per tutte le sostanze attive che continueranno ad essere commercializzate dopo il 2003;

Giovedì 30 maggio 2002

14. chiede alla Commissione di prestare un'attenzione particolare al finanziamento della ricerca di prodotti alternativi;
15. chiede che la Commissione comunichi al Parlamento, entro l'anno in corso, le misure che intende adottare affinché sostanze utili, poco nocive e figuranti nel terzo e quarto elenco prioritario, ma non notificate a causa di un interesse commerciale limitato o dei costi elevati della valutazione, possano essere valutate con l'ausilio di un idoneo pacchetto limitato di dati che non ne comprometta la sicurezza, in modo che possano continuare ad essere commercializzate;
16. chiede la presentazione, entro luglio 2003, di una nuova proposta di direttiva che fissi un programma di riduzione dell'impiego dei pesticidi, analogamente a quanto effettuato in taluni Stati membri, che definisca obiettivi quantificati di riduzione, un calendario e modalità di conseguimento di tali obiettivi; chiede che tale direttiva si concentri in particolare su:
- una formazione obbligatoria sui metodi di coltivazione integrata e sulla certificazione degli agricoltori e degli utilizzatori professionali dei pesticidi;
 - piani d'azione nazionali tesi a ridurre l'uso dei pesticidi e la dipendenza nei loro confronti ricorrendo a obiettivi concreti e valori bersaglio;
 - aiuti finanziari aggiuntivi per la ricerca e il ricorso a trattamenti antiparassitari non chimici, ICM e agricoltura biologica;
 - monitoraggio coordinato e raccolta di dati sull'impatto dell'uso dei pesticidi sull'ambiente e la salute;
 - la creazione di un legame con programmi agroambientali (sia quelli già esistenti che quelli ancora da sviluppare), facendo in modo che le sovvenzioni siano subordinate all'attuazione delle misure di carattere ambientale;
17. chiede l'elaborazione di una proposta di direttiva che sancisca la messa a punto, per ogni coltura di un «Codice di buone prassi» in materia di impiego di pesticidi autorizzati, analogamente a quanto già effettuato in taluni Stati membri, che si basi sui metodi di coltivazione integrati, nel quale sia data priorità ai metodi di coltivazione non chimici; ritiene opportuno che tale Codice preveda altresì:
- un sistema di licenze per la spruzzatura di pesticidi;
 - un sistema di registrazione dei prodotti e dei quantitativi impiegati;
 - un sistema di zone non coltivabili lungo le rive;
 - un sistema di applicazione delle migliori tecniche disponibili;
18. chiede inoltre alla Commissione di dare priorità al rispetto e al controllo rigoroso dei livelli di residui nei prodotti alimentari; l'Autorità europea per la sicurezza alimentare deve eseguire annualmente controlli rappresentativi su tutti i prodotti agricoli che vengono prodotti nei vari Stati membri e sui prodotti agricoli originari di paesi terzi che sono commercializzati sul mercato europeo; le relazioni sui controlli effettuati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare devono concentrarsi sulla normativa comunitaria vigente per quanto attiene ai livelli di residui nei prodotti alimentari;
19. chiede alla Commissione di riferire entro la fine del 2003 in merito alla possibilità di promuovere il riconoscimento reciproco della registrazione dei prodotti tra Stati membri e l'introduzione di zone in cui sono soddisfatti i requisiti per il mutuo riconoscimento dell'autorizzazione dei prodotti, a condizione che:
- il sistema sia applicato a Stati membri aventi una situazione agroambientale analoga, incluse le condizioni climatiche;
 - il sistema non sia applicato alle sostanze attive registrate in uno Stato membro per usi essenziali;
20. chiede che l'Unione europea si adoperi in sede OMC per assicurare che le regole di tale organizzazione non indeboliscano le norme stabilite a livello europeo in materia di sanità pubblica e di protezione dell'ambiente;

Giovedì 30 maggio 2002

21. ritiene che i limiti massimi per i residui (LMR) debbano essere stabiliti in linea di principio a livelli minimi (limite di determinazione analitica), salvo che il notificante possa dimostrare che neppure le migliori tecniche disponibili (frequenza del trattamento, dosaggio, tempo di attesa per procedere al raccolto, ecc.) possono evitare un certo livello di residui;
22. chiede alla Commissione di inserire esplicitamente tra i criteri di valutazione dei prodotti fitosanitari l'esame dell'impatto delle sostanze attive sulle popolazioni di api domestiche, così come le osservazioni delle organizzazioni professionali degli apicoltori su tali sostanze;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2002)0277

Costruzioni navali

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dell'industria della costruzione navale

Il Parlamento europeo,

- viste la sua posizione del 15 novembre 2001 ⁽¹⁾ e la sua risoluzione del 14 dicembre 2000 ⁽²⁾,
 - vista la quinta relazione della Commissione al Consiglio sulla situazione dell'industria cantieristica mondiale del 30 aprile 2002 (COM(2002) 205),
 - visti la proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (COM(2001) 401) e il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale,
 - visto l'articolo 42, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il mercato mondiale delle navi portacontainer, delle navi cisterna per prodotti petroliferi e chimici e delle metaniere continua ad essere in crisi e che le quote di mercato si sono modificate a favore della Corea e a svantaggio della UE e di altri Stati,
 - B. considerando che in seguito a una recente indagine sulla situazione nella Repubblica di Corea la Commissione ha concluso che la concorrenza internazionale in questo settore continua a essere distorta da pratiche di dumping e che tale concorrenza sleale mette gravemente a repentaglio l'industria europea della costruzione navale,
 - C. vista la gravità della situazione nell'industria della costruzione navale in seguito alla chiusura di molti impianti industriali e alla perdita di moltissimi posti di lavoro,
 - D. considerando che l'industria europea della costruzione navale è tenuta in una situazione di incertezza fin dal 31 dicembre 2000 ed ha urgente necessità che vengano instaurate il più rapidamente possibile condizioni di concorrenza paritarie,
 - E. considerando che i negoziati avviati dalla Commissione con la Corea del Sud non sono riusciti a ripristinare condizioni di concorrenza leali e trasparenti sul mercato mondiale,
 - F. considerando che il 14 maggio 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare una procedura OMC contro la Repubblica di Corea,
 - G. considerando che il Consiglio non ha ancora preso una decisione sull'adozione delle misure commerciali difensive proposte dalla Commissione e approvate dal Parlamento, e che sono state chieste ulteriori indagini,

⁽¹⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 4.

⁽²⁾ GU C 232 del 17.8.2001, pag. 362.

Giovedì 30 maggio 2002

1. ricorda di aver approvato già nel novembre 2001 la proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale;
2. rammenta di aver chiesto alla Commissione di modificare la sua proposta per includervi altri segmenti di mercato, e precisamente le navi per il trasporto di gas (metaniere (LNG) e gasiere (LPG)), i traghetti e le navi «Ro/Ro», dal momento che anche questi tipi di navi figurano nel reclamo presentato all'OMC;
3. ribadisce la sua richiesta che il meccanismo difensivo temporaneo proposto vada di pari passo con le azioni intraprese dalla Comunità contro la Corea nel quadro dell'OMC e che esso si applichi solo per la durata della procedura OMC;
4. sostiene la Commissione nel suo «approccio a doppio binario», che combina la procedura OMC e l'adozione del meccanismo difensivo temporaneo;
5. invita il Consiglio ad adottare il regolamento nella sua prossima riunione, tenendo debitamente conto delle modifiche chieste;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

P5_TA(2002)0278

Responsabilità sociale delle imprese

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001) 366 – C5-0161/2002 – 2002/2069(COS))

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde della Commissione (COM(2001) 366 – C5-0161/2002),
- viste la relazione finale del Gruppo di esperti di alto livello sulle implicazioni economiche e sociali delle trasformazioni industriali (1998) e la comunicazione del gennaio 2002 della Commissione alle parti sociali sulla ristrutturazione speciale,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 (SN200/1/01/REV1),
- vista la propria risoluzione del 15 gennaio 1999 sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PVS: verso un codice di condotta europeo ⁽¹⁾,
- vista la propria risoluzione del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale ⁽²⁾,
- vista la propria risoluzione del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione «I servizi di interesse generale in Europa» ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001 «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile» (COM(2001) 264),
- vista la raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2001 relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (notificata con il numero C(2001) 1495) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.

⁽²⁾ GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

⁽³⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 12.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

Giovedì 30 maggio 2002

- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 marzo 2001 «Documento consultivo in vista della preparazione di una strategia dell'Unione europea per uno sviluppo sostenibile» (SEC(2001) 517),
- vista la propria risoluzione del 14 novembre 2000⁽¹⁾ sulla comunicazione della Commissione sull'approvazione del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la propria risoluzione del 25 ottobre 2000 sulla comunicazione della Commissione sull'Agenda per la politica sociale⁽²⁾,
- vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2001 Politiche sociali e del mercato del lavoro: una strategia d'investimento nella qualità (COM(2001) 313),
- vista la propria risoluzione del 31 maggio 2001 sulla comunicazione della Commissione «Conciliare bisogni e responsabilità — l'integrazione delle questioni ambientali nella politica economica»⁽⁴⁾,
- vista la propria risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione sulla politica integrata relativa ai prodotti⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2001 «Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione» (COM(2001) 416),
- vista la Convenzione di Bruxelles del 1968, quale consolidata nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000⁽⁷⁾ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
- viste le norme maggiormente riconosciute a livello internazionale in materia di comportamento delle imprese, segnatamente la «Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale» dell'OIL e i «Principi direttivi destinati alle imprese multinazionali» dell'OCSE, e visti i codici di comportamento convenuti sotto l'egida di organizzazioni internazionali quali la FAO, l'OMS e la Banca mondiale nonché gli sforzi esplicati sotto gli auspici dell'UNCTAD per quanto concerne le attività delle imprese nei paesi in via di sviluppo,
- viste la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, del 18 giugno 1998, e le sue convenzioni sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro, segnatamente: abolizione del lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105), libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva (Convenzioni 87 e 98), abolizione del lavoro infantile (Convenzioni 138 e 182) e non discriminazione nel lavoro (Convenzioni 100 e 111),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in particolare il passo in cui ogni individuo e ogni organo della società è chiamato ad impegnarsi per garantire il rispetto universale dei diritti dell'uomo, e visti altresì il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, il Progetto di dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 1994 e la Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino del 1989,
- vista la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali del 1997,

⁽¹⁾ GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 74.

⁽²⁾ GU C 197 del 12.7.2001, pag. 180.

⁽³⁾ GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 218.

⁽⁵⁾ P5_TA(2002)0014.

⁽⁶⁾ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Giovedì 30 maggio 2002

- visti la comunicazione della Commissione sulla prevenzione dei conflitti dell'11 aprile 2001 (COM(2001) 211), i Principi volontari in materia di sicurezza e diritti dell'uomo adottati dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito e lo sviluppo di programmi di certificazione internazionale, come quelli introdotti per i diamanti, volti a instaurare un legame tra commercio e prevenzione dei conflitti,
 - vista la decisione delle parti sociali europee di contribuire all'attuazione di misure miranti a eradicare tutte le forme di sfruttamento del lavoro infantile e di promuovere i diritti di questi bambini nel mondo,
 - vista la politica quadro dell'UE in materia di qualità del lavoro, compresi gli elementi di parità di genere, diversità e non discriminazione, apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed evoluzione della carriera, partecipazione dei lavoratori, salute e sicurezza,
 - visto il documento di lavoro della Commissione, del 7 marzo 2002, sull'integrazione della dimensione ambientale nelle politiche esterne del Consiglio «Affari generali» (SEC(2002) 271),
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0159/2002),
- A. considerando che tutti nel mondo hanno il diritto di lavorare in un ambiente in cui siano pienamente rispettati i loro diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro,
- B. considerando che il diritto internazionale offre chiari fondamenti per ampliare gli obblighi delle imprese quanto al rispetto dei diritti dell'uomo,
- C. considerando che nell'ambito delle imprese e tra gli investitori si viene a delineare un consenso globale riguardo all'idea che la loro missione va al di là della semplice realizzazione di profitti e che la sfida per il successo sta nel combinare redditività, sostenibilità e responsabilizzazione; considerando altresì che grandi imprese e grandi investitori si sono impegnati in vista di più ampie missioni aziendali di questo tipo e partecipano ad iniziative come il patto globale («Global compact») per sviluppare tale missione,
- D. considerando che le imprese europee devono impegnarsi costantemente per garantire il mantenimento di un equilibrio in termini di genere, in particolare a livello di quadri medi e superiori, in relazione alla dimensione interna delle attività dell'impresa, non soltanto in Europa ma anche nei paesi terzi dove tali imprese hanno sedi,
- E. considerando che possono essere considerati soggetti interessati rispetto a un'impresa tutti gli attori che esercitano un'influenza sull'impresa o che ne subiscono l'influenza e che i lavoratori restano i soggetti primari nel quadro delle attività delle imprese,
- F. considerando che nel mondo degli affari è ampiamente riconosciuto il concetto di cittadinanza d'impresa e il fatto che le imprese debbano agire in modo responsabile nei confronti di tutti i soggetti interessati,
- G. considerando il ruolo importante che le imprese possono svolgere nella promozione di uno sviluppo sostenibile, ed in particolare nella lotta contro l'esclusione sociale, la discriminazione, la riduzione dell'impatto ambientale e lo sviluppo di servizi e prodotti che rispondano ai criteri di design per tutti,
- H. considerando che, in base ad un'inchiesta dell'OIL del 1998, solo un terzo dei codici di condotta volontari concernenti la responsabilità sociale delle imprese a livello mondiale fa riferimento alle norme sociali internazionali dell'OIL,
- I. considerando che l'ampia varietà di codici di condotta e di etichette a carattere volontario, con norme e meccanismi di verifica molto diversi, rende problematico il raffronto delle prestazioni effettive, e che molti di questi codici di condotta sono stati adottati unilateralmente dai dirigenti delle imprese interessate,

Giovedì 30 maggio 2002

- J. considerando che si va ampliando il consenso quanto alla necessità di partire dal presupposto della volontarietà, senza eliminare la possibilità di ricorrere, se del caso, a una regolamentazione,
- K. considerando che la pubblicazione e l'utilizzazione di informazioni sull'impatto sociale, ambientale ed economico delle imprese in un formato che sia riconosciuto, accessibile e comparabile, e nella misura del possibile secondo modalità che facilitino i raffronti dell'efficacia tra imprese, rappresenterebbe una base efficiente per promuovere la responsabilità sociale delle imprese in tutta l'Unione europea,
- L. considerando che è sempre più necessario che ai metodi statistici e quantitativi in questo settore venga sostituito lo sviluppo di un dialogo più dinamico; che le imprese inserite in un dialogo dinamico con i corrispondenti soggetti interessati possono identificare e risolvere i problemi relativi alla responsabilità sociale delle imprese in modo migliore e con maggiore efficacia,
- M. considerando che un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese dovrebbe basarsi sull'esperienza del sistema EMAS, in particolare il suo obiettivo di miglioramento costante e di audit e verifica indipendenti, ma riconoscendo che la responsabilità sociale delle imprese non può essere oggetto di un approccio unico,
1. accoglie favorevolmente il Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese, il corrispondente processo di consultazione e le altre iniziative della Commissione miranti a sviluppare il dibattito sul tema e a promuovere la responsabilità sociale delle imprese;
 2. si compiace dell'enorme risposta ottenuta dalla consultazione della Commissione nonché delle iniziative volontarie varate da imprese e organizzazioni padronali, coalizioni di ONG e sindacati per promuovere la responsabilità sociale delle imprese; osserva che sebbene tali iniziative siano ancora subordinate alla legislazione nazionale e internazionale, si dovrebbero nondimeno preferire alla legislazione, quale mezzo più efficace per ottenere risultati misurabili, iniziative volontarie che promuovono gli argomenti commerciali a favore della responsabilità sociale delle imprese;
 3. sottolinea che le imprese sono tenute ad applicare integralmente le disposizioni giuridiche in materia di pari opportunità tra donne e uomini ai sensi delle disposizioni internazionali, europee e nazionali; invita le imprese ad adottare, di propria iniziativa, misure che assicurino un livello elevato di parità tra uomini e donne (ad esempio azioni positive) onde valorizzare le potenzialità delle donne, e a garantire che i loro subappaltatori e fornitori rispettino i diritti della donna e applichino la parità di opportunità tra donne e uomini;
 4. chiede alla Commissione di assicurare che l'attuazione pratica della sua strategia non comprometta gli sforzi tesi a promuovere la chiarezza nell'azione comunitaria; chiede che gli obblighi amministrativi che la strategia comporta per le imprese tengano conto degli sforzi che gli Stati membri profondono ai fini di una semplificazione amministrativa;
 5. sottolinea l'importanza del partenariato sociale tra datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti di questi ultimi, sia nell'ambito dell'impresa a vari livelli, che in un contesto più ampio di dialogo sociale a livello locale, regionale, settoriale, nazionale, europeo e mondiale;

Codici di condotta e relazioni sociali

6. invita la Commissione a presentare una proposta volta a introdurre, accanto ai requisiti in materia di relazioni finanziarie, requisiti in materia di relazioni sociali e ambientali nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽¹⁾;
7. chiede alla Commissione di inserire in tale proposta un incoraggiamento proattivo per le imprese a presentare, in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori, piani annuali per le pari opportunità che diano informazioni sulla presenza di uomini e donne ai diversi livelli dell'organizzazione dell'impresa e sulle eventuali misure volte a migliorare la situazione in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori, informazioni distinte per genere sulle retribuzioni, le promozioni e le opportunità di formazione, nonché proposte finalizzate ad una migliore organizzazione del lavoro con l'obiettivo di conciliare la vita professionale e familiare;

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

Giovedì 30 maggio 2002

8. chiede che le relazioni annuali di valutazione dell'impatto sociale e ambientale siano oggetto di una verifica esterna e comprendano tutti i livelli dell'impresa, la sua catena di approvvigionamento e i suoi partner commerciali, se del caso, e che vengano esaminate le proposte formulate da Social Accountability International, Clean Clothes Campaign, Fairwear Foundation, Ethical Training Initiative e Institute for Social and Ethical Accountability in materia di meccanismi di controllo e verifica;
9. chiede alla Commissione di esaminare, entro i limiti delle sue proprie competenze e di quelle degli Stati membri, in quale misura si possano migliorare la raccolta e la pubblicazione delle informazioni, relative alle prestazioni sociali e ambientali delle imprese, già in possesso delle autorità regolamentari;
10. chiede che tutti i fondi pensione privati e collettivi nell'Unione europea dichiarino i criteri etici applicati nelle loro politiche di investimento;
11. invita la Commissione a presentare una proposta concernente le etichette sociali che si basi come minimo su criteri quali il rispetto dei diritti umani e sindacali, l'ambiente di lavoro, la formazione e lo sviluppo dei lavoratori, la parità di trattamento, le esigenze sociali ed etiche dei lavoratori e dei cittadini nella società circostante; invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di introdurre un'etichettatura sociale e ambientale comune;
12. invita le parti sociali a livello europeo, a livello nazionale e a livello delle imprese ad elaborare codici di condotta che assicurino il rispetto dei diritti delle donne, in particolare per quanto riguarda
 - 1) l'uguaglianza delle retribuzioni per un lavoro di uguale valore,
 - 2) la qualità dell'occupazione delle donne,
 - 3) la lotta contro le discriminazioni in sede di assunzione,
 - 4) l'adozione di misure innovative ed efficaci per permettere la conciliazione della vita familiare con la vita professionale,
 - 5) il miglioramento delle prospettive di carriera delle donne,
 - 6) la partecipazione delle donne alla formazione di base e continua affinché si adattino ai mutamenti tecnologici ed economici e sia facilitato il loro reinserimento professionale,
 - 7) le questioni di salute e sicurezza e
 - 8) le misure di lotta contro la violenza e le molestie psicologiche e sessuali sul luogo di lavoro;

Un Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese con la partecipazione dei vari soggetti interessati

13. chiede che venga presentata una proposta per la creazione di un Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese che riunisca i vari soggetti interessati, di cui facciano parte rappresentanti delle imprese, dei sindacati, delle organizzazioni non governative e delle pubbliche autorità, compresi rappresentanti dei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a svolgere il ruolo di facilitatore e di responsabile della convocazione e appoggia l'idea che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino metta a disposizione un segretariato;
14. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare che tale Foro offra l'opportunità di registrare codici di condotta volontari e iniziative analoghe e di verificarli alla luce delle norme internazionali minime applicabili, quali i principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali e le convenzioni fondamentali dell'OIL;
15. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare, nelle loro proposte, che le relazioni annuali di valutazione dell'impatto ambientale e sociale delle imprese siano integrate nel Foro e che le imprese siano incoraggiate ad avviare iniziative sulla base delle norme internazionali;
16. invita i governi degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione a istituire i propri punti di contatto nazionali nell'ambito dell'iniziativa Principi direttivi dell'OCSE destinati alle multinazionali;
17. osserva che il dialogo autonomo e responsabile tra le parti sociali è e resta di importanza centrale per l'Unione europea;

Giovedì 30 maggio 2002

18. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare che l'informazione sui processi e requisiti concernenti la presentazione delle relazioni annuali, le norme di base applicabili ai codici di condotta ed esempi di relazioni annuali e di codici di condotta siano messi a disposizione del pubblico, anche attraverso un sito web del Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese;

Un ruolo più importante per i soggetti interessati

19. chiede che, nell'ambito della prossima revisione della direttiva sul comitato aziendale europeo (direttiva 94/45/CE⁽¹⁾), venga inserita nelle disposizioni complementari una sezione che preveda l'obbligo per le imprese o gruppi di imprese di fornire informazioni sull'impatto sociale ed ambientale delle loro attività; invita le parti sociali, nel quadro del dialogo settoriale, a esaminare la possibilità di negoziare nuovi accordi in questo settore, analoghi a quelli conclusi nei settori alimentare, commerciale e tessile;

20. ritiene che il dialogo sociale europeo a livello settoriale rappresenti uno strumento utile per un approccio comune ai problemi collegati con la responsabilità sociale delle imprese;

21. chiede che il Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese elabori orientamenti per un più ampio dialogo tra i soggetti interessati, attingendo all'esperienza di società, ONG, sindacati, istituti accademici e autorità governative; raccomanda l'adozione di linee direttrici esistenti, come la norma AA1000;

22. chiede alla Commissione di promuovere iniziative e progetti pilota nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese che coinvolgano i vari soggetti interessati onde assicurare che il dialogo produca la necessaria transizione alla pratica; richiama l'attenzione a tale riguardo sull'importanza della partecipazione dei lavoratori a tali iniziative e progetti;

23. raccomanda che, nella proposta concernente la presentazione di relazioni sociali e ambientali annuali, si chieda alle imprese di assicurare che i membri del consiglio di amministrazione siano specificamente responsabili della RSI, e che vengano esaminate inoltre altre possibili modifiche delle norme in materia di governo societario a livello europeo per promuovere il dialogo con i soggetti interessati e i diritti degli azionisti di minoranza;

24. sollecita l'adozione di misure tali da consentire alle PMI di disporre di strumenti che siano adatti alle loro caratteristiche specifiche e che siano per loro veramente accessibili nella pratica;

Integrazione della responsabilità delle imprese nelle politiche europee

25. invita la Commissione ad assicurare che i principi di base della responsabilità sociale delle imprese siano pienamente integrati in tutti i settori di competenza comunitaria, in particolare il diritto societario, il mercato interno, la politica di concorrenza, la legislazione concernente i mercati finanziari, la politica commerciale, la politica estera e di sicurezza comune e la politica di cooperazione allo sviluppo;

26. reitera il suo invito alla Commissione a dare un esempio delle migliori prassi in materia di responsabilità sociale delle imprese in tutte le sue attività;

27. si compiace della decisione del governo olandese di vincolare l'accesso al credito all'esportazione al rispetto, da parte delle imprese, dei principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, e invita la Commissione a collegare gli incentivi per l'applicazione volontaria delle norme con gli aiuti finanziari del settore pubblico;

28. sollecita il Consiglio a tener conto della posizione di questo Parlamento sul principio della responsabilità sociale delle imprese nella direttiva sugli appalti pubblici;

29. invita la Commissione e il Consiglio a tener conto dell'approccio basato sulla partecipazione dei vari soggetti interessati nonché di altri elementi della responsabilità sociale delle imprese nel prosieguo del dibattito sul governo societario e sulle responsabilità delle imprese;

30. invita la Commissione a sostenere e assistere i gruppi di vigilanza e le altre iniziative della società civile aventi l'obiettivo di sorvegliare il comportamento delle imprese;

⁽¹⁾ GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

Giovedì 30 maggio 2002

31. invita la Commissione a rafforzare insieme a questo Parlamento i requisiti di informazione per quanto concerne le attività politiche delle imprese a livello europeo attraverso un sistema di registrazione pubblica delle attività di lobby delle imprese, e ad assicurare la responsabilità di tutti i suoi comitati di regolamentazione attinenti al settore societario;

32. invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare programmi comunitari di assistenza ai paesi terzi in conformità con le norme internazionalmente riconosciute in materia di ambiente e di lavoro e a elaborare nuovi progetti miranti a facilitare l'inserimento dei principi della responsabilità sociale delle imprese nella legislazione nazionale in materia sociale e di lavoro da parte dei governi nazionali, associando a questo processo le parti sociali e cooperando con gli ispettorati del lavoro e dell'ambiente per assicurare il rispetto delle norme; chiede inoltre alla Commissione di sostenere nei paesi del Sud la formazione di capacità per quanto riguarda la verifica dei codici, l'adattamento dei codici internazionali al contesto locale e le osservazioni formulate dai paesi del Sud sulle relazioni societarie e sulle tendenze nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese;

33. invita la Commissione ad applicare energiche misure di protezione dei consumatori per sostenere la credibilità delle informazioni fornite dalle imprese in relazione alle pratiche ambientali e sociali responsabili, in particolare mediante l'applicazione di disposizioni in materia di pubblicità ingannevole;

Un ruolo per il Parlamento europeo

34. accoglie con favore e incoraggia le audizioni annuali organizzate dalla sua commissione competente sulle imprese europee operanti nei paesi in via di sviluppo e invita tale commissione a portare avanti tale attività;

35. chiede alla sua commissione competente di istituire un gruppo di lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese, le cui risultanze e raccomandazioni siano esaminate regolarmente nel quadro delle riunioni di commissione;

Questioni in materia di responsabilità sociale delle imprese specifiche all'Unione europea

36. raccomanda a tutte le imprese di applicare le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) del Consiglio n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001 sullo statuto della società europea ⁽¹⁾ e quelle della direttiva 2001/86/CE dell'8 ottobre 2001 per quanto concerne la partecipazione dei lavoratori ⁽²⁾;

37. invita la Commissione a promuovere l'applicazione della responsabilità sociale delle imprese in tutti i servizi di interesse generale e a promuovere il ruolo di tali servizi nella lotta contro l'esclusione sociale e per assicurare livelli minimi di prestazione di servizio;

38. invita la Commissione ad inserire la nozione e i principi di responsabilità sociale delle imprese negli orientamenti annuali in materia di occupazione e nella futura valutazione della strategia europea in tale settore; invita gli Stati membri a integrare i principi e gli obiettivi sociali della responsabilità sociale delle imprese nei rispettivi piani nazionali biennali di lotta contro l'esclusione sociale e nei piani nazionali annuali d'azione in materia di occupazione, sulla base dell'obiettivo orizzontale della qualità del lavoro;

39. chiede che il Fondo sociale sia utilizzato per promuovere la responsabilità sociale delle imprese nella formazione dei manager e degli altri dipendenti, compreso il sostegno alle procedure di certificazione e alle ristrutturazioni socialmente più responsabili, e che il Fondo regionale sia reso più accessibile per le imprese che desiderano cogliere opportunità di investimento privato nelle comunità e regioni più svantaggiate, promuovendo in particolare il finanziamento UE di «istituti finanziari per lo sviluppo delle comunità» che offrano un sostegno specifico ad iniziative locali in materia di occupazione per le quali sarebbe altrimenti difficile accedere ad un finanziamento da parte di banche commerciali;

40. sottolinea che lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di tutti i lavoratori è parte integrante della responsabilità sociale delle imprese; chiede pertanto che vengano intensificati gli interventi volti a garantire la formazione lungo tutto l'arco della vita, sia sul piano comunitario che su quello nazionale; ritiene che in questo contesto l'audit delle competenze nel quadro delle relazioni sociali e ambientali presentate dalle società su base annua e l'audit delle competenze su base nazionale costituiscano elementi molto importanti;

⁽¹⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

Giovedì 30 maggio 2002

41. sottolinea che i servizi pubblici locali senza scopo di lucro svolgono un ruolo essenziale per rispondere alle esigenze delle vittime dell'esclusione sociale e che le imprese dell'economia sociale hanno accumulato un'enorme esperienza in fatto di responsabilità sociale;
42. raccomanda in particolare che le imprese dell'economia sociale e specialmente i lavoratori e le cooperative sociali valutino la possibilità di adottare il «Bilan Sociétal» in quanto strumento che offre la possibilità di tener conto degli aspetti sociali, economici e ambientali nonché del comportamento dei vari soggetti interessati, dei subappaltatori e dei fornitori;
43. sollecita le parti sociali a giungere ad un accordo in risposta alla comunicazione sulla ristrutturazione;
44. chiede a tutte le grandi imprese di elaborare, secondo quanto proposto nella relazione Gillenhammer concernente le sfide del cambiamento e in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, una relazione sociale pubblica che riferisca in modo strutturato sulle pratiche e le politiche in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
45. sottolinea che le imprese hanno la responsabilità di prevenire il logoramento dei loro lavoratori e la loro esclusione dal mercato del lavoro; ritiene che tale prevenzione, mediante la garanzia di un ambiente di lavoro sano e sicuro sotto il profilo fisico e psichico, debba pertanto svolgere un ruolo centrale in tutte le iniziative volte a promuovere la responsabilità civile delle imprese;

Questioni in materia di responsabilità sociale delle imprese specifiche alle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi

46. reitera la sua richiesta alla Commissione, al Consiglio e alla Convenzione sul futuro dell'Europa perché formulino urgentemente proposte intese a sviluppare una base giuridica appropriata per instaurare un quadro multilaterale per le operazioni delle imprese europee nel mondo;
47. si compiace dell'intenzione espressa dalla Commissione di sostenere la promozione attiva dei principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali; invita la Commissione a creare rapidamente punti di contatto nel quadro dei principi direttivi dell'OCSE presso tutte le sue delegazioni nei paesi terzi dove operano società con base nell'UE, secondo quanto previsto nel bilancio 2002 per i paesi dell'America latina, dell'Asia e dell'Africa australe, ad assicurare la presenza di personale sufficientemente preparato in materia di responsabilità sociale delle imprese e ad inserire i risultati dell'attività di tali punti di contatto nelle relazioni periodiche delle delegazioni destinate alle istituzioni dell'UE, compreso questo Parlamento; invita inoltre la Commissione a tradurre in pratica le conclusioni della sua Conferenza del maggio 2001 sui principi direttivi OCSE, in particolare a sviluppare le prassi migliori tra gli Stati membri (ad esempio con riferimento alla gestione dei punti di contatto nazionali); ad organizzare riunioni a livello UE tra i punti di contatto nazionali e le parti sociali e le ONG rappresentate; a valutare le esperienze maturate in relazione ai principi direttivi nelle imprese europee; a coordinare l'apporto europeo alle riunioni dell'OCSE concernenti i principi direttivi e ad assistere i paesi candidati all'adesione perché aderiscano a tali principi ed offrano sostegno ai nuovi aderenti quali Estonia e Lituania;
48. invita la Commissione e il Consiglio a tenere conto della posizione del Parlamento per quanto concerne l'applicazione delle norme fondamentali del lavoro e la promozione del sistema del governo sociale internazionale in tutti i settori dell'attività esterna della Comunità, riservando particolare attenzione all'applicazione delle norme del lavoro e sociali negli accordi internazionali multilaterali e bilaterali;
49. invita il Consiglio e la Commissione non solo a formulare una proposta concreta per un'applicazione della clausola sui diritti umani che preveda in particolare meccanismi chiari, precisi e verificabili di monitoraggio e valutazione della situazione in materia di diritti umani negli accordi commerciali con i paesi terzi, creando adeguati meccanismi di adempimento e garantendo che siano contemplati tutti i diritti umani e sociali, in particolare la libertà sindacale e il diritto allo sciopero, nonché tutti gli attori, ivi comprese le società dell'UE, ma li invita altresì ad esigere sistematicamente la loro applicazione e a pubblicare relazioni in proposito; chiede inoltre che vengano attuate valutazioni dell'impatto in termini di sostenibilità e di genere quale parte del processo di sviluppo della politica commerciale;

Giovedì 30 maggio 2002

50. richiama l'attenzione sul fatto che la precitata Convenzione di Bruxelles del 1968, stabilisce la competenza dei tribunali degli Stati membri dell'Unione per le controversie di cui sono oggetto imprese registrate o domiciliate nell'Unione con riferimento a danni causati in paesi terzi; chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'applicazione del principio di extraterritorialità da parte di tribunali negli Stati membri dell'Unione; invita gli Stati membri ad inserire tale principio dell'extraterritorialità nella loro legislazione;
51. chiede alla Commissione di inserire un riferimento alla responsabilità sociale delle imprese in tutte le proposte concernenti i mandati negoziali per gli accordi di cooperazione e gli accordi in materia commerciale con paesi terzi;
52. ritiene che l'obiettivo di qualsiasi negoziato OMC su un quadro multilaterale per gli investimenti transfrontalieri debba essere quello di garantire che tali investimenti contribuiscano a migliorare il tenore di vita, producano uno sviluppo sostenibile, promuovano il rispetto dei diritti dell'uomo e contribuiscano ad una più equa distribuzione dei benefici dell'economia globale;
53. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere l'adozione di misure equivalenti al di fuori dell'Unione europea da parte dei governi, delle Nazioni Unite e di altri organismi multilaterali, misure quali la Convenzione quadro sulla responsabilità delle imprese che verrà esaminata in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile;
54. invita la Commissione a presentare proposte specifiche intese a promuovere il contributo delle imprese europee alla trasparenza e al buon governo in tutto il mondo, anche attraverso l'elaborazione di una «lista nera», analoga a quella della Banca mondiale, per impedire che le imprese europee giudicate colpevoli di corruzione da un tribunale dell'UE o che non abbiano osservato le norme minime applicabili a livello internazionale (norme fondamentali OIL in materia di lavoro, direttrici OCSE per le società multinazionali) possano partecipare agli appalti pubblici;
55. invita la Commissione ad inserire nel suo Libro bianco sul sistema di governo delle imprese nell'UE proposte specifiche per quanto concerne il ruolo che le imprese possono svolgere ai fini della prevenzione dei conflitti nel mondo, come l'estensione dei principi volontari in materia di sicurezza e diritti dell'uomo nell'Unione europea e la soppressione del legame tra acquisto di armi e vendita di risorse naturali, compresa l'applicazione di sistemi di certificazione come il processo Kimberley per i «diamanti di guerra»;
56. sottolinea che occorre puntare congiuntamente ad inserire l'argomento della responsabilità sociale delle imprese nell'agenda ufficiale dei paesi con i quali l'UE ha stabilito relazioni formali tramite accordi commerciali e di cooperazione, in particolare nel quadro dell'accordo di Cotonou;
57. ribadisce l'invito, formulato nel contesto della sua risoluzione del 13 dicembre 2001 ⁽¹⁾ sulla comunicazione della Commissione concernente la prevenzione dei conflitti (1999), ad affrontare la questione dell'influenza delle imprese pubbliche e private nelle regioni instabili mediante la creazione di un quadro giuridicamente vincolante che preveda sanzioni per le società che contribuiscono ai conflitti;

*

* *

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 15.